ANNUARIO

DEL

REGIO ISTITUTO SUPERIORE

DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI

DI

TRIESTE

(Anno accademico 1921-22)

NAPOLI
Stab. Tipografico GENNARO COZZOLINO
Via Pignatelli 48 - Telef. 37-13
1922

Facciata del Palazzo

SCALONE

ANNUARIO

DEL

R. Istituto superiore di studi commerciali

Fondazione Revoltella

TRIESTE

FACOLTÀ

DI

Scienze economiche e commerciali

Anno accademico 1921-1922

Lo scorso aprile nell'aderire dopo molte esitazioni alle affettuose insistenze dei Colleghi i quali, stranamente illusi sulle mie attitudini, avevano voluto designarmi unanimi a questo ufficio, io ebbi a dichiarare che un solo impegno sentivo di assumermi con sicura coscienza: che cioè entro l'anno od io sarei riuscito a risolvere il problema improrogabile della sede del nostro Istituto, oppure avrei ceduto l'ufficio in mani più degne.

Mi si perdoni, in un'occasione così solenne, questo ricordo insignificante, che non è determinato dal desiderio puerile di menar vanto di un successo personale che non sussiste, ma vuole soltanto dimostrare quanto sia viva la gioia mia e di tutti i colleghi nel vedere così rapidamente soddisfatta la nostra aspirazione, che appena sei mesi or sono sembrava un sogno irrealizzabile, e quanto sia fervido in noi il senso di gratitudine verso il Municipio di Trieste, e personalmente verso il Conte Noris, il Cav. Villa Santa e l'on. Pitacco, per la benevole accoglienza ch'essi prestarono alle nostre proteste e per la premura ed il calore con cui si adoperarono ad eliminare ogni ostacolo che si opponesse al raggiungimento del nostro fine.

Ma in questo giorno in cui il nostro Istituto, dotato finalmente di sede degna del suo grado della sua importanza e

della funzione che gli spetta nella vita di Trieste, vede definitivamente consacrata la sua nuova esistenza, in questo giorno è mio debito rivolgere ancora un pensiero di riconoscenza a quei benemeriti, i quali con l'opera loro concorsero alla sua restaurazione: a S. E. Ciuffelli il quale fin dal settembre 1919., con la preziosa cooperazione di Giuseppe Reina, pose ben solidamente la base del nuovo edificio; alle Autorità politiche locali e centrali, al Municipio ed alla Camera di Commercio che, un anno più tardi, concorsero tutti a trasformare quel provvedimento provvisorio nell'atto legislativo che elevava la nostra Scuola alla dignità di un Regio Istituto di grado universitario, mettendolo allo stesso livello degl' Istituti Superiori di Venezia, Bari, Genova, Roma e Napoli; agli illustri professori Arcangeli e Graziani dell' Università di Padova e di Napoli i quali prestarono l' opera ed il consiglio prezioso per la costituzione del nuovo corpo insegnante.

Ma sopratutto a noi che abbiamo oggi la fortuna di assistere e di cooperare al rifiorimento di questa istituzione incombe l'obbligo di rivolgere un grato ricordo a tutti quei nostri predecessori, i quali con raro senso di devozione e spesso con sacrificio delle loro persone tennero in vita per un quarantennio un Istituto che trascurato, o più spesso avversato dall' Autorità politica, riuscì tuttavia colle sole sue forze a mantenere la sua dignità di Scuola Superiore ed a conservare, non solo a Trieste, ma nelle più lontane provincie, un' ottima fama di Istituto professionale. Fra essi è nostro vanto di poter sempre chiamare collega, col titolo di professore emerito, l'austera venerata figura del Senatore Giorgio Piccoli che ne resse le sorti nel periodo più difficile e che ci auguriamo di aver per lunghi anni a nostro fianco, non solo come simbolo di una nobile tradizione, ma per il suo consiglio sempre gradito ed apprezzato. E con

lui il nostro pensiero si rivolge al Consiglio Direttivo della vecchia Scuola a cui si deve un' opera che non fu soltanto di conservazione di una preziosa istituzione cittadina, ma di schietta e coraggiosa difesa dell' italianità della cultura superiore triestina.

Io poi in particolare sento di compiere un dovere gradito rivolgendo una parola di affettuosa riconoscenza ai colleghi ed amici professori Morpurgo e Spadon ai quali spetta il merito di avere, subito dopo la Vittoria italiana, richiamato l' attenzione delle Autorità sopra un Istituto che doveva risorgere e di averlo diretto nel suo periodo più critico avviandolo felicemente alle sue nuove fortune.

***

Le sorti infatti del nostro Istituto già affermatesi in forma assai promettente nell' anno della sua ricostituzione provvisoria, si sono del tutto consolidate in questo primo anno del suo assetto definitivo.

Le iscrizioni salirono al numero di 317 studenti di cui 128 al 1.° Corso; ed il loro reclutamento, sebbene sia dato ancora per una metà dalla sola città di Trieste, si è esteso da un lato alle più lontane provincie del Regno, dall'altro alla Boemia, alla Polonia, alla Rumenia, riunendo tutti questi giovani delle provenienze più diverse in un affratellamento che nessun incidente venne mai a turbare.

In confronto al numero degli iscritti quello dei laureati è stato in quest' anno molto modesto: 21 in tutto nelle due sessioni di marzo e di luglio: segno questo evidente che i nostri studenti hanno compreso l'importanza di quell'esame e per la maggior parte non si presentano ad esso senza

una seria preparazione. Di questa loro opportuna e necessaria preoccupazione è prova anche il miglioramento che si è manifestato nelle dissertazioni di laurea, fra cui quelle dei signori Duimich Guido, Valentinuzzi Mario, Slaus Giorgio, che sono state classificate coi pieni voti legali.

Continuando in una bella tradizione iniziata fin dal 1920, anche in quest'anno la nostra Scuola potè assicurarsi il concorso di alcuni illustri docenti di Università e di Istituti Superiori: Leone Bolaffio, Federico Flora, Franco Savorgnan, Luigi Amoroso, attratti dal fascino che il nome di Trieste esercita su ogni cuore italiano, risposero con entusiasmo al nostro invito, e col loro ciclo di lezioni indimenticabili annodarono un legame, che non deve più sciogliersi, fra questo nostro Istituto e la scienza italiana. Ma il rapporto non è più soltanto unilaterale poich' esso trova ora il suo corrispettivo nell' invito che la Facoltà di giurisprudenza di Padova rivolge al nostro professore di Diritto Commerciale di tenere, in quella Università, un corso di lezioni di Diritto comparato italo austriaco; nell'incarico che l'Università Bocconi di Milano affida ad altro nostro docente per un corso sulle condizioni economiche dell'Oriente Europeo, nell' appello infine, che il Ministero degli Affari Esteri rivolgeva al nostro Istituto perchè gli designasse la persona più adatta a tenere, in lingua tedesca, un corso di lezioni sul pensiero e sulla vita italiana nella Università di Riga, accogliendo poi immediatamente la nostra proposta di affidare quell'incarico al Collega dott. Federico Sternberg.

Circondate da meno rumore, ma non meno gradite sono state le lezioni straordinarie che un decano illustre dell'insegnamento e degli studi storici di questa regione, il Comm. Bernardo Benussi, ha voluto concederci sulla storia economica dell' Istria; mentre una buona promessa per l'avvenire è stato il breve corso speciale sulle Assicurazioni che si è

potuto iniziare nel mese di aprile col prezioso concorso, per la parte tecnica, dei dottori Angelo Ara e Salvatore Besso delle Assicurazioni Generali e dei signori Ermanno Sadée e Attilio Presel della Riunione Adriatica di Sicurtà.

***

Il nuovo anno già iniziato ai primi di novembre e di cui questa cerimonia è, non per nostra colpa, un battesimo ritardato, si annuncia sotto auspici anche migliori del precedente.

Il numero degli studenti è già salito a 400, e sarebbe già molto maggiore se il precipizio della valuta non costituisse una barriera insuperabile per moltissimi studenti delle regioni d'oltre confine che ripetutamente han manifestato il desiderio di iscriversi al nostro Istituto.

Il corpo insegnante deve pur troppo lamentare la perdita di uno dei suoi elementi migliori, del dott. Giuseppe Osti, straordinario di Istituzioni di Diritto Privato, chiamato alla cattedra di Diritto Civile nella Regia Università di Messina.

Ma per fortuna alla perdita dolorosa si è potuto riparare con la chiamata, che si spera sia presto sancita dalla Autorità Superiore, del dott. Emanuele Galgano, vincitore del concorso alla stessa cattedra nella R. Scuola Superiore di Commercio di Venezia. Per altre due materie fondamentali, la Statistica e la Ragioneria, si decide in questi giorni il concorso; sicchè anche per esse si spera sian nominati in gennaio i nuovi titolari.

Assicurato così il completo e normale funzionamento del corso ordinario triennale, con un corpo insegnante che

ci è invidiato da alcuni Istituti più anziani, è già pronto il programma dei due corsi speciali di perfezionamento, in materia di Assicurazioni e di Trasporti ed Esportazione, che si inizieranno regolarmente nella prima metà di gennaio, e nei quali l'insegnamento sarà in parte affidato ai docenti dell'Istituto, in parte ai tecnici provetti delle maggiori Aziende cittadine, mentre brevi cicli di lezioni su argomenti particolari saranno tenuti da specialisti chiamati dalle Università e dagli Istituti Superiori.

Con l'istituzione e col funzionamento sempre migliore di questi corsi di perfezionamento si confida di raggiungere non solo quel coordinamento armonico tra il fine professionale ed il fine scientifico dell'insegnamento che è la prova del fuoco di tutti i nostri Istituti, ma anche quell'adattamento alle necessità ed alle condizioni locali che deve costituire l'obbiettivo specifico della nostra Scuola.

Purtroppo in questo momento la crisi che travaglia tutto il mondo civile e che si ripercuote moltiplicata sull'emporio triestino per la situazione caotica e disastrosa del suo retroterra, può far giudicare anacronistico qualunque programma che abbia per suo presupposto uno sviluppo intenso e progressivo dell'attività commerciale. Ma per quanto non si voglia più abbandonarsi ai facili ottimismi dei primi giorni d'entusiasmo, non si può ammettere che due secoli di preparazione di lavoro intenso, di organizzazione meravigliosa vadano perduti d'un tratto. Quando il ritmo della vita normale si ristabilisca nei paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, Trieste dovrà riuscire anch'essa a superare la sua crisi particolare ed a riprendere la sua splendida missione di mercato intermedio fra l'Occidente e l'Oriente, a cui la chiamano la sua posizione geografica, l'organizzazione mirabile del suo porto e delle sue Società di navigazione, la preparazione del suo ceto mercantile. Di questo

avvenire la nostra Scuola che deve ad esso indissolubilmente legare le proprie fortune, vuol essere nell'ambito ristretto della sua competenza un fattore modesto ma non senza efficacia. Essa sente di poter esercitare questa funzione purchè diventino sempre più intimi e più cordiali i suoi rapporti con la vita triestina. Essa non vuol solo fornire dei buoni impiegati alle maggiori Aziende cittadine, ma vuole che nelle sue aule, nei suoi seminari, nei suoi laboratori si studino da un punto di vista scientifico tutti i problemi che interessano più da vicino la vita economica e la espansione commerciale di Trieste. A questa espansione essa vuole contribuire anche per altra via attirando nelle sue aule sempre più numerosi i giovani studiosi di quei paesi coi quali la nostra città ha già stretto o tende a stringere i suoi rapporti commerciali. A questo fine mirano appunto la creazione dei Corsi speciali di perfezionamento e l'istituzione di nuove cattedre di lingue orientali; ma il fine non potrà mai dirsi completamente raggiunto se non solo le Autorità, ma tutto il ceto mercantile ed industriale non seguiteranno ad assistere la nostra Scuola con le loro simpatie, col loro appoggio, col loro consiglio.

Il nostro Istituto non vede però limitata la sua funzione al solo campo economico. Trieste italiana conserva oggi in misura anzi maggiore che nel passato un'altissima missione storica e culturale. Sentinella avanzata dell'italianità verso l'Oriente essa è il centro naturale da cui il pensiero italiano deve espandersi nelle regioni balcaniche e danubiane. Non è questo il luogo nè io posso arrogarmi l'autorità per risolvere la questione universitaria; ma voglio solo affermare che Trieste per rispondere alla missione che le è assegnata dev'essere un grande centro di studi superiori.

Su questa via la trasformazione del nostro Istituto e la

consacrazione che oggi ne celebriamo è un primo passo assai promettente: il seguito non potrà tardare, e noi saluteremo con gioia tutti gli altri Istituti che potranno sorgere intorno a questo primo nucleo. Sicuri anzi che dalle loro attività non potrà che trar nuova forza l'opera nostra, ci adopreremo con entusiasmo perchè fra noi e loro si stabilisca un armonico coordinamento delle funzioni per il raggiungimento del fine comune che è l'affermazione del pensiero italiano.

Con questo augurio dichiaro aperto in nome di S. M. il Re il nuovo anno accademico ed invito il prof. Gabriele Salvioli a leggere il discorso inaugurale.

Sui conflitti di legislazione
tra le nuove e le vecchie province del Regno

Discorso inaugurale dell'Anno Accademico 1921–1922
dell'Istituto di Scienze economiche e commerciali di Trieste
pronunciato dal Professore GABRIELE SALVIOLI
11 dicembre 1921

NAPOLI—Stab. Tipog. G. COZZOLINO—Via Pignatelli, 47-48-Telef. 37-13

Signore e signori,

I'grandi avvenimenti di cui siamo stati testimoni hanno lasciato dietro se tale e sì immensa quantità di problemi che non vi è visione di pensiero per quanto larga, penetrante, lungimirante che riesca ad abbracciarli. Sono caduti imperi secolari, si sono spostati confini di Stati, nuove aggregazioni politiche sono sorte, altre si sono scomposte e rifuse, popoli avulsi dalle loro antiche schiatte si sono a queste ricongiunti, quale turbamento di proporzioni impensate e non valutabili non doveva sorgere da tanto rimescolarsi di ordinamenti? Se il ciclone tremendo è passato, rovinano ancora nella valle turbinose le acque, che in alcune parti hanno distrutto i più rigogliosi seminati della civiltà e che in altri ci auguriamo portino il limo fecondo per giorni migliori. Intanto le menti più attive trepidano agitate e incerte nelle vie da seguire per la ricostruzione dei beni perduti e per la conquista di valori morali superiori a quelli che non impedirono lo scatenarsi dell' immane conflitto. Le discipline sociali sono ancora sotto il contraccolpo della guerra; e le giuridiche in ispecie partecipano a tale travu-

glio di incertezza. Non è solo il diritto pubblico che attraversa ora un cumulo di difficoltà nella valutazione delle nuove costituzioni che si sono date gli Stati dell' Europa centrale alle quali manca la tradizione e il controllo della esperienza. Nemmeno voglio riferirmi ai molti e gravi problemi che la nuova forma di organizzazione della Società degli Stati pone al diritto internazionale, del quale menti superficiali o irriflessive proclamarono il fallimento, mentre esso escirà da questa crisi più irrobustito, come organico e vigoroso ne uscì dopo le paci di Vestfalia, di Parigi e di Vienna. Ma pure il diritto privato non si sottrae agli urti che sono inseparabili dai grandi rivolgimenti. E poichè io qui voglio limitarmi ad un campo non solo dottrinale, ma anche pratico, permettete che vi trattenga brevemente sopra una questione importantissima per queste terre, ora unite alla madre patria, che investe tanta parte della vita giudiziaria di esse, questione della quale molti di voi che onorate questa cerimonia di vostra presenza, siete pienamente informati e alla quale dottamente avete partecipato.

Il perdurare della legislazione austriaca per grande parte del diritto privato nelle provincie annesse al Regno d'Italia implica la soluzione di un delicato problema, che ha grande rilievo per i rapporti in cui si vengono a trovare ora le due legislazioni. Infatti l'affermazione dell'esistenza di un diritto su un dato territorio non ha senso per il tecnico se non si conosce del pari quale sia l'ambito di applicazione del diritto stesso: è superflua una spiegazione: basti riflettere che l'enunciazione suddetta non può certo intendersi nel senso di una tale rigorosa territorialità del diritto conservato per cui tutti i rapporti che si formano, si modificano, si estinguono su quel territorio, debbano essere retti dalla legge locale, mentre d'altra parte è indispensabile conoscere quale diritto sia da applicare a rapporti che abbiano punti di ri-

ferimento con ordinamenti diversi da quello conservato. Poichè finora il legislatore italiano non ha adempinto a questa funzione, che chiamerò internazionalistica, mettendosi come al disopra delle due legislazioni e fissando così l'ambito di applicazione per ognuna di esse, non resta all'interprete che risolvere il quesito ricorrendo ai principii generali del diritto, traendo da essi tutte le conseguenze logiche che possono comportare.

E anzitutto si può consentire in un'applicazione analogica delle disposizioni di diritto internazionale privato anche per questo caso di conflitti interprovinciali: ma è chiaro che la questione non è affatto risolta: essa anzi comincia da questo momento, e ciò per il fatto che ci troviamo in presenza di due complessi di norme di diritto internazionale privato contenute nei due ordinamenti attualmente in vigore nelle nuove e nelle vecchie provincie. Si presenta in una parola l'ipotesi concreta di un conflitto tra le norme di conflitti, e, avvertito o no, questa è la vera causa dei dibattiti giurisprudenziali che possono sorgere tra le magistrature dell'antico territorio del Regno e quelle delle nuove provincie. E la soluzione di questo problema di diritto sostanziale deve naturalmente precedere quello di diritto processuale, anche se per questo ultimo è più apparente il valore pratico della quistione. Non è il caso di insistere sulle notevoli differenze esistenti in materia di norme di applicazione tra la legislazione austriaca e quella italiana: si pensi p. es. alla disposizione del paragrafo 34 del cod. civ. austriaco la cui lettera chiarissima sarebbe nel senso di far regolare la capacità dello straniero dalla legge del domicilio, mentre una parte della dottrina e della giurisprudenza vorrebbe mitigarne la portata, orientandosi verso il principio di legge

di cittadinanza (1), e si raffronti il nostro art. 6 delle preliminari dove è esclusa qualsiasi possibilità di controversia e di dubbi. E se per la capacità dei cittadini austriaci all'estero vige anche per il Codice austriaco lo statuto nazionale, pure l'applicazione sua viene limitata notevolmente dalla disposizione del paragrafo 4 che distingue se si tratti di atti (2) di cittadini che debbano produrre conseguenze all'interno ovvero no; riserva questa completamente ignota nella legge italiana. E in tema di obbligazione è sufficiente ricordare la disposizione del paragr. 35 secondo cui un atto gratuito deve essere regolato dalla legge più favorevole o statuto personale dello straniero o legge del luogo dove sorse

(1) § 34 *Cod. Civ. generale Austriaco.* La personale capacità degli stranieri di compiere negozi giuridici sarà giudicata generalmente secondo le leggi del luogo, alle quali lo straniero per ragioni del suo domicilio, o se non abbia un fisso domicilio, per ragione della sua nascita è sottoposto come suddito, semprechè la legge non determinasse altrimenti in casi particolari. Sullo stato della questione v. VON PÜTTLINGER, *HB des in Osterreich Ungarn geltenden Internationalen Privatrechts*, Vienna, 1878, pagina 56 59.

(2) Ed ancora: se venga o no limitata la personale loro facoltà d' intraprenderli. Vedi § 4, *Cod. Civ. Austr.*: Le leggi civili obbligano tutti i cittadini di quelle provincie per le quali sono promulgate. Rimangono essi soggetti a queste leggi anche negli atti e negli affari che intraprendono fuori del territorio dello Stato in quanto ne viene limitata la personale loro facoltà d' intraprenderli ed in quanto detti atti ed affari abbiano a produrre delle conseguenze legali anche in queste provincie.

Applicazioni di questo principio con esclusione della legge nazionale, anche in materia di capacità, trattandosi di atti che avrebbero dovuto produrre conseguenze all'estero, vedile in varie decisioni riportate in diverse annate del CLUNET.

il rapporto (1), ed ancora per le successioni immobiliari è noto che domina nel diritto austriaco il principio diametralmente opposto al nostro, ossia quello di fare regolare la successione dalla legge dei territori dove si trovano i beni. Ma bastano questi cenni per dimostrare l'urgenza di rispondere al quesito: il giudice triestino da quale norma di conflitto deve desumere la legge competente a regolare il rapporto sottoposto al suo esame? E' superfluo ricordare che dal modo di risolvere questo problema preliminare avverrà certamente che diverso sarà il regolamento sostanziale del rapporto stesso: o applicazione, p. es., di legge austriaca, mentre per le disposizioni preliminari del codice italiano, dovrebbe essere applicata legge italiana: o richiamo di questa ultima in ipotesi in cui il diritto italiano non verrebbe regolato con le proprie norme sostanziali. Qui non si tratta di stabilire quale dei due sistemi di diritto internazionale privato sia da preferirsi o quali altri possibili criteri di risoluzione dei conflitti debba adottare il legislatore; su questo problema *de jure condendo* accennerò brevemente in seguito (2). E' da augurarsi un immediata unificazione prima di qualsiasi altra, di queste norme formali; ma, intanto, allo stato attuale del diritto positivo, deve pure il giudice dare qualche soluzione alle ipotesi concrete sottoposte al suo esame.

(1) § 35 Un affare intrapreso da uno straniero in questo Stato, con cui esso accorda ad altri qualche diritto, senza obbligarli vicendevolmente, sarà giudicato o in conformità di questo Codice, oppure in conformità della legge alla quale lo straniero come suddito va soggetto, secondo che l'una o l'altra legge favorisca maggiormente la validità dell'atto.

(2) Su di esso ha già scritto il DIENA, *Sui conflitti fra le leggi di diritto privato in vigore nelle nuove provincie del Regno e quelle vigenti nelle antiche*, estratto dalla *Rivista di Diritto civile*, 1921, numero 1.°.

Il desiderio, per quanto giustificato, di uscire da questa situazione intollerabile potrebbe inavvertitamente additar una via di uscita, comoda sì, ma addirittura contrastante con quei principii positivi da cui non è lecito all'interprete discostarsi. Si potrebbe cioè pensare che, col fatto stesso dell'annessione, il legislatore italiano abbia, sì, conservato il diritto austriaco nelle nuove provincie, ma abbia inteso conservarlo in quell'ambito di applicazione quale risulta dalle sue disposizioni di diritto internazionale privato; in modo che, anche per le magistrature sedenti nei territori annessi, nessun valore dovrebbero più avere le norme di conflitto del diritto austriaco. Così il problema non sorgerebbe neppure. Ma io non mi sento di seguire questa tesi. Per quanto l'atto stesso dell'annessione postuli, già di per sè, un implicita volontà dello Stato di modificare, sopratutto nel campo del diritto pubblico, disposizioni giuridiche, trovate in vigore nei territori annessi il cui persistere sarebbe in contrasto coll'atto stesso di annessione; non può eccedersi sul senso di questa volontà assegnando ad essa una portata che non può avere: del resto si può dire ormai essere concorde e nella dottrina e nella giurisprudenza (1) che il semplice atto di annessione non implica di per sè modificazione e sostituzione di diritto. Bisogna essere molto cauti nell'operare con questa supposta tacita volontà statale, assunta per comodità di dimostrazione; mentre non può negarsi che una siffatta tesi di dare la preferenza alla legislazione dello Stato annettente si fonda essenzialmente su una valutazione politica, direi quasi quantitativa, del fenomeno: da un lato si vede uno Stato che continua ad esistere come persona di diritto internazionale, dall'altra una parte notevolmente mi-

(1) Vedi la raccolta di giurisprudenza in DARRAS et LAPRADELLE, *Répertoire de droit internat. privé*, I, 1914, sotto voce annessione.

nore di territorio che diventa parte integrante del primo: donde la conseguenza altrettanto semplice quanto affrettata di dare la prevalenza alla volontà del primo, alla legislazione dello Stato annettente. E' lo Stato che persiste — si dirà, — che concede, che permette come eccezione che nel territorio annesso continui ad aver valore una data legislazione: ma da questo presupposto della sua volontà si deve argomentare che esso dà a quella legislazione, per ragioni di convenienza conservata, quella estensione che esso vuole, e in assenza di volontà espressa sia logico riferirsi alle sue norme generali di conflitto e solo a queste. Ma per chi non confonda il problema di diritto internazionale con quello interno, e sopratutto per chi non si lasci sedurre da siffatte valutazioni materiali del più e del meno nella figura dell'annessione (1) — è impossibile non vedere la situazione semplice e chiarissima di due ordinamenti giuridici, che se coesistono e finchè permangono, si trovano allo stesso livello: e solo in base ad entrambi può ragionarsi. Or bene se nulla ha detto finora il legislatore e si è limitato unicamente a lasciare persistere il diritto austriaco nelle nuove provincie, pel fatto stesso di non averlo sostituito col proprio, all'interprete non resta che constatare questo semplice fatto: l'assenza di norme concrete legislative che regolino i rapporti fra le due legislazioni e l'esistenza quindi nello stesso territorio dello Stato di due ordinamenti giuridici

(1) Per la figura generale del rapporto di annessione, che nessun rilievo possa avere la considerazione per es. della estensione territoriale rispetto lo Stato annettente è stato già notato dallo ANZILOTTI e dal ROMANO in due scritti sulla formazione del Regno d'Italia in *Riv. di diritto internaz.* VI, 1912. E questo principio generale puramente giuridico e come tale scevro di considerazioni politiche dei rapporti di fatto, è fecondo di applicazioni ampie.

completi, non potendo certo essere permesso al giudice volerne abrogare una parte, finchè il legislatore ciò non abbia fatto.

La conseguenza chiarissima che ne discende è questa: gli organi giurisdizionali delle nuove come quelli delle vecchie provincie risolveranno il problema di competenza legislativa in base, ed unicamente in base, alle norme formali dell'ordinamento giuridico vigente nel territorio ove essi giudicano (1) (è il principio generale che il giudice deve seguire i criteri di competenza della *lex fori*), senza curarsi di quelle, anche se contrastanti, contenute nell'ordinamento coesistente. In assenza di norme di collisione, da un punto di vista rigoroso, la situazione internazionalistica e questa interlocale coincidono: questa affermazione risulterà fondata per chi riesca ad isolare il momento di diritto interno dalla situazione contrastante di diritto internazionale. Ma bisogna subito rendersi conto di una facile e spontanea obiezione che potrà farsi a questa tesi, motivata da quel dogma persistente della sovranità, il quale, se non viene valutato attraverso un metodo corretto, finisce per inceppare, non chiarire, i nostri studi. Si dirà: se uno è lo Stato, unica la sovranità: come può ammettersi che lo Stato voglia in una parte del suo territorio che un diritto abbia una data estensione di applicazione, e in altra parte, lo stesso Stato, voglia una diversa applicazione dello stesso diritto? Ossia se volontà statale e punto terminale di riferimento di un sistema, come è possibile in questo la coesistenza di due volontà opposte ed escludentisi a vicenda? Ma l'obbiezione cade con un esame più attento della situazione complessa. Potrei an-

(1) Questa soluzione ha l'appoggio validissimo dello ZITELMANN, *Internationales Privatrecht*, I, Monaco e Lipsia, 1914, pagina 395-402.

zitutto opporre esser pericoloso sacrificare ad una categoria logica la valutazione dello stato positivo del diritto: volontà dello Stato è quella dichiarata dalle norme. Attualmente abbiamo norme contrastanti, e ad esse deve fermarsi il giudice e l'interprete. La situazione è anormale, ma è compito del legislatore eliminarla. Ma questo sarebbe troppo poco e non voglio esimermi dal naturale, istintivo bisogno di dare una costruzione logica anche a questo momento.

Orbene basti riflettere che la contemporanea presenza nel territorio dello Stato di due ordinamenti contenenti norme contrastanti per lo stesso oggetto, insomma di due volontà opposte, è implicitamente, ma non meno necessariamente voluta dallo Stato italiano, ed allora il bisogno della costruzione è pienamente soddisfatto. E finchè lo Stato lascia coesistere i due ordinamenti, ciò implica la sottoposizione ad ognuno di essi degli organi chiamati a realizzarli, e per tutte le disposizioni, anche per quelle fissanti il loro ambito di applicazione: ma è chiaro che, nel momento stesso, che gli organi seguono questo gruppo di norme, anche se divergenti tra loro, vengono indirettamente, ma non meno sicuramente, ad attuare la volontà unica del legislatore che col suo silenzio, colla sua inazione lascia persistere il contrasto circa l'ambito di applicazione delle due legislazioni.

Che la tesi finora difesa non venga poi scossa da un'altra obbiezione, che dal luogo cioè puramente accidentale dal sorgere del rapporto processuale dipenda l'applicazione dell'una o dell'altra legge, lo prova la semplice osservazione che questa è la sorte di tutte le situazioni analoghe in cui si trovano di fronte due sistemi giuridici con norme di applicazioni diverse: per cui un corretto metodo, ormai prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza, impone che lo stabilire la natura di un rapporto ed il connettere ad esso l'applicazione della legge propria competente o di altra stra-

niera sia compito esclusivo della *lex fori*. Certo è a sua volta un problema giuridico — anzi pregiudiziale a quello ... regolamento del rapporto sostanziale — il ricercare in quale luogo sia fondata la competenza giurisdizionale; e, per limitarci al caso nostro, se, in una data fattispecie siano competenti a giudicare i tribunali delle vecchie o quelli delle nuove provincie. Ma è chiaro che anche per questa ricerca i criteri non possono essere diversi da quelli fissati per il problema precedente circa la competenza legislativa. Ogni organo giurisdizionale stabilirà la competenza propria unicamente in base alle norme formali dell'ordinamento giuridico da cui dipende e che, come tale, deve applicare, e correlativamente da esso desumerà i criteri di competenza per i tribunali dell'altra parte del Regno. Si noti a questo proposito che il conflitto tra le due legislazioni in questa ipotesi è meno grave di quello di diritto sostanziale esaminato innanzi: posso dire anzi che i criteri fondamentali non divergono sostanzialmente: e laddove esista un divario esso poi di fatto viene eliminato. E invero anche per il Codice austriaco è il domicilio, o la residenza del convenuto, secondo la ipotesi prevista, che fonda la competenza; in materia di obbligazione ancora il foro del contratto, o la situazione dei beni; per le azioni reali il luogo di situazione della cosa e così via, e infine poi le possibilità stesse di divergenze pratiche vengono in sostanza eliminate dal fatto che entrambi i Codici contengono una norma generale di ritorsione con la quale si fanno propri i titoli di competenza fissati dall'altra legislazione nei casi in cui la sua normale competenza non sarebbe stata fondata (1).

(1) Sulle disposizioni del Regolamento di procedura civile austriaco in questa materia, vedi WALKER, *Streitfragen aus dem internationalen Civilprocessrechte*, Vienna 1897.

Se i criteri sufficienti per la soluzione del quesito propostomi sono quelli fin qui tratteggiati è necessario trarre da essi tutte le deduzioni logiche che possono comportare. E mi limito all' esame di una questione che ha importanza notevole per le conseguenze pratiche che coinvolge.

Se un giudice triestino ha pronunziato e deciso applicando al rapporto un diritto non competente secondo la legge italiana, avrà valore nel territorio dell'antico Regno questa sentenza? Il problema è parte di quello generale sul valore degli atti giurisdizionali provenienti dalle nuove provincie nelle vecchie; e l'interesse che esso presenta per la pratica giurisprudenziale, mi consiglia a non passarlo in silènzio. Di solito lo si risolve in senso opposto secondo che si tratti di un momento anteriore o posteriore all'atto di annessione, affermando la necessità della delibazione nel primo caso, negandolo nel secondo. E la ragione sembra persuasiva: nel secondo momento uno è lo Stato, unica la sovranità: pare assurdo che in una parte dello stesso Stato ci sia bisogno di un nuovo atto di volontà che renda propria una pronunzia concreta che deriva da organi del medesimo Stato. La giurisprudenza, come è noto, in periodi precedenti di annessione, fu orientata in questo senso, ma l' unica giustificazione della sua tesi era sempre una variazione del solito motivo dell'unica sovranità, il cui concetto, una volta che sia più attentamente investigato, è adattabile anche alla opinione contraria (1), mentre non si dava risalto alla ra-

(1) E' invero troppo poco arrestarsi alla consueta motivazione delle decisioni su questo punto, come quella della Corte di Appello di Torino del 3 ottobre 1859, a riguardo di sentenze provenienti dalla Lombardia (v. *Giurispr. ital.* 1859, II 894).

« Malgrado la non ancora compiuta assimilazione negli ordinamenti legislativi e giudiziari dei due paesi, sarebbe un contro-

gione tecnica e giuridica che poteva giustificare la ragione d' essere del giudizio di delibazione, preoccupati come si era, di dare al problema una soluzione tale che fosse corrispondente al bisogno politico del momento, motivo questo senza dubbio lodevolissimo, ma non sufficiente a fondare in diritto la bontà della tesi stessa.

Nel caso poi attuale la situazione era ancora più complicata in quanto coinvolgeva un esame delicato sulla posizione giuridica dell' Italia nei territori occupati, prima dell'atto di annessione, e per un periodo precedente che parte da un momento iniziale più o meno lontano secondo divergenti opinioni degli scrittori. Rientrava essa nello schema generale della *occupatio bellica*? ovvero eravamo in presenza di una figura giuridica diversa? E' naturale che ammettendo la prima tesi, semplice diveuta la soluzione del quesito, e precisamente nel senso della necessità del giudizio di delibazione in quanto, perdurando la sovranità dello Stato occupato, rientriamo nell' ipotesi di pronunzie di organi stranieri, ipotesi invece che resterebbe esclusa una volta che si ammettesse essere già intervenuto un cambiamento di sovranità. Questa ultima fu l' opinione della Cassazione di Torino, in una controversia ormai notissima, che andò in avviso contrario rispetto i giudici di primo e secondo grado (2), pur riuscendo ad evitare una conseguenza veramente

senso una sentenza proferita a nome del Re e da giudici da lui istituiti, la quale dichiarasse per forma di delibazione, esecutoria altra sentenza già pure proferita nell' Augusto Nome Sovrano, da giudici che, siasi per diretta nomina o per tacita conferma, dal Re ripetono ugualmente la loro istituzione ».

(2) Anche la dottrina è discorde sulla valutazione di questo momento; in senso diverso vedi VASSALLI, *Questioni d'ordine pubblico rispetto a sentenze pronunziate da Tribunale del medesimo Stato*, in *Riv. del diritto commerciale*, 1921, fasc. 3-4, pag. 179 e segg.

enorme col negare la qualifica di atto giurisdizionale a quello in esame: tesi questa su cui sono legittime ampie riserve.

Limitandoci ad un cenno su tale questione, è stato osservato (1) per quanto riguarda la situazione della Venezia Giulia dall'armistizio (3 nov. 1918) all'atto di annessione (19 dic. 1920) sono intervenuti atti internazionali ed interni tali da fare ritenere eccessiva l'opinione di un persistere di una semplice *occupatio bellica*: e si ricorda in particolare il trattato di S. Germano (10 sett. 1919) col quale (art. 4) l'Austria rinunciava a favore dell'Italia ad ogni diritto sui territori che cedeva (Venezia Tridentina) e su quelli che sarebbero stati riconosciuti all'Italia con trattati successivi, aggiungendo che per quanto il trattato stesso non dovesse entrare in vigore se non dopo esteso il primo processo verbale di deposito delle ratifiche della Repubblica austriaca da un lato, e di altre tre Potenze alleate o associate dall'altro, pure era innegabile che la rinunzia espressa incondizionatamente dall'Austria veniva a trasformare il nostro possesso da semplice occupazione bellica, con animo di riconoscere la sovranità nemica, in un possesso che non era ancora la sovranità di diritto, ma che era certo *animo domini*, coll'animo cioè di non più riconoscere la sovranità austriaca. Per una valutazione di questa tesi, senza dubbio interessante, resterebbe però da determinarsi se si sia formata una convinzione giuridica internazionale che contempli anche gli stadi preparatori di un trattato di cessione definitiva come elementi di fatto valutabili e capaci

Ascoli, *Divorzio di cittadini italiani regnicoli pronunziato a Trieste*, in *Riv. di diritto civile*, 1921, fasc. 4, pag. 392-395 e Cavaglieri, *L'esecutorietà delle recenti sentenze di divorzio pronunziate a Trieste ed a Fiume*, in *Foro Italiano*, 1921, fasc. 4, pag. 210 e segg.

(1) Ascoli, l. c.

di giuridiche conseguenze, quale è quella di un mutamento nel titolo del possesso. In fondo tutta la questione sta qui: altra cosa è l'occupazione del territorio nemico fatta durante le operazioni belliche, coll' animo di restituire o non restituire, a guerra finita, altra quella che una delle parti consente definitivamente nel trattato di pace e che implica nell'occupante la legittima intenzione di non restituire, sempre quando il trattato venga ratificato. Così da un nostro chiaro civilista è stato posto il problema. Ora si osservi che di un consenso a cedere si può solo parlare nel momento della ratifica che costituisce la manifestazione di volontà rilevante per la formazione del negozio giuridico: prima di quel momento, secondo l'opinione più autorevole (1), abbiamo uno schema di trattato e null' altro; ma questo periodo di preparazione materiale del trattato non deve fondare proprio nessuna legittima aspettativa nell' altra parte stipulante?

L'escluderlo recisamente può sembrare eccessivo ed è senza dubbio una questione degna di esame (2). Ma io ri-

(1) Un progetto di trattato: così, ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale*, Roma, 1912, pag. 219.

(2) Circa poi i vari provvedimenti interni del legislatore italiano che culminarono nel noto decreto-legge 4 nov. 1919 che sottoponeva le decisioni dei tribunali delle nuove provincie al controllo della Cassazione di Roma, per desumere da essi la volontà dello Stato di non considerare più quei territori in stato di semplice occupatio bellica, v. scritti cit. del VASSALLI e dell' ASCOLI. Naturalmente questa ricerca ha rilievo per la condizione giuridica interna delle nuove provincie non per quella internazionale, dovendosi solo desumere dal diritto internazionale se la condotta dell' Italia sia lecita o no. La volontà dell' Italia di comportarsi come se non si trattasse più di *occupatio bellica* ha senza dubbio rilievo dal punto di vista interno (rispettivamente per i propri organi): ma potrebbe essere un atto internazionale

tengo che nel caso concreto se ne possa fare a meno: sono anche io d'avviso che, anche prima dell'atto di annessione, ed indipendentemente dal trattato di pace ricordato, non si trattava più di *occupatio bellica*, ma per ragioni del tutto diverse. È invero la guerra con l'Austria-Ungheria è terminata col suo sparire qual persona di D. I.: nel periodo ultimo delle operazioni guerresche — prima e immediatamente dopo la loro cessazione — si ebbe tutto un periodo di fatto che costituisce un *hiatus* tra l'ordinamento precedente ed il nuovo: esso è caratterizzato dallo stadio di formazione di nuovi Stati, o di semplici modificazioni territoriali, e quelle già esistenti assunsero da questo momento figura diversa. Prescindiamo pure dall'esame se qualcuno dei nuovi Stati fosse già persona di diritto internazionale prima del suo formarsi come substrato materiale (1); certo è che nei riguardi del problema che ci preoccupa, dell'Austria cioè, essa sorse allora come nuovo Stato, dal punto di vista interno, e la sua posizione giuridica venne definitivamente riconosciuta dall'Italia col trattato di S. Germano in seguito alle ratifiche. E allo stesso titolo per cui l'ambito territoriale

mente illecito ed insufficiente a modificare la qualifica di quello stato di fatto. La ricerca svolta nel testo mira a risolvere il problema anche dal punto di vista internazionale, ritenendo giustificata la condotta dell'Italia.

(1) Ciò implicherebbe un ampio esame d'interpretazione della volontà degli Stati dell'Intesa nella nota dichiarazione fatta, durante la guerra ultima, nei riguardi della nazione cecoslovacca.

Sul problema sollevato dall'art. 1 del Patto della Soc. delle Nazioni, in base a cui sarebbe stata riconosciuta la personalità internazionale a società, enti, non-Stati, vedi una ingegnosa soluzione del FEDOZZI, *Il concetto di personalità internazionale nello art. 1 del Patto della Società delle Nazioni* Estr. dalla *Riv. Internazionale di filosofia del diritto*, 1921, Anno I, fasc. II.

dell'Austria fino a quel momento era un fatto per l' Italia, il nuovo ambito territoriale dell'Italia era del pari un fatto nei riguardi dell'Austria. Non era più un *occupatio bellica*, perchè ormai mancava lo Stato occupato il quale avesse titolo giuridico su quei territori: nè si può parlare di cessione nè della Venezia Giulia, nè della Tridentina, in quanto lo Stato che doveva cedere non era più, (1) o per lo meno la cessione sarebbe dovuta avvenire da parte di tutti gli Stati storicamente successori dell' Impero Austro-Ungarico.

In quel momento il titolo della nostra occupazione era mutato; e come lo stabilirsi di uno degli Stati c. d. successori dell'Impero — nel caso Austria — su un dato ambito territoriale era un fatto per noi, così era un fatto lo stabilirsi, l' estendersi della sovranità dell' Italia su nuovi territori. Restava perciò a definire in diritto quale dovesse essere la base territoriale e dell' uno e dell' altro Stato. Ma resta escluso che l'Austria potesse cedere dei territori alla Italia, se per l' Italia il problema dell'esistenza stessa della Austria e della sua estensione territoriale non era ancora stabilito giuridicamente, in quanto, come ho detto e parmi sicuro, in quel momento si trattava, di fronte a noi, di uno Stato diverso. C'era bisogno di reciproci, scambievoli riconoscimenti dello stato di fatto — sia integrale per tutto il territorio, sia parziale per zone determinate (Italia): questo era il vero senso ed il carattere del trattato di cessione. Ciò allo stesso titolo per cui non si potrebbe dire che la Venezia Giulia sia stata ceduta dal Regno Iugoslavo, in quanto la possibilità di questo Stato e quindi implicitamente l'ambito della sua estensione, non era per noi ancora giuridicamente determinato. Anche qui riconoscimento dell' estensione della propria persona statale, per dirla con frase figurata.

(1) Le mie osservazioni limitansi, pel tema attuale, al problema della personalità giuridica dell' Austria.

Ma se ciò è vero, nessun limite internazionale aveva la Italia al suo agire su territori che in diritto ancora non le appartenevano (nei riguardi si noti bene di qualche Stato opponentesi), ma non appartenevano neppure ad altro Stato: essa poteva esercitare in fatto la sovranità su di essi fino a quando un successivo regolamento giuridico non avesse modificato la situazione di fatto o l'avesse annullata. Dal punto di vista del diritto internazionale, la condotta dell'Italia non era illecita: dal punto di vista interno, da una serie di atti, si può arguire l'intenzione sua di considerarli sottoposti alla propria sovranità. Che questo risultato, cui giungesi attraverso un'indagine diversa, non sia contradetto dal fatto del preesistere di organi del cessato regime, risulta chiaro, solo che si pensi al nuovo titolo da cui derivano la competenza ad esercitare le loro funzioni, mentre dall'altra parte i principii stabiliti circa il perdurar di maggiori obblighi da parte di qualcuno degli Stati successori non sono sufficienti a mutare la costruzione difesa e possono invece ricevere — fin dove è possibile, s'intende — un interpretazione meno rigorosa e più logica, corrispondente cioè alla situazione reale, quale è data dalla esistenza di vari Stati nuovi, o già esistenti, per i quali il principio generale (e rispetto ad esso le disposizioni poste sul caso concreto rappresentano una deviazione, una eccezione) risulta essere quello di successione per tutti a titolo particolare.

Ritornando ora all'argomento da cui sono partito, il punto che mi interessa fissare è questo: che i sostenitori delle due tesi opposte sulla posizione giuridica dell'Italia nelle nuove provincie prima della legge di annessione sono poi in fondo d'accordo sul principio: che se esiste sovranità italiana sulle nuove provincie, resta escluso la possibilità della delibazione. Chi infatti ne afferma la necessità, lo fa essenzialmente in base al presupposto del preesistere di al-

tra sovranità nel territorio occupato, dimostrando implicitamente che nell'ipotesi diversa verrebbe meno la giustificazione stessa della tesi.

E siccome io voglio considerare la tesi estrema, posso addirittura limitarmi all' esame della situazione attuale, ad annessione già avvenuta, dove non è più luogo a dubbi di sorta circa la posizione giuridica delle province annesse. Le conclusioni per il caso tipico varranno *a fortiori* per il momento precedente. Ora io sostengo che, anche allo stato attuale, una interpretazione corretta dello spirito dell'istituto di delibazione sarebbe già di per sè sufficiente, senza l'intervento esplicito del legislatore, a ritenerlo applicabile anche agli atti giurisdizionali provenienti dalle magistrature delle nuove provincie: ma la medesima ragione giuridica deve soccorrere pure per il caso inverso, anche se le conseguenze potrebbero sembrare eccessive — circa l'analoga applicazione dei principii contenuti nel diritto processuale austriaco, per gli atti provenienti dalle vecchie provincie del Regno (1).

Per negar questa tesi è troppo poco arrestarsi al consueto argomento che la legge parla di sentenza straniera: ipotesi questa che non si riscontra nel caso attuale. Che gli organi sedenti nelle nuove provincie siano ormai organi dello Stato italiano è indubbio, per cui potrebbe apparire addirittura strano voler assoggettare ad un esame di recezione la loro attività, che è attività dello Stato italiano, da parte di organi dello stesso Stato.

(1) Contro, Cassazione di Roma, 23 maggio 1920 (in *Giurisprudenza Ital.*) col noto argomento: essere repugnante al concetto della sovranità ed alla stessa dignità dello Stato italiano che le magistrature del Regno vengano trattate dai tribunali costituiti nei territori (delle nuove provincie) alla stregua delle autorità giudiziarie straniere.

Non si potrebbe certo dire che le loro pronuncie abbiano solo un valore materiale, che in tanto acquistano valore formale nelle vecchie provincie in quanto organi di queste le rendono proprie. Resta del pari escluso quindi qualsiasi idea di sfiducia e nell'esercizio della loro attività e nell'ordinamento procedurale austriaco. Ma ciò non è tutto: e conviene procedere nell'esame. Ora è innegabile che la ragione d'essere fondamentale del giudizio di delibazione risiede in una difesa da parte dello Stato allo scopo di impedire che producano effetti nel proprio territorio pronuncie straniere che siano in contrasto col suo ordine e diritto pubblico (internazionale). Ebbene se la stessa ragione la ritroviamo nel caso concreto, una corretta interpretazione vuole che, dove ricorre lo stesso motivo, debba avere luogo la stessa conseguenza.

È qui che si presenta il grave problema della funzione dell'ordine pubblico tra le due legislazioni, problema che è stato oggetto di acute indagini recenti (1). Che notevoli disposizioni del diritto austriaco — in particolare in materia di diritto di famiglia e di successione — non possano essere applicate direttamente dai giudici delle vecchie provincie, è cosa facile a capirsi. Ma che si dirà per il caso di applicazione già avvenuto da parte delle magistrature delle nuove provincie? E' noto che la funzione dell'ordine pubblico è diversa fra le due ipotesi; più rigorosa per la prima, meno per la seconda (2). Ed allora il problema concreto:

(1) Vedi gli scritti cit. del DIENA e del VASSALLI.

(2) Altra cosa è infatti l'applicazione diretta di una legge straniera contraria all'ordine pubblico internazionale dello Stato del magistrato giudicante, altra cosa è il riconoscimento delle conseguenze e degli effetti che possono derivare da un'applicazione avvenuta all'estero di una legge di tale natura. Mentre l'applica-

« se giudici triestini hanno applicato leggi incompetenti secondo le norme di conflitto italiano (1) avrà valore una tale sentenza nel resto del Regno ? » E ancora: « se pur avendo applicato legge competente, la sentenza che ne sia in contrasto col nostro ordine pubblico, potrà produrre i suoi effetti ? » Si noti che questo secondo problema ha nella ipotesi in esame una portata meno ampia del precedente; non solo, ma in generale molti casi che si fanno in esso rientrare, se, esaminati più attentamente, dovrebbero essere formulati nei sensi del primo.

E' stato affermato che un siffatto conflitto di ordine pubblico è escluso in linea di principio. E' superfino notare che con ciò non si intende dire che le disposizioni del diritto austriaco contrarie al nostro ordine pubblico non abbiano più valore: e la recisa esclusione deriva dal fatto che se il legislatore ha conservato la legislazione austriaca mostra di voler rispettare l'ordine pubblico dalla medesima risultante, allo stesso titolo per cui vuole rispettato l'ordine pubblico del diritto delle vecchie provincie. La tesi cui accenno è invece la seguente: col mantenere, sia pure transi-

zione diretta di una legge straniera contrarià all' ordine pubblico dello Stato del magistrato giudicante non è assolutamente ammissibile, non è da escludersi invece che il magistrato possa riconoscere gli effetti giuridici derivanti da un' applicazione della legge stessa avvenuta all'estero per opera di giudici stranieri.

Così il DIENA, Principî di diritto internazionale, II, Napoli, 1917, pag. 57-68.

(1) Io accetto l'opinione del DIENA, Principî cit. pag. 447 che non può concedersi exequatur ad una sentenza straniera la quale contenga disposizioni che implichino l' applicazione d' una legge estera quando dovrebbe invece applicarsi, secondo le norme del diritto internazionale privato italiano, la legge italiana. La dottrina però non è concorde su questo punto.

toriamente, in date materie il diritto austriaco lo Stato italiano avrebbe genericamente, e implicitamente affermato, ma non meno necessariamente che in quelle leggi non v'è nulla che contrasti all'ordine pubblico del Regno. E' indispensabile precisare bene il senso di questa affermazione: essa ha un lato di vero, ma può coinvolgere anche un grave equivoco. Che il legislatore nostro, permettendo che continui ad esistere nelle nuove provincie il diritto austriaco, ammetta implicitamente che esso non è contrario all'ordine pubblico dello Stato, è tesi cui si può senz'altro sottoscrivere: ma è indispensabile aggiungere: « in quanto queste leggi si limitino a regolare determinate materie e in quanto ricevano applicazione nei nuovi territori. » Questa seconda parte dell'affermazione non ha bisogno di soverchie dimostrazioni: resta in principio esclusa una applicazione diretta, da parte di organi giurisdizionali delle vecchie provincie, di norme del diritto austriaco, contrastanti col nostro ordine pubblico, sia pure competenti a regolare quel rapporto.

Meno semplice è invece l'altra questione circa gli effetti di applicazione già avvenuta da parte dei tribunali delle nuove provincie.

Orbene se si pensasse solo all'ipotesi che il giudice triestino abbia male applicato le proprie norme di conflitto, coincidenti nel caso concreto con le nostre, facendo regolare quindi un rapporto da legge incompetente sia per il diritto austriaco che per l'italiano, convengo che questo non sarebbe un motivo sufficiente per ritenere giustificato un procedimento di delibazione: basterebbero per ciò i rimedi soliti delle impugnative previste per le sentenze emanate dai tribunali delle nuove provincie, ed, esaminate queste, si avrebbe una sentenza di giudice italiano passata in cosa

giudicata (1). Ma non dobbiamo dimenticare che le norme di conflitto del diritto italiano ed austriaco divergono (2)

(1) Il VASSALLI nel difendere la sua tesi ha tenuto presente prevalentemente questo momento e forse è questo il motivo che lo ha indotto a scusare financo la ragione d'essere d'un giudizio di delibazione.

Egli si riferisce concretamente all'ipotesi di sentenze di divorzio, e nei casi già avvenuti ammette che le decisioni delle magistrature delle nuove provincie non fossero fondate neppure in diritto austriaco, sebbene queste forse erano state portate a quelle conseguenze dal fatto che non soccorreva più un criterio sicuro di statuto personale, nel senso di cittadinanza, estendendo quindi l'applicazione del diritto austriaco a rapporti che esulavano dalla sua competenza.

Sulla sentenza della Corte di Appello di Genova, vedi CAVAGLIERI, nel *Foro italiano*, 1921, fasc. 5, pag. 210; e sulla stessa controversia, su quella della Cassazione di Torino (12 luglio 1921), ASCOLI, in *Riv. di diritto civile*, 1921, fasc. 4, pag. 521-525.

(2) Ho già accennato in quanti punti divergono i criteri di diritto internazionale privato del diritto austriaco ed italiano. Lasciamo pure da parte qui il punto di dubbio in materia di stato delle persone dove pur la lettera del codice austriaco non ci assicura affatto che le decisioni saranno conformi al principio di cittadinanza: si potrebbe avere — almeno in certe materie — una più rigorosa applicazione del principio di domicilio, con quali conseguenze è inutile rilevarlo. Prendiamo i casi più importanti in materia d'obbligazione e di diritto successorio.

Un contratto fra un cittadino delle vecchie provincie ed uno delle nuove, fatto a Trieste, sarà certamente dai giudici triestini regolato dal diritto austriaco (il cod. austr. dice esclusivamente, v. su questo anche DIENA o. c.), mentre se le parti avessero designato altra legge come regolatrice del contratto, il giudice italiano — poichè più lata è l'applicazione nel nostro sistema di diritto internazionale privato del principio dell'autonomia dei con-

tra di loro in misura notevole e per materie assai importanti; ed allora ecco il caso tipico che dobbiamo risolvere: «il giudice triestino ha correttamente applicato la legge austriaca che dichiarava competente il diritto austriaco, in casi in cui invece per il diritto italiano e quindi pel giudice del Regno competente sarebbe stato il diritto italiano?» *Quid juris?*

Per dimostrare che l'autorizzazione non potrebbe mai essere negata, anche se la sentenza avesse applicato norme di diritto austriaco in materie sottratte al suo impero, è stato fatto il seguente dilemma: o la sentenza ha applicato quelle norme discrepanti dall'ordine pubblico nostro nelle corrispondenti materie a rapporti che con quelle norme dovevansi regolare a termine dei principii di diritto internazionale privato conservato nelle nuove provincie, e ben fece la sentenza, e deve esserle riconosciuto ogni effetto nel regolamento dal caso deciso; ovvero la sentenza ha errato nel determinare il campo di applicazioni di tali norme del diritto austriaco e non sarà tuttavia il giudice di delibazione che potrà rilevarlo. Ma il dilemma non è esatto e non si

traenti — avrebbe applicato questa legge. E ancora per quanto riguarda l'obbligazione unilaterale contratta per es. da un cittadino delle vecchie province a Trieste, il giudice ivi sedente potrebbe ritenerla valida solo che una delle due leggi o statuto personale o la legge austriaca la dichiari tale: mentre essendo assente per noi tale criterio alternativo, per il giudice italiano il mantenere in vita tale obbligazione può significare avere ad essa applicato legge incompetente. E infine ipotesi ancora più grave: la successione di un cittadino delle vecchie provincie che lascia dei beni immobili nelle nuove provincie, sarà giudicata dai tribunali di queste ultime secondo il codice austriaco: ora una tale sentenza potrebbe avere valore di cosa giudicata in un ulteriore giudizio intentato nelle vecchie provincie del Regno?

sfugge all' obbiezione precisa : che senza dubbio nel primo caso ben fece il giudice triestino ad applicare, in base alle proprie norme di conflitto il diritto austriaco, ma altrettanto bene fa e deve fare il giudice delle vecchie provincie a non riconoscere alla sua pronuncia alcun valore, se non può dubitarsi, che valgono esclusivamente i criteri contenuti nelle norme di applicazione del Codice italiano. E' questo un caso tipico in cui fra tante divergenze di opinioni e critiche o consensi, entrambo le parti giudicanti avranno ragione, secondo la sfera di quello ordinamento giuridico in cui essi si mettono. E' una situazione anormale certo; ma finchè così è il diritto positivo non possono esservi dubbi su di essa.

Si ammetta piuttosto, se si riesce a dimostrarla, la tesi contraria: dell'applicabilità cioè anche per le nuove provincie delle norme di diritto internazionale privato del Codice civile italiano; ma ammettere la esistenza dei due sistemi di due norme di collisione, diversi nelle due parti del Regno, e non trarre le conseguenze che da questo corretto principio derivano, non si può assolutamente (1). E sorvolo

(1) Eppure il VASSALLI, osservando giustamente che la base della questione non è più processuale ma di diritto sostanziale, è poi favorevole al principio anche da me difeso che la estensione di applicabilità del diritto austriaco per i tribunali delle nuove provincie, deve essere determinata, per analogia, in base alle norme di conflitto del codice civile austriaco.

Queste norme, egli, ribadisce devono trovare applicazione sulla base di una finzione, finchè manchino norme le quali determinino i limiti di applicazione nello spazio del diritto preesistente conservato nelle nuove province, a quello stesso modo per cui da parte dei tribunali delle vecchie provincie troverà no applicazione nelle corrispondenti ipotesi gli art.li da 6 a 12 delle disposizioni preliminari. Ma è proprio quello che anche io sostengo, ma è appunto questa tesi che o'impone d'andare in avviso contrario.

poi sul caso inverso più caratteristico in cui il giudice triestino abbia errato nell' interpretazione delle proprie norme di conflitto, contrastanti alle nostre, dando, nell'ipotesi concreta, una soluzione conforme alle nostre: ebbene questo è un errore salutare, perchè proprio in grazia ad esso la sua sentenza avrà esecuzione nel rimanente territorio del Regno.

Nè alcuna seria obbiezione può costituire il fatto dell' unico organo supremo, la Cassazione di Roma anche per le sentenze delle nuove provincie. Perchè l' unicità dell' organo non pregiudica affatto la possibilità di una sua duplice costruzione: in quanto organo supremo dei tribunali delle nuove provincie deve attenersi alle norme contenute nell' ordinamento ivi vigente di cui anche esso fa parte; mentre nel caso opposto deve applicare le disposizioni della legislazione delle vecchie provincie, in base a cui hanno giudicato i tribunali di prima istanza. Ne consegue, in breve, che la Cassazione deve giudicare dell'applicazione corretta o meno di quelle stesse norme che hanno servito di fondamento alle decisioni delle magistrature di primo e secondo grado (1). Saranno poco estetiche pronuncie contraddittorie dello stesso organo giurisdizionale: ma finchè esso funziona in base a due ordinamenti giuridici diversi saranno inevitabili. Muti il legislatore la situazione attuale e cesserà solo allora l'insanabile contrasto.

Pochi cenni ora sull' altro caso di sentenza che pur avendo deciso in base a legge competente anche per il diritto italiano, sia in contrasto all'ordine pubblico nostro per il contenuto stesso della legge che ha applicato. Ritengo che ipotesi siffatte sui riguardi delle due legislazioni che esamino, siano molto scarse: si cita per es. il caso di sentenza del tribunale di Trieste che riconosce la esistenza di

(1) In senso cfm. ZITELMANN, o. c., pag. 402-403.

un vincolo fedecommissario su beni mobili esistenti nell'antico territorio del Regno in applicazione del Codice austriaco (legge personale del *de cuius* per le cose mobili).

Ebbene o si tratti di sentenza che abbia applicato diritto competente ma in contrasto col nostro ordine pubblico, ovvero, come io ritengo, si rientri nella tesi già discussa di sentenza in base a diritto incompetente, certo si è che una tale pronuncia non potrebbe avere valore nelle vecchie provincie. Ma dire che in questo caso non c'è bisogno di una pronuncia in sede di delibazione, perchè una tale sentenza non avrebbe mai valore nelle vecchie provincie per il fatto che ivi manca l'istituzione alla quale si tratterebbe dare attuazione: ossia che una sentenza non trae vita se non dall'esistenza degli istituti giuridici di cui fa applicazione, implica un equivoco: è la sentenza che applicando l'istituto contenuto nella legge austriaca mette in essere una situazione giuridica concreta, sia pure ignota alle nostre leggi. La legge italiana non ammette l'istituto del fedecommesso: la sentenza porrebbe i beni in quella situazione giuridica: non vedo perchè ci sarebbe bisogno che la legge italiana avesse un analogo istituto, dato che la legge austriaca potesse aver valore. Se fosse vera la tesi contraria, si arriverebbe a conseguenze estreme: in qualsiasi divario di legislazione, si dovrebbe negare applicazione alla legge estera, ogni qualvolta manca nella legislazione del giudice o integralmente quell'istituto o v'ha una sua parziale regolamentazione diversa. (La differenza tra i due casi sarebbe quantitativa, non essenziale).

Ma se una tale sentenza, come anche io penso, non può nel resto del Regno avere valore, e finchè il legislatore non adotti altro provvedimento, come accennerò in seguito, occorrerà senza dubbio una pronuncia per arrestarne l'efficacia: si è detto che sarà sempre possibile l'opposizione in

sede di esecuzione o un'azione di accertamento negativo: ma allora o questo è in sostanza un surrogato dell'istituto di delibazione, mutate le forme e la competenza, senza la garanzia di stabilità del giudizio di delibazione; o viene lasciato all'arbitrio delle parti e allora viene falsato il concetto dell'ordine pubblico il cui fine non è salvaguardare interessi privati ma essenzialmente quelli dello Stato.

Nella Commissione Reale per la sistemazione legislativa delle nuove provincie, da un illustre processualista nostro fu presentato uno schema di legge favorevole al giudizio di delibazione, di procedura più sollecita e con minori presupposti di indagine di quelli contenuti nel normale giudizio di delibazione.

La proposta sollevò critiche ed opposizioni che si riassumono in quelle cui ho accennato. Non è il caso qui di esaminarla minutamente: mi limito solo, giacchè ci mettiamo sul terreno *de iure condendo*, ad opporre una pregiudiziale.

Io sono d'avviso che se il legislatore interviene, la sua opera non deve essere indirizzata a perpetuare — sia pure in misura più limitata — una situazione che è politicamente sconveniente, quale è quella di inceppare lo svolgimento delle due connesse normali attività giurisdizionale e amministrativa (esecuzione) in due parti ormai dello stesso Stato, ma deve mirare senz'altro ad eliminare la causa che giustificherebbe il persistere di questa condizione di cose. Nè si creda che il provvedimento da adottarsi sia complesso e come tale per sua natura non sollecito. Bisogna essere ben chiari su questo punto.: se rimaniamo all'esame della condizione positiva presente, un procedimento di constatazione del contenuto della sentenza proveniente dalle nuove provincie si impone, e ciò non per sfiducia nell'operato giurisdizionale di organi italiani e tanto meno per qualsiasi ragione che possa sembrare politicamente poco simpatica, ma per un fatto es-

senzialmente tecnico: porre un riparo a ciò che legittimamente questi organi possono, anzi debbono, fare. Non si può procedere per salti nell'indagine di un sistema: da un lato bisogna pur trarre dall'esistenza di un ordinamento vigente tutte le conseguenze logiche che dal fatto stesso derivano nei riguardi dell'attività che devono spiegare gli organi chiamati ad applicarlo: dall'altro, mettendoci cioè dal punto di vista del secondo ordinamento coesistente non si può chiudere gli occhi alla necessità palese di applicazione di quel sistema di garanzia che il legislatore, per analoghe situazioni, ha predisposto. Ma se ci mettiamo sul terreno di una modificazione legislativa — che, almeno per questo campo, è addirittura urgente — essa deve essere fatta tecnicamente in modo tale da eliminare la ragione di essere di siffatta situazione. Orbene un esame attento dei rapporti concreti sull'oggetto su cui ho finora discusso ci conduce a questo risultato: la ipotesi prevalente e più frequente di sentenze pronunciate nelle nuove provincie che siano in opposizione col nostro ordine pubblico, è dovuta al fatto, da cui sono partito, della diversità e del contrasto fra le norme di conflitto delle due legislazioni: se i tribunali delle nuove provincie potessero giudicare sui rapporti che loro si presentano in base a leggi sostanziali competenti secondo le nostre disposizioni di applicazione e di rinvio, sarebbe grandemente eliminato il caso di sentenze in opposizione col nostro ordine pubblico.

E' superfluo dare delle indicazioni esemplificative: ma è sufficiente notare che, oltre il caso richiamato dell'istituto del matrimonio per quanto si attiene ai requisiti necessari, per contrario può dirsi che in tutte le ipotesi più importanti il problema si riduce sempre all'essere stata applicata ovvero no al rapporto giuridico la legge competente secondo il diritto italiano. Provvedimenti di autorità triestine p. es.,

in materia di dichiarazione giudiziale di morte (anche al di fuori delle ipotesi ora previste dalla legge nostra), di ricerca della paternità, in tutto il campo del diritto ereditario, patti successorî, testamenti congiuntivi, rinunzia ad eredità non ancora aperta ecc., una volta che si è sicuri che si riferiscono a persone o a rapporti che debbano essere regolati, in base al nostro diritto, dalla legge austriaca, non v'ha dubbio abbiano pieno valore in tutto il Regno. Si pensi poi che in molti casi in cui si parla di legge austriaca pur competente, ma in opposizione al nostro ordine pubblico, un esame più accurato ci mostrerebbe trattarsi anche qui di un caso di incompetenza, in quanto il rapporto per un aspetto di esso ricadeva sotto la *lex rei sitae*, lu modo che l'opera unificatrice eliminerebbe senz' altro la possibilità di presentarsi di siffatta sentenza. Orbene quali dei criteri di applicazione dovrebbe essa seguire? Esclusa senza altro una modificazione legislativa *ex novo* che dovrebbe essere molto ponderata e quindi necessariamente lenta, e poichè d'altra parte è innegabile la superiorità non solo tecnica ma anche sostanziale (1) del nostro sistema di diritto internazionale privato su quello austriaco, ritengo che il provvedimento più saggio sia quello di estendere le disposizioni preliminari del Codice italiano con quei rimaneggiamenti

(1) In materia di capacità, qualche ragione di convenienza è forse in favore del criterio della legge austriaca, di esaminare se l'atto del cittadino all' estero debba o no produrre conseguenza all'interno.

Pare eccessivo il principio rigoroso dello statuto di cittadinanza — quale è nel diritto italiano — quando si tratti di cittadini domiciliati in paese straniero e presumibilmente in modo duraturo, per atti che sono destinati a produrre le loro conseguenze all'estero

necessari per il raggiungimento dello scopo cui si mira (1). Il più importante di questo consiste certamente nello stabilire l'elemento sufficiente a determinare lo statuto personale: un nostro chiaro internazionalista propende per il criterio di domicilio, sia pur da definirsi in base a presupposti diversi da quelli normalmente assunti dal Codice italiano (2). Io però preferirei una formula precisa la quale limitasse l'applicazione del diritto austriaco come statuto personale agli ex-cittadini austriaci (e si intende bene, ai loro discendenti secondo le disposizioni della legge italiana sulla cittadinanza, caso che potrà acquistare importanza pratica se dovesse prolungarsi l'attuale stato transitorio del perdurare della legislazione austriaca) divenuti in seguito alla esecuzione del trattato di pace, cittadini italiani.

Così mentre da un lato si elimina il pericolo di fittizi cambiamenti di domicilio, possibili anche se più rigoroso dovesse essere il carattere di esso, e si dà una concezione di statuto personale rispondente allo scopo per cui il legislatore lascia persistere a vantaggio esclusivo dei nuovi cittadini una condizione di cose transitoria; dall'altro risulta chiaro che lo statuto personale quale è quello della legge austriaca, debba essere limitato ai cittadini già austriaci divenuti ora italiani, restando esclusi coloro che avendo acquistato la cittadinanza di altro Stato, dal suo diritto dovranno derivare il loro statuto personale stesso.

Resta la riserva dell'art. 12. Ora qui è bene chiarire l'indagine. Che una parte notevole di disposizioni del diritto austriaco, anche se richiamate, nella fattispecie, dalle nostre norme di conflitto, non possano essere applicate direttamente dai giudici delle vecchie provincie, non è mestieri

(1) Nello stesso senso DIENA, o. c.
(2) DIENA, l. c.

insistere: così per limitarmi a un luogo comune resta esclusa una pronuncia di divorzio ovvero un'opposizione a celebrare un matrimonio per impedimenti di carattere religioso, sebbene statuto personale degli individui fosse quello austriaco. In questo senso parmi indispensabile una esplicita formulazione del principio che leggi austriache contrarie al nostro ordine pubblico non riceveranno applicazione dai tribunali delle vecchie provincie (1). Non credo a questo proposito consigliabile il sistema di una enunciazione tassativa delle varie ipotesi (2), perchè a parte che i casi non sono così pochi come si potrebbe credere, non sono neppure semplici a definirsi — il che finirebbe per intralciare intanto l'opera

(1) Circa poi l'ipotesi inversa: dell'ordine pubblico, cioè, della legislazione austriaca rispetto il diritto italiano, è superfluo notare che, sul terreno de jure condendo, sarebbe assurdo ammettere da parte del legislatore italiano un tale rispetto della legislazione austriaca conservata da potere i magistrati delle nuove province precludere l'applicazione di qualche legge italiana competente, ma in contrasto coll'ordine pubblico del diritto austriaco. Una completa parità dei due diritti non può ammettersi in senso assoluto e questo deve essere un primo passo verso la progressiva opera di unificazione.

Da quanto precede deriva la seguente situazione per i tribunali delle nuove province: applicazione generale (salvo qualche eventuale riserva stabilita dal legislatore italiano) di tutte le disposizioni del codice austriaco, e reciprocamente di tutte le disposizioni del codice italiano secondo che siano dichiarate competenti in base alle norme di conflitto italiano.

Per i tribunali delle vecchie province: applicazione delle disposizioni del codice austriaco, richiamate dalle medesime norme di conflitto, purchè non siano in contrasto coll'ordine pubblico della legislazione italiana.

(2) Come propende il Diena.

di unificazione che è urgente — ed è poi più rispondente al concetto stesso di ordine pubblico una certa discrezionalità da parte dell'organo giudicante, più a contatto delle singole, mutevoli situazioni concrete.

Per quello invece che riguarda l'applicazione già avvenuta nel territorio delle nuove provincie di norme del diritto austriaco — sempre competenti — ma che per il loro contenuto, i nostri magistrati non avrebbero potuto direttamente applicare, non può certo dirsi che la sentenza che ne risulta, debba considerarsi in contrasto col nostro ordine pubblico, con l'estensione stessa del caso precedentemente esaminato, del richiamo cioè alla legge stessa. Rinvio per questo alla dottrina più autorevole circa la diversa funzione dell'ordine pubblico nell' ipotesi di applicazione diretta, o di riconoscimento di effetti di applicazione già avvenuta all'estero. Ritornando agli esempi già fatti non può considerarsi in contrasto col nostro ordine pubblico una sentenza di divorzio fra persone il cui statuto personale era l' austriaco, nè l' applicazione avvenuta da organi delle nuove provincie circa gli impedimenti al matrimonio per voti religiosi: chi non è influenzato da preconcetti politici non può negare questa seconda affermazione collo specioso argomento che l'indissolubilità di un tale vincolo suoni offesa alla personalità, quando esiste nel nostro ordinamento un analogo principio di indissolubilità di vincolo di natura civile. Non escludo però che possano esservi altri casi di conflitto tra sentenza austriaca e ordine pubblico italiano (per dirle brevemente), che anzi anche io ritengo col DIENA non essere sufficiente arrestarsi al solo dispositivo della sentenza; ma è mestieri non trascurare la legge che ha servito di base al giudizio; però non può negarsi che nell'ipotesi di sentenza il contrasto tra la legge che era stata applicata e il nostro ordine pubblico deve essere ben più grave di quello in cui

si tratti di applicazione diretta della legge stessa. Se si andasse in contrario avviso si finirebbe per rendere addirittura illusorio il valore di atti giurisdizionali stranieri. Ma se noi ci limitiamo all'ipotesi concreta, se esaminiamo cioè il contenuto delle due legislazioni, dobbiamo pure convenire che le possibilità di un contrasto così stridente in alcuna delle loro disposizioni, da ripercuotersi anche sul non riconoscimento degli effetti di una sentenza che le abbia concretizzate, sono molto scarse.

Si noti poi ancora che alcuni di quei casi in cui si parla di sentenza che ha applicato legge competente, ma in contrasto col nostro ordine pubblico, possono ridursi alla prima ipotesi di applicazione di legge incompetente. L'esempio che di solito viene addotto è quello di una sentenza che riconosca l'esistenza di un vincolo fidecommissario su beni mobili siti nell'antico Regno in applicazione del Codice Austriaco (legge personale del *de cuius*). Ma domando: la qualificazione di questo rapporto è di diritto successorio o entra nel campo dei diritti reali? È chiaro che se si ammette la seconda tesi non è più la legge della successione competente, bensì quella di situazione.

E ricordo qui la giusta osservazione dell'ANZILOTTI (1) che altro è il regolamento della successione ed altra la questione se certi beni facciano o no parte della successione.

E la costituzione di beni speciali fedecommissari che altro vuol dire se non la sottrazione di quei beni alla devoluzione ereditaria?

Del resto, aggiungo, se vi è qualche caso in cui possono aversi delle sentenze dalle nuove provincie che pure avendo applicato diritto competente, risultino egualmente in

(1) ANZILOTTI, *Corso di diritto internazionale privato.*, Roma, 1918, pag. 365.

contrasto col nostro ordine pubblico, ritengo che il numero di essi sia così limitato, che può essere l' inconveniente eliminato con singole disposizioni particolari del legislatore per l'ordinamento austriaco: se si volesse affermare per queste ipotesi — dato che vi siano — scarsissime la necessità di un controllo generale sulle sentenze delle nuove provincie, osservo che il mezzo eccede lo scopo e che gli inconvenienti che si perpetuano sono più gravi di quelli che si vorrebbero evitare e che, poi — come dicevo — si possono evitare con disposizioni particolari, transitorie (1).

Riassumendo ora le nostre osservazioni precedenti in tesi di una modificazione legislativa nel senso prospettato, possiamo avviarci ormai a questa conclusione. Una volta che siamo sicuri che per i tribunali delle due parti del Regno, identici sono i criteri di applicazione di legge nello spazio è esclusa la possibilità — in diritto — di una sentenza che abbia deciso in base a norme non competenti a regolare il rapporto; è eliminata notevolmente ancora la possibilità di sentenza in contrasto con il nostro ordine pubblico, e cade in conseguenza la ragion d'essere di un giudizio di delibazione, in quanto, (escluso che con esso si debba svolgere un controllo sulla attività giurisdizionale di organi italiani, o sulla bontà del sistema processuale austriaco, già noto al legislatore italiano) non si è più in tesi di esaminare quali norme di conflitto abbiano potuto legittimamente applicare i tribunali delle nuove provincie, ma, caso mai, se le ideu-

(1) Se il Diena intende riferirsi solo a questa seconda ipotesi di contrasto di sentenze (ossia d' applicazione già avvenuta da parte dei giudici delle nuove provincie) col nostro ordine pubblico, e non di opposizione all'applicazione diretta di leggi austriache da parte dei nostri magistrati sono anche io favorevole alla tesi che si proceda con deroghe espresse e specifiche del legislatore.

tiche norme di applicazione siano state o no correttamente interpretate. Ma questo non è compito della delibazione, ma del regolare procedimento da svolgersi davanti agli organi d'appello.

Signori e Signore,

Poichè si volle dare a me l'onore di tenere il discorso inaugurale del nuovo anno accademico, parvemi che l'argomento su cui vi ho trattenuto, fosse degno della vostra attenzione, come quello che per i nostri studi giuridici avrà la sua ragione di essere esaminato e discusso, finchè non intervenga l'opera del legislatore a darvi la definitiva statuizione. E scegliendo il tema dei conflitti fra le due legislazioni ho anche creduto di essere nella vera orbita affidata a questa suprema officina intellettuale quale è e deve essere vieppiù la Facoltà di scienze economiche e commerciali di Trieste. Ogni Istituto di alta cultura ha un compito generale da assolvere, ed è quello d'essere il maggiore organo propulsore d'ogni progresso morale e materiale, la palestra di tutte le dottrine, la forza che alimenta l'ascensione spirituale dei popoli. Qui gli uomini cercano di penetrare nell'intima ragione delle cose, qui si preparano le più larghe e libere espansioni di vita, le audacie innovatrici verso il futuro, qui si elabora e si arma la signoria dell'uomo sulla natura. Ognuno concorre a questa opera come può e i frutti del lavoro collettivo si possono anche raccogliere in un lontano futuro.

Ma accanto a questo compito generale, ve ne è uno speciale di ogni singolo istituto, compito al quale sono le-

gati dei frutti più immediati. Ora per la nostra Scuola questo compito lo sentiamo e ci proponiamo di assolvere. La nostra scuola non solo deve preparare le nuove generazioni a mantenere alta la tradizione di Trieste nelle industrie e nei commerci, ma deve anche essere l' animatrice intellettuale dell'attività cittadina in tutta la sua espansione per terra e sui mari.

Ed anche nel campo del diritto il suo compito è bello e luminoso.

La parte migliore di un patrimonio giuridico e amministrativo, forgiato da una lunga esperienza, costruito con materiali moderni non deve andar perduto o sminuito in una troppo frettolosa opera di unificazione, ma almeno deve essere difeso e additato alle altre regioni d'Italia.

Ecco anche nel campo di diritto, del futuro lavoro legislativo i titoli d' onore di questa Scuola, che è circondata dall' affetto della cittadinanza, dal favore del Governo e degli Enti locali, e che trova in voi, giovani carissimi, coloro che ne diffonderanno qui e nelle regioni vicine lo spirito animatore.

I.

L'istruzione superiore commerciale in Italia

Il R. Istituto Superiore di Trieste è stato costituito in un periodo particolarmente fortunato per l'insegnamento superiore commerciale. Nell'ultimo quadrienno infatti i cinque istituti di Stato, già esistenti nelle vecchie provincie del Regno (a Venezia, Bari, Genova, Roma e Torino) avevano visto moltiplicarsi in proporzioni enormi il numero dei loro studenti, saliti complessivamente da meno di 1000 a più di 3500. Una così improvvisa fortuna è stata bensì determinata, in misura sensibile, dalle conseguenze materiali e psicologiche della guerra, che hanno indotto moltissimi giovani a scegliere quel tipo di studi che potesse condurli più rapidamente e sicuramente alla conquista di una occupazione rimunerativa. Ma vi ha anche senz'alcun dubbio contribuito la tendenza diffusasi in questi ultimi anni, sull'esempio della Germania, in gran parte d'Europa, a preferire gli studi di scienze applicate a quelli di scienze pure; tendenza dimo-

strata chiaramente in Italia dalla fortuna che al pari degli Istituti Superiori di studi commerciali vi hanno incontrato negli stessi anni le scuole di medicina e le scuole di applicazione per gli ingegneri, mentre scemava la frequenza nelle Facoltà di Giurisprudenza, di Lettere e di Scienze.

A questa tendenza corrispondeva l'ordinamento dato ai nostri Istituti dalla Legge 20 Marzo 1913, che mirava ed in parte era riuscita a trasformare le vecchie scuole superiori di commercio, di carattere prevalentemente professionale, in iscuole di applicazione, in cui lo studio delle materie tecniche trovasse non solo il suo complemento, ma il suo fondamento logico e naturale nello studio delle discipline economiche e giuridiche.

La fusione dei due caratteri, scientifico e professionale, costituisce la difficoltà più grave di tutte le scuole di applicazione, sia di quelle di commercio, come di quelle di medicina e di ingegneria, e le espone al pericolo di assumere un carattere enciclopedico e superficiale, del tutto rovinoso per i fini scientifici della scuola, ed inutile se non anche dannoso per i suoi fini professionali.

Ma in realtà nei nostri Istituti superiori la scelta delle materie è stata fatta in modo che tale pericolo può essere facilmente evitato, quando l'insegnamento sia affidato a persone che, ad una congrua preparazione e ad una mentalità scientifica, uniscano una esatta percezione dei fini che deve proporsi la scuola, e dell'indirizzo e delle proporzioni che esse devono perciò assegnare al loro insegnamento. A mano a mano infatti che si è andato migliorando il reclutamento del personale insegnante, *scelto ormai con tutte le garanzie ed alle identiche condizioni con cui si recluta il personale universitario*, si va manifestando sempre più chiaramente la possibilità di armonizzare i due fini assegnati ai

nostri Istituti, il fine cioè scientifico di preparazione agli studi economici ed il fine pratico di avviamento all'esercizio delle funzioni più elevate dell'attività commerciale.

Al primo fine concorre direttamente tutto un gruppo di materie, di cui è evidente la stretta e logica coordinazione: l'*Economia politica*, la *Scienza delle Finanze*, la *Statistica demografica ed economica*, la *Politica commerciale*, la *Storia del commercio*, il *Diritto commerciale* permettono infatti agli studenti dei nostri istituti di considerare il fatto economico nel suo aspetto teorico, nelle sue applicazioni statistiche e storiche e nella sua disciplina giuridica, in una forma così completa, come non avviene in alcun altro ordine di scuole; mentre la *Matematica Finanziaria* e la *Statistica metodologica* offrono loro uno strumento prezioso di ricerca e di rielaborazione scientifica; e la *Geografia economica*, la *Merceologia*, gli insegnamenti istituzionali di *Diritto pubblico e privato* e le stesse materie più strettamente professionali, come la *Ragioneria* e la *Tecnica bancaria e mercantile*, concorrono tutte con grande efficacia al medesimo fine, abituando sempre meglio i giovani studiosi a sottoporre le teorie al severo controllo dei fatti e mettendoli in contatto diretto con la vita e col mondo degli affari.

Assai più difficile è il raggiungimento del fine pratico assegnato ai nostri istituti, che si vedono esposti per questo lato alle critiche di quanti pretenderebbero che ne uscissero degli amministratori provetti per ogni genere di azienda. In realtà la scuola non può e non potrà mai sostituirsi alla pratica professionale: la scuola potrà offrire ai futuri commercianti qualcuno di quegli strumenti più necessari e di uso più comune, che fuori di essa difficilmente potrebbero procurarsi; essa potrà insegnar loro, in forma generale, il metodo per organizzare amministrativamente i vari

tipi di azienda, ma non potrà in alcun modo scendere ai particolari delle singole amministrazioni e della loro tecnica, senza correre il rischio di aggravare in misura irreparabile quel carattere encicopledico ed antieducativo che già le viene rimproverato.

I nostri istituti, come tutte le scuole, debbono avere sopratutto un carattere formativo; essi debbono curarsi di creare nei loro studenti la mentalità economica, l'attitudine cioè ad osservare ed a spiegarsi i fenomeni della vita economica, attitudine che è ugualmente necessaria per chi li consideri a scopo di studio come per l'uomo di affari che se ne occupa a scopo pratico.

Soltanto per questa via la duplicità dei fini dei nostri istituti si può comporre in una unità organica, ed è la strada per cui essi si sono messi ormai decisamente e con risultati che ci sembrano assai promettenti.

II.

L'istruzione superiore commerciale a Trieste

Il R. Istit. Super. di Trieste, sorto sulla base di una Scuola Superiore di Commercio, la quale contava mezzo secolo di vita e che, sebbene limitata forzatamente nella sua attività e nella sua forza di attrazione dalla modestia dei suoi mezzi finanziari e dalla lingua d'insegnamento, s'era tuttavia acquistata una favorevole fama come istituto professionale, *è oggi completamente eguagliato agli altri istituti superiori del Regno per le materie d'insegnamento, per l'ordinamento degli studi, per il titolo di Dottore in scienze economiche e commerciali che esso può rilasciare*; è dotato di mezzi fi-

nanziari assai larghi per merito sopratutto dello Stato, il quale ha subito compreso i nuovi doveri che gli imponeva, anche nel campo dell'insegnamento, l'annessione del massimo emporio dell' Adriatico; e non solo ha prontamente aderito, ma è venuto incontro, spesso prevenendole, alle domande degli enti locali per l' ampliamento e la trasformazione della vecchia Scuola, intuendo quale funzione potesse esercitare in Trieste italiana un istituto di grado universitario, che fosse nello stesso tempo un centro di osservazioni e di studi economici ed un seminario di uomini di affari forniti delle attitudini e delle cognizioni necessarie per l'esercizio del commercio internazionale.

Trieste infatti, anche dopo la sua annessione all'Italia, ha caratteristiche e funzioni sostanzialmente diverse da tutti gli altri porti italiani. Mentre Genova, pur conservando la maggior mole di traffici, mantiene un carattere prevalentemente nazionale; mentre Venezia sembra destinata a diventare sopra tutto un grande porto regionale, in cui sbocchi il traffico di tutto il bacino inferiore del Po, Trieste dovrà seguitare ad essere il punto di contatto fra l'Oriente e l'Occidente, il centro naturale di attrazione dei traffici della Penisola Balcanica, dell' Asia Minore e dell' Egitto con l' Europa Centrale e con gran parte d'Italia. A questa funzione la chiamano una tradizione, ormai più che secolare, la preparazione, la composizione e le relazioni del suo ceto commerciale, e tutta la mirabile organizzazione del suo porto, delle sue società di navigazione e di assicurazione e di tutto il suo ambiente mercantile. Per questa sua funzione che, indipendentemente dalle vicende politiche, dovrà necessariamente riattivarsi ed intensificarsi, quando il mondo orientale sia ritornato alle sue condizioni normali, Trieste può sempre a buon diritto considerarsi l'erede della Sere-

nissima e, come questa nell'età del Rinascimento era considerata dai grandi mercanti della Germania del sud come l'Università a cui essi mandavano i loro figli per apprendervi i segreti del commercio internazionale, così Trieste potrà attirare i futuri commercianti del centro e dell'oriente d'Europa, che vogliano compiere la loro istruzione ed il loro garzonato in un grande centro di traffici internazionali; e così il nostro Istituto, mentre potrà ricevere un beneficio inestimabile dall' ambiente eminentemente commerciale in cui esso vive, potrá rendere a questo ambiente dei servizi non meno preziosi, completandone con l' opera propria la forza di attrazione e di espansione.

Per rispondere a queste necessità e per meglio adattarsi all' ambiente sarebbe stato forse opportuno che agli ordinamenti degli studi nei nostri Istituti si fosse lasciata una maggiore libertà ed elasticità; ma se nella Legge del 1913 si è creduto di dover imporre a tutti gli Istituti, per maggiore garanzia della serietà del titolo dottorale che da essi veniva rilasciato, la perfetta uniformità delle materie obbligatorie d' insegnamento, per fortuna si è lasciato poi la possibilità, con l'istituzione d'insegnamenti complementari e di un quarto corso complementare di specializzazione, di ristabilire una certa diversità da scuola a scuola.

Per Trieste una prima differenziazione si è già compiuta con la istituzione di una *Cattedra speciale di Diritto marittimo* e con la scelta delle lingue moderne, decretando di insegnarvi, oltre alla lingua francese, inglese e tedesca, comprese nel programma di tutti gli Istituti, anche le lingue slave che meglio servono ai rapporti coi paesi del retroterra immediato e dell'Europa Orientale, *(serbo-croata, ceko slovacca e russa)* e la lingua e letteratura italiana per dar modo agli studenti stranieri che già frequentano numerosi il

nostro istituto, di conoscere più intimamente il pensiero e la vita del paese che li ospita e di simpatizzare con esso. Ed è nei propositi di chi governa la scuola di istituire al più presto anche l'insegnamento del *greco moderno* e di *altre lingue orientali*, con fini prevalentemente pratici e commerciali.

Ma assai meglio che col semplice strumento delle lingue moderne si è inteso di adattare l'indirizzo dell'Istituto alle condizioni particolari del commercio triestino con la scelta delle sezioni speciali da comprendersi nel IV corso complementare, a cui potranno accedere come studenti ordinari tutti gli studenti dei R. Istituti Superiori di Studi Commerciali, che abbiano superati gli esami dei primi tre corsi di studio e come uditori tutte le persone che per ragioni di studio o di professione si interessino alle materie che vi saranno trattate. Le sezioni a cui si è data per ora la preferenza e che sono già approvate per Decreto Reale sono tre: *Assicurazioni, Trasporti ed Esportazione.*

Sull'opportunità di corsi speciali in materia di *Assicurazioni* non vi è certo bisogno di dilungarsi, in una città che da un secolo è la culla di due grandi società assicuratrici, che non sono soltanto i due istituti più potenti che operino in Italia, ma sono fra le più antiche ed accreditate del mondo.

Per la lunga tradizione, per l'esperienza e la selezione che di generazione in generazione s' è andata formando nel personale di ufficio, produttivo ed amministrativo delle due grandi società, Trieste può diventare un grande centro di studi in tale materia, prezioso sopratutto per i paesi nuovi e per gli Istituti di Stato che dovunque vanno sorgendo e che sentono urgente il bisogno di un personale addestrato

così nel lato tecnico, come in quello amministrativo di questo ramo di affari così diverso da tutti gli altri.

L' importanza nazionale che una tale sezione può assumere a Trieste è stata ben compresa dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle due grandi Compagnie Triestine — le Assicurazioni Generali e la Riunione Adriatica — che hanno concesso subito tutto il loro appoggio, e non soltanto morale, e che al buon funzionamento di questa sezione concorrono col loro consiglio e con la concessione dei loro migliori e più colti funzionari per l' insegnamento delle materie tecniche, mentre quello delle materie giuridiche, economiche e matematiche è affidato a professori dell' Istituto od a specialisti di fama riconosciuta, che sono chiamati dalle Università ed Istituti superiori per brevi corsi straordinari. *L' Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha creato per gli studenti del corso speciale delle Assicurazioni sei borse di studio annuali di L. 3000 ciascuna.*

Ma se il corso delle Assicurazioni trae la sua ragione d'essere da un ramo tradizionale dell' attività commerciale di Trieste, la *Sezione trasporti ed esportazione* è creata per i bisogni di ciò che costituisce l' essenza di tutta questa attività, per dare alla scuola quelle caratteristiche che sono richieste da un grande emporio marittimo, che vive principalmente del traffico internazionale. Col concorso delle grandi società di navigazione e delle maggiori imprese di spedizioni si darà in questa sezione, nei limiti che siano compatibili con le possibilità di una scuola, le nozioni più necessarie sulla tecnica commerciale dei trasporti per mare e per terra, sulle tariffe, sui servizi e le legislazioni doganali; e la parte tecnica sarà completata, ordinata e lumeggiata da corsi di economia e diritto dei trasporti,

sul commercio di esportazione e sulle condizioni geografiche e merceologiche dei paesi con cui principalmente devono esercitarsi i traffici dell'emporio di Trieste.

Quando poi sia superata la crisi che oggi renderebbe meno opportune altre specializzazioni, i due corsi saranno completati da una sezione bancaria, richiesta anch'essa dalla importanza decisiva che i grandi istituti di credito sono andati assumendo nel commercio internazionale; e così completata, la scuola riuscirà in breve a corrispondere in modo soddisfacente alle esigenze dell' emporio triestino.

Inoltre è in corso l' istituzione di una sezione di importanza singolare sulla *Pubblica Amministrazione*. Aperta ai laurati degl'Istituti superiori di Commercio la via ai concorsi nella *Carriera amministrativa, diplomatica, consolare* e *coloniale* è di evidente necessità che quanti intendono seguire queste carriere ricevano dall' Istituto, non solo la preparazione generica per le medesime, a cui provvede il programma di studi dei primi tre anni, ma anche la preparazione specifica delle materie, che formano oggetto dei concorsi di ammissione a tali carriere. Solo una tale preparazione specifica può porre i laureati degli Istituti Superiori di Commercio in una condizione di vantaggio rispetto ai laureati in giurisprudenza. A tale scopo intende precisamente provvedere la Sezione della *Pubblica Amministrazione*, che ordinata con originalità e modernità di criteri, sarà il migliore seminario di preparazione per quanti intendono entrare nelle carriere dello Stato.

III.

Ordinamento didattico e norme per gli studenti

1. ORDINE DEGLI STUDI. — Le materie d'insegnamento sono distinte in fondamentali e complementari o facoltative. Le materie fondamentali, obbligatorie per il conseguimento della laurea, sono distribuite nel modo seguente:

1. *corso.* — Istituzioni di commercio — Istituzioni di diritto privato — Istituzioni di diritto pubblico — Economia politica — Statistica metodologica; demografia — Geografia economica e commerciale — Storia del commercio — Matematica finanziaria — Computisteria e ragioneria generale ed applicata.

2. *corso.* — Diritto commerciale e marittimo — Scienza delle finanze; diritto finanziario — Statistica economica — Geografia economica e commerciale — Merceologia — Matematica finanziaria — Ragioneria generale ed applicata — Tecnica commerciale (Tecnica bancaria e mercantile o Banco modello).

3. *corso.* — Diritto commerciale e marittimo — Diritto industriale — Diritto internazionale — Politica commerciale e legislazione doganale — Merceologia — Tecnica commerciale.

4. *corso — (Complementare di specializzazione).*

A) ASSICURAZIONI:

Diritto delle assicurazioni — Economia delle assicurazioni — Statistica delle assicurazioni — Matematica attuariale — Tecnica delle assicurazioni, trasporti, incendi — Assicurazioni sociali.

B) BANCHE:

Economia della moneta e del credito — Tecnica bancaria — Legislazione sulle banche, sul credito e sulle operazioni di borsa.

C) ESPORTAZIONE E TRASPORTI:

Economie dei trasporti — tecnica mercantile dei trasporti marittimi e ferroviari — tecnica doganale — tecnica del commercio di esportazione — diritto marittimo — Geografia economica — Merceologia.

D) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

Diritto costituzionale — Diritto internazionale — Diritto amministrativo e scienza dell'Amministrazione—Scienza delle finanze e contabilità di Stato — Storia diplomatica e coloniale — Geografia commerciale e coloniale.

Ad ogni insegnamento sono di regola assegnate tre ore settimanali, cui possono essere aggiunte alcune ore di esercitazioni.

Oltre a queste materie sono insegnate in tutti tre gli anni le lingue *italiana*, *francese*, *tedesca*, *inglese*, *czeco-slovacca*, *russa* e *greca*.

Gli studenti, che abbiano compiuto le scuole medie con una lingua d'insegnamento diversa dall'italiana, saranno obbligati a frequentare per tre anni i corsi di lingua e letteratura italiana, oltre a quelli di due delle lingue straniere insegnate nell' istituto e diverse da quella ch'era la lingua d'insegnamento della scuola da cui essi provengono.

Gli studenti invece, che siano stati licenziati da una scuola media italiana, devono frequentare i corsi di tre lingue straniere a loro scelta.

Gli esami di lingue devono essere sostenuti alla fine di ogni anno, ed in una stessa sessione non si può sostenere più di un esame di una stessa lingua.

2. Anno scolastico, esami e vacanze. — L'anno scolastico comincia il 16 ottobre. Le lezioni si iniziano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno.

Gli esami si tengono in due sessioni: estiva ed autunnale. La prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

Le vacanze, nel corso dell' anno scolastico, comprendono; oltre le domeniche e tutte le feste riconosciute dallo Stato, 12 giorni per Natale e Capo d'anno e 18 giorni complessivamente per Carnevale e Pasqua.

3. Iscrizioni. — Fra l' 1 agosto e il 5 novembre dovranno essere presentate alla Segreteria dell'Istituto le domande d'immatricolazione e d' iscrizione. Solo per giustificati motivi da riconoscersi dal Direttore tali domande potranno essere accettate fino al 30 novembre.

Possono ottenere l'iscrizione come *studenti* coloro che abbiano conseguito, in una scuola regia o pareggiata del Regno, la licenza del liceo classico o moderno (Ginnasio superiore, o Ginnasio reale superiore), o di una delle sezioni dell' Istituto Tecnico o del Nautico (Reale superiore, o Accademia Nautica), o dell' Istituto Commerciale (Accademia di commercio).

Sono pure ammessi come studenti i giovani italiani o stranieri che abbiano compinto all'estero un corso di studi secondari, che sia titolo sufficiente per l'ammissione a scuole universitarie nello Stato, nel quale lo hanno compiuto, ed i giovani licenziati da una scuola italiana all' estero, che siano ritenuti capaci di seguire con profitto gli studi universitari. In entrambi i casi dovrà essere udito il parere

del Consiglio accademico e del Consiglio superiore per la Istruzione Commerciale.

La domanda di iscrizione al 1° anno *(immatricolazione)* in carta bollata da 1 lira dovrà contenere, oltre al nome, cognome e paternità dello studente, le indicazioni del luogo di nascita, della residenza della famiglia e delle tre lingue estere prescelte come obbligatorie dallo studente. Essa dovrà essere corredata dalla *fotografia dello studente*, dalla *fede di nascita*, dal *titolo di studi secondari*, e dalla quietanza di pagamento della tassa d' immatricolazione, della prima rata della tassa annuale d' iscrizione, e dell' importo (L. 5.00) del libretto d'iscrizione.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono la licenza nella sessione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. *Questo certificato però deve essere sostituito nel corso dell'anno dal diploma originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso.*

La domanda d'iscrizione al 2° od al 3° anno, in carta bollata da una lira, deve essere inviata al direttore pure fra il 1° agosto ed il 5 novembre, e deve essere corredata dalla quietanza di pagamento della prima rata della tassa annuale d'iscrizione.

Agli effetti del *rimando del servizio militare al 26° anno di età* l'immatricolazione e l'iscrizione nei R. Istituti Superiori di Studi Commerciali hanno lo stesso valore che la immatricolazione e l'iscrizione presso qualunque Università od istituto universitario.

Per essere ammessi come *uditori* non è necessario presentare alcun documento di studi precedenti. Però gli studi fatti dall'uditore e gli esami da lui eventualmente sostenuti

non hanno alcun valore legale e non potranno essere convalidati per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l'ammissione ai corsi in qualità di studente.

4. Passaggio da altri istituti od Università. — I laureati da una delle facoltà o dagli Istituti universitari potranno essere iscritti al 2° anno. Essi debbono però superare gli esami speciali su tutte le materie per le quali non li abbiano già superati durante il corso universitario.

I laureati in giurisprudenza dovranno sostenere gli esami speciali in Ragioneria, Matematica Finanziaria, Geografia, Storia del Commercio, Politica Commerciale, Merceologia, Banco Modello, Statistica (di un solo anno), Diritto commerciale, marittimo ed industriale (di un solo anno) e lingue estere. Sono dispensati dagli altri esami speciali.

Agli studenti che provengano da Istituti Superiori dell'estero saranno concesse particolari agevolazioni, sia per quanto riguarda la durata del corso sia per la dispensa da singoli esami speciali a seconda della diversa indole degli studi compiuti, e secondo che sarà deciso caso per caso dal Ministero d'Industria e Commercio su proposta del Consiglio Accademico del nostro Istituto e sentito il parere del Consiglio Superiore per l'Istruzione commerciale.

Da uno qualunque dei R. Istituti Superiori di Studii Commerciali (Bari, Genova, Napoli, Roma, Torino, Venezia) lo studente può passare liberamente al nostro e vice versa entro i primi due mesi dell'anno accademico, trascorso il quale termine spetta al Direttore di accordare il congedo quando ritenga giustificata la domanda.

Il passaggio non importa pagamento di tasse d'immatricolazione e d'iscrizione, ma soltanto della differenza, qua-

lora nell' Istituto pel quale si è chiesto il trasferimento si esigano tasse superiori a quelle dell' Istituto abbandonato.

5. Esami speciali e di laurea. — Gli esami delle singole materie si dànno alla fine di ogni anno anche per le materie divise in più anni. È lasciata tuttavia facoltà allo studente di sostenere in una sola sessione gli esami di una materia biennale, tranne che per le lingue estere, per le quali gli esami annuali devono essere superati in sessioni distinte.

Per presentarsi agli esami speciali lo studente deve aver ottenuto l'attestazione di frequenza nella materia a cui l'esame si riferisce. Lo studente che venga riprovato non può ripetere nella stessa sessione la prova fallita.

Gli esami sono soltanto orali per tutte le materie tranne che per le lingue estere e il banco modello, che comprendono una prova scritta ed una orale. Per essere ammessi alla prova orale bisogna aver ottenuto almeno 5 punti nella scritta, e lo studente che cada nella prova orale deve ripetere anche la prova scritta.

Lo studente che non abbia superato gli esami sulle materie propedeutiche non può essere ammesso a sostenere l'esame su quelle che presuppongono la loro conoscenza.

Gli insegnamenti di lingue del 1° corso sono considerati come propedeutici a quelli del 2°, e così quelli del 2° rispetto a quelli del 3°. Sono anche considerati come propedeutici gli insegnamenti delle istituzioni di diritto privato rispetto al diritto commerciale, marittimo ed industriale; della economia politica e della statistica metodologica rispetto alla scienza delle finanze, alla statistica economica ed alla politica commerciale; delle istituzioni di diritto pubblico rispetto al diritto internazionale.

Per essere ammesso all'*esame di laurea*, nella sessione estiva o nella sessione autunnale, il candidato, che abbia ottenuto l'approvazione in tutti gli esami speciali per le materie obbligatorie deve presentare, entro il termine stabilito dal Consiglio Accademico, la domanda in carta bollata da una lira, accompagnata da tre copie della tesi scritta, dal titolo delle due tesine orali e dalla quietanza della sopratassa dell'esame di laurea.

L'argomento della tesi scritta può essere scelto liberamente fra le materie obbligatore, tranne le istituzioni di diritto privato e pubblico e la statistica; quelli delle tesine orali possono essere scelti fra tutte le materie insegnate nell'Istituto, esclusa la materia a cui si riferisce la tesi scritta.

Tutti gli esami sono pubblici.

6. Tasse scolastiche. Dispense. — Le tasse scolastiche sono le seguenti:

Tassa di immatricolazione . . .	L. 150.—
» d'iscrizione annuale (pagabile in 2 rate)	» 370.—
Sopratassa annuale per gli esami speciali	» 50.—
Sopratassa per ogni esame fallito.	» 20.—
Tassa per gli esami di laura . .	» 150.—
Sopratassa per il rilascio del diploma di laurea	» 75.—
Tassa di frequenza annua per ciascuna materia per gli *uditori* .	» 50.—

Ogni studente deve inoltre pagare all'atto della im-

matricolazione L. 5. — per il libretto d'iscrizione e per la tessera di riconoscimento.

Gli studenti di disagiata condizione economica, che fanno domanda d'iscrizione al 1° corso, quando nell'insieme delle prove dell'esame di licenza richiesto per l'iscrizione abbiano riportato una media di $^9/_{10}$ od una classificazione giudicata equipollente da un voto del Consiglio Accademico, possono ottenere la *dispensa totale* dalle tasse del 1° corso, compresa quella d'immatricolazione. Quando nell'insieme delle prove anzidette abbiano riportato una media di $^8/_{10}$, possono ottenere la *dispensa da metà* delle tasse stesse.

I laureati di una facoltà od istituto universitario che si iscrivono all'Istituto Superiore e siano di disagiate condizioni economiche, possono ottenere analoghe dispense qualora dimostrino di aver riportato nel complesso degli esami di laurea e degli esami speciali dell'ultimo biennio rispettivamente una media di $^9/_{10}$ e di $^8/_{10}$ a seconda che aspirano alla dispensa totale o parziale.

Negli anni successivi al 1°, lo studente può ottenere uguali dispense, quando abbia superati tutti gli esami speciali sulle materie obbligatorie per l'anno precedente, conseguendo una media complessiva di $^9/_{10}$ e non meno di $^8/_{10}$ in ciascuno esame se aspira alla dispensa totale, ed un minimo di $^8/_{10}$ in ciascon esame se aspira alla dispensa parziale.

La dispensa totale o parziale dalla sopratassa di laurea può essere ottenuta dallo studente che abbia conseguito negli esami speciali dell'ultimo anno le stesse votazioni che si richiedono per gli anni precedenti.

Le domande per la dispensa dalle tasse devono essere corredate da un attestato della Giunta del Comune in cui

ha domicilio la famiglia dello studente e da un attestato dell'agente delle imposte che certifichino lo stato della famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

IV.

Collocamento dei laureati dagli Istituti Superiori.

La maggior parte dei laureati in scienze economiche e commerciali si dedica alle libere carriere delle banche e dei traffici; ma larghissimo campo di attività si apre loro anche nella carriera direttiva dei pubblici uffici, riservata finora ai soli laureati in giurisprudenza. Con R. Decreto 27 novembre 1919, n. 2577, confermato ed in piccola parte modificato dal R. Decreto 7 Aprile 1921, n. 505, si sono ammessi infatti, alla stessa stregua dei laureati in giurisprudenza, i laureati in scienze economiche e commerciali ai concorsi per la carriera di I. categoria (direttiva) in tutti i Ministeri, tranne quelli dell' Interno, della Giustizia, della Istruzione Pubblica e dei Lavori Pubblici. E con altro R. Decreto 13 marzo 1921, n. 659, la laurea in scienze economiche e commerciali è stata dichiarata titolo sufficiente per l'ammissione ai concorsi per la carriera consolare.

Numerosi uffici pubblici, che godono larga autonomia, hanno pure riconosciuto la laurea dei nostri Istituti come titolo valido per l'ammissione ai concorsi per la carriera di I. categoria, come la Corte dei Conti, il Commissariato dell'Emigrazione, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale di Previdenza, le Camere di Commercio etc.

La laurea medesima è poi titolo esclusivo per partecipare ai concorsi per le borse di pratica commerciale all'estero, fra i vincitori dei quali vengono prevalentemente scelti gli addetti commerciali all'estero; ed è infine considerata come titolo di abilitazione all' insegnamento delle materie professionali nelle scuole di qualunque grado dipendenti dal Ministero dell'Industria e Commercio.

R. Decreto Legge 7 novembre 1920, n. 1667, *che trasforma la Scuola Superiore di Commercio di Trieste in R. Istituto Superiore di Studi Commerciali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 marzo 1913, N. 268, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 1 agosto 1913, N. 1223;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, N. 1372;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, N. 1373;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, N. 2397;
Visto il voto del Consiglio superiore dell'istruzione commerciale in data 26 luglio 1919;
Visto il decreto del Commissario generale civile per la Venezia Giulia, N. 071591-B, del 14 settembre 1919;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari di Stato per il commercio e l'industria e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola Superiore di commercio di fondazione Revoltella in Trieste, mantenuta con i redditi del lascito del Barone Pasquale Revoltella e con i contributi dello Stato, del Comune di Trieste e della Camera di Commercio e d'Industria di Trieste, è costituita in Ente autonomo con personalità giuridica propria, sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero dell'industria e del commercio, ed assume il nome di Istituto Superiore di studi commerciali fondazione Revoltella.

Art. 2.

L'Istituto è ordinato secondo le Norme della Legge 20 marzo 1913, Num. 268, del Regolamento approvato con R. Decreto 1 agosto 1913, Num. 1222, del R. Decreto - Legge 2 settembre 1919, Num. 1783, del R. Decreto - Legge 2 settembre 1919, Num. 1785, e del R. Decreto - Legge 27 novembre 1919, Num. 2397.

Art. 3.

Nell'Istituto Superiore di Trieste, agli insegnamenti fondamentali costituitivi della facoltà di scienze economiche e commerciali, stabiliti

dall'art. 9 della Legge 20 marzo 1913, N. 268, è aggiunto quello di istituzioni commerciali.

Potrà inoltre essere istituita una cattedra complementare di lingua e letteratura italiana e, in aggiunta all'insegnamento della lingua tedesca e delle lingue slave, anche delle cattedre complementari delle letterature delle rispettive nazioni.

Queste cattedre potranno essere affidate a professori ordinari, straordinari o incaricati; entro i limiti dell' organico.

Il numero dei professori ordinari e straordinari di materie fondamentali e di materie complementari è stabilito nella Tabella annessa al presente Decreto - Legge.

Art. 4.

Al mantenimento dell'Istituto superiore di studi commerciali Fondazione Revoltella contribuiranno:

1.° Lo Stato con un contributo annuo non superiore a Lire 200.000;

2.° Il Comune di Trieste, assumendo in luogo di un contributo pecuniario l'obbligo di fornire all' Istituto i locali occorrenti e corrispondenti al suo progressivo sviluppo e di provvedere alla loro manutenzione, alla fornitura dell'acqua e dell' illuminazione, accordando facoltà dell'intavolazione di un diritto reale nei pubblici libri;

3.° La Camera di Commercio e d' Industria di Trieste con un contributo annuo di L. 40.000;

4.° Il lascito del Barone Pasquale Revoltella con tutti i suoi redditi.

Sono inoltre destinati alle spese di mantenimento tutti gli altri proventi dell'Istituto, il prodotto delle tasse scolastiche, i doni, i legati, i sussidi di altri Enti e di privati.

Art. 5.

Il Consiglio di Amministrazione dell' Istituto si compone di due delegati del Ministero dell'Industria e Commercio, di due delegati del Comune di Trieste, di due delegati della Camera di Commercio e di Industria di Trieste, e del Direttore dell'Istituto.

Ove altri Enti contribuissero al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 15.000, essi avranno diritto di essere rappresentati nel Consiglio da un proprio rappresentante.

Art. 6.

Rispetto alle tasse, percentuali e graduali, di registro e di bollo tutti gli atti e contratti dell' Istituto, compresi quelli con i quali saranno garantiti i contributi annui allo stesso, sono sottoposti alle stesse Norme stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato. L'Istituto è esente dalle imposte dirette (Industriale, rendita e rendite, o di ricchezza mobile) e dall'imposta sull' equivalente (tassa di mano morta) nei riguardi dei proventi, di cui all'art. 4. Non godrà tale esenzione dalle imposte nei riguardi dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 7.

Il personale insegnante a di servizio che apparteneva alla Scuola Superiore Revoltella quale personale di ruolo, è mantenuto nel grado e nell' ufficio che occupa all' atto della promulgazione del presente Decreto - Legge.

Il fondo pensioni già costituito nella Scuola Superiore di commercio fondazione Revoltella a favore del corpo insegnante, del personale di servizio e delle rispettive famiglie, seguiterà a funzionare secondo lo statuto in vigore per detto fondo, fino a quando saranno esauriti gli impegni assunti dalla Scuola stessa verso il personale attualmente in pensione e quello in carica all'atto della promulgazione del presente Regio Decreto - Legge, in quanto non dichiari di optare per la pensione di Stato.

Art. 8.

Finchè non sia in grado di funzionare il Consiglio accademico con almeno cinque professori ordinari e straordinari, le funzioni di tale Consiglio per ciò che riguarda le proposte di apertura di concorsi, di trasferimenti, di nomine dirette e di assegnazione di incarichi sono conferite ad una Commissione composta di due professori ordinari della Scuola Revoltella e di tre professori ordinari di Università o di Istituti superiori che abbiano già insegnato nella scuola e che saranno nominati dal Commissario Generale Civile della Venezia Giulia.

I professori di nuova nomina entreranno di diritto a far parte di detta Commissione.

Art. 9.

Per l' anno 1920-21 per non più di metà delle cattedre vacanti di materie fondamentali si potrà provvedere, oltrechè a norma delle disposizioni vigenti, con trasferimenti da altri Istituti superiori commerciali o mediante concorsi a termini abbreviati, anche con trasferimenti da Regie Università o Istituti superiori dipendenti dal Ministero dell'Istruzione Pubblica, con nomine dirette fatte su proposta della Commissione di cui all' articolo precedente, dal Ministero dell' Industria e del Commercio, di concerto con la Presidenza del Consiglio, o, per loro delegazione, dal Commissario Generale Civile della Venezia Giulia, purchè la scelta cada su persona che sia stata classificata tra i primi tre in un concorso della stessa materia o di una materia affine in una Università o Istituto superiore.

Art. 10.

Gli studi percorsi e gli esami sostenuti nella Scuola Superiore di commercio di Fondazione Revoltella durante l'anno accademico 1919-20 sono riconosciuti equipollenti, a tutti gli effetti, agli studi percorsi e agli esami sostenuti nei Regi Istituti Superiori di studi commerciali.

Art. 11.

Fino a che non sia estesa la giurisdizione del Ministero dell' Industria e Commercio, ai sensi delle Leggi vigenti, a tutto il territorio entro i nuovi confini del Regno, la vigilanza didattica e amministrativa dell' Istituto Superiore commerciale Revoltella in Trieste spetterà al Commissario Generale Civile della Venezia Giulia, secondo le direttive del Ministero suddetto, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Il presente Decreto entrerà in vigore col giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO

Visto: Il Guardasigilli:
FERA

Allegato A.

TABELLA ORGANICA

Cattedre fondamentali

Professori ordinari . . .	N. 8
Professori straordinari . .	» 2

Cattedre complementari:

Professori ordinari . . .	N. 1
Professori straordinari . .	» 1

R. Decreto 7 novembre 1921, N. 1690 *che istituisce presso il R. Istituto Superiore di Studii Commerciali di Trieste un IV Corso complementare.*

VITTORIO EMANUELE III.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1913, N. 268 e il relativo regolamento approvato con R. decreto 1 agosto 1913; N. 1223;
Visto il R. decreto-legge 2 settembre 1919, N. 1783;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1920, N. 1667;
Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione commerciale;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il commercio e l'industria;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto superiore di studi commerciali Fondazione Revoltella in Trieste un quarto corso complementare per gli alunni che abbiano compiuto i tre anni di corso, superandone i relativi esami, e che intendano perfezionarsi in uno dei corsi specificati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per quei giovani che intendono di acquistare una cultura speciale in materia bancaria, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti: economia della moneta e del credito — tecnica bancaria — legislazione sulle Banche, sul credito e sulle operazioni di Borsa.

Art. 3.

Per quei giovani che intendono acquistare nna cultura speciale in materia di assicurazioni, il corso complementare comprenderà i seguenti insegnamenti: applicazioni speciali della matematica all'assicurazione — statistica (corso speciale) — economia politica (corso speciale) — legislazione comparata delle previdenza e delle assicurazioni — tecnica delle assicurazioni.

Art. 4.

Per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale in materia di esportazione e trasporti, il corso complementare compren-

derà i seguenti insegnamenti: economia dei trasporti — tecnica mercantile dei trasporti marittimi e ferroviari — tecnica doganale — tecnica del commercio di esportazione — diritto marittimo — geografia economica (corso speciale) — merceologia (corso speciale).

Art. 5.

Per conseguire la menzione speciale nel diploma di laurea in uno dei corsi indicati negli articoli precedenti, lo studente deve avere ottenuto le prescritte attestazioni di frequenza ed avere superato gli esami in tutte le materie sopra enunciate per il rispettivo corso.

Art. 6.

Gli alunni che hanno compiuto i tre anni di corso ordinario, superandone i relativi esami, e che intendono integrare la loro cultura economica e commerciale, potranno iscriversi a loro scelta e sopra giudizio del Consiglio accademico ad una o più discipline speciali comprese nei corsi complementari di cui agli articoli precedenti.

Per questi giovani nel diploma di laurea sarà fatta particolare menzione delle discipline speciali nelle quali abbiano superato i relativi esami.

Art. 7.

Gli insegnamenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 saranno normalmente affidati per incarico sopra designazione del Consiglio accademico e retribuiti nella misura e nei limiti stabiliti dai decreti vigenti in ragione di ogni ora d'insegnamento effettivamente impartito. Eccezionalmente gli incarichi potranno essere dati a persone che, possedendo attitudini e cognizioni speciali, non abbiano i requisiti richiesti dallo art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, numero 1222. In tale caso dovrà essere sentito il Consiglio superiore per l'istruzione commerciale. Per quegli insegnamenti, per i quali fosse ritenuto necessario, potranno essere, su proposta del Consiglio accademico, nominati degli assistenti.

Art. 8.

Gli orari degli insegnamenti dei corsi complementari saranno stabiliti dal Consiglio accademico del R. Istituto così come le disposizioni relative al coordinamento delle singole discipline nei vari corsi.

Art. 9.

Per tutto ciò che riguarda le tasse di iscrizione e la sopratassa di esame per ciascuno dei corsi d'integrazione e di specializzazione è le

norme relative agli esami, si osservano le disposizioni vigenti sulla istruzione superiore commerciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — ALESSIO

Visto: Il guardasigilli:
FERA

SERIE DEI DIRETTORI
DEL REGIO ISTITUTO SUPERIORE
(R. Decreto legge 7 novembre 1920, N. 1667)

Morpurgo Giulio Spadon dott. Giovanni	7 nov. 1920 - 1 marzo 1921
Luzzatto dott. Gino	1 marzo 1921 - 15 genn. 1922
Asquini avv. Alberto	15 gennaio 1922

Consiglio Amministrativo,

Consiglio Accademico e Personale.

Spiegazione dei segni indicanti le decorazioni e le abbreviazioni

+ Croce di guerra.
o Medaglia argento.
o Medaglia bronzo.
ꝏ Promozione per merito di guerra.
= Distintivo di guerra con stellette.

Gabinetto del Direttore

Sala dei Professori

CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

dal 1.° Dicembre 1921

Presidente

Hortis dott. Attilio, Gran Croce, Senatore del Regno, delegato del Governo.

Vicepresidenti

Arch Carlo, comm., delegato del Municipio di Trieste.

Venezian Vittorio, comm., delegato della Camera di Commercio ed Industria di Trieste.

Consiglieri

Asquini avv. Alberto (vedi corpo insegnante), Direttore, membro di diritto.

Morpurgo Edgardo, Grande Uff., delegato della Camera di Commercio ed Industria di Trieste.

Risegari Dino, delegato del Municipio di Trieste.

De Scaramangà Giovanni, Comm., delegato del Governo.

Spadon dott. Giovanni, (vedi corpo insegnante), Segretario

DIRETTORE

Asquini Avv. Alberto, di Tricesimo (Udine), Commendatore, ○ ± ± ± ⚏, già Professore nell'Università di Urbino, nella R. Università di Sassari e di Messina, Membro della Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, Socio corrispondente dell'Accademia di Udine, Professore Ordinario di *Diritto Commerciale.*

CONSIGLIO ACCADEMICO

Il Direttore, predetto, *Presidente.*

Morpurgo Giulio, di Gorizia, Cav., Officier d' Accademie, incaricato della direzione del laboratorio merceologico del Museo Commerciale di Trieste, Perito per le sostanze alimentari e materie d' uso, Perito chimico del R. Tribunale Provinciale di Trieste, Presidente della commissione enologica della Venezia Giulia, Vice-presidente della società di pesca e piscicoltura marina e membro della commissione regionale di pesca, Membro effettivo della Deutsche Chemische Gesellschaft, del Verein österr. Chemicher ecc., già Direttore dell' Istituto, Professore Ordinario di *Merceologia.*

Spadon dott. Giovanni, di Trieste, Cav., già Professore incaricato di diritto commerciale e cambiario e Condirettore dell'Istituto, Membro della Commissione esaminatrice per l' abilitazione al Magistero nelle Scuole medie di commercio per il diritto cambiario e le istituzioni di commercio, Professore ordinario di *Scienze Commerciali.*

Salvioli Avv. Gabriele di Palermo, ⚏ già Professore straor-

dinario di Diritto internazionale nella Università di Camerino, Professore straordinario di *Istituzioni di Diritto Pubblico e Diritto Internazionale.*

Del Vecchio Dott. Gustavo, di Lugo (Ravenna) + ⁼, Professore straordinario *di Economia politica, Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario.*

De Gobbis Dott. Rag. Francesco, di Treviso, Cav., già ordinario nel R. Istituto Tecnico di Roma, già Membro della Giunta nel Consiglio Sup. per l'Istruzione media, Socio corrispondente dell' Accademia dei Ragionieri di Bologna, Ragioniere collegiato (Roma), Professore straordinario di *Computisteria e Ragioneria generale e Ragioneria Applicata.*

Cessi Dott. Roberto di Rovigo, Libero docente di Storia moderna nella R. Università di Padova, Professore incaricato di Storia antica nella R. Università di Padova, Socio effettivo della R. Deputazione Veneta di Storia Patria, Membro della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, Socio della R. Società Romana di Storia Patria, Membro della Commissione per la pubblicazione degli atti costituzionali italiani e dei documenti finanziari della Repubblica di Venezia presso la R. Accademia dei Lincei, Professore straordinario di *Storia del Commercio.*

Brunetti Avv. Antonio, di Venezia, Cav., Libero docente di diritto commerciale nella R. Università di Padova, già Professore Incaricato di diritto commerciale nell' Università di Ferrara, Socio effettivo dell' Ateneo Veneto di Venezia, Professore straordinario di *Diritto Marittimo.*

Livi Dott. Livio, di Roma, + ⁼, Socio ordinario della Società Italiana di antropologia ed etnologia, della Società ita

liana di genetica ed eugenica, della Società italiana per il progresso delle Scienze, della Società dei Fisici e matematici di Modena, della Società Adriatica di Scienze Naturali, Presidente del Circolo di Studi Economici di Trieste, Già professore incaricato di Statistica nella R. Università di Modena, Professore straordinario di *Statistica Metodologica e demografica* e di *Statistica Economica.*

PROFESSORE EMERITO

Piccoli Dott. Giorgio, di Rovigno, Comm., Senatore del Regno, già Professore ordinario di diritto civile e commerciale, e già Direttore della Scuola Superiore di Commercio Fondazione Revoltella.

CORPO INSEGNANTE.

PROFESSORI ORDINARI

Asquini avv. Alberto, predetto, di *Diritto commerciale.*
Morpurgo Giulio, predetto, di *Merceologia.*
Spadon dott. Giovanni, predetto di *Scienze commerciali.*

PROFESSORI STRAORDINARI

Brunetti Avv. Antonio, predotto, di *Diritto marittimo.*
Cessi dott. Roberto, predetto, di *Storia del Commercio.*
Del Vecchio dott. Gustavo, predetto, di *Economia politica, Scienza delle finanze e Diritto finanziario.*
De Gobbis dott. Francesco, predetto, di *Computisteria e Ragioneria generale: Ragioneria applicata.*
Livi dott. Livio, predetto, di *Statistica metodologica e demografica* e di *Statistica economica,*

Salvioli Avv. Gabriele, predetto, di *Istituzioni di Diritto pubblico* e di *Diritto internazionale.*

PROFESSORI INCARICATI

Asquini Avv. Alberto, predetto, di *Istituzioni di diritto privato.*

Del Vecchio Dott. Gustavo, predetto, di *Teoria del Commercio Internazionale.*

De Gobbis Dott. Francesco, predetto, di *Tecnica mercantile.*

Grignaschi Prof. Emilio, di Trieste, di *Matematica finanziaria.*

Luzzatto Dott. Gino di Padova, Professore ordinario di Storia del Commercio nel R. Istituto Superiore di Venezia, già Professore ordinario di storia del commercio nel R. Istituto Superiore di Bari, già Professore ordinario di storia del commercio e geografia economica e commerciale nel R. Istituto Superiore di Trieste, Membro effettivo della R. Deputazione di Storia Patria per le Marche, Socio corrispondente della R. Deputazione di Storia Patria per il Veneto, Direttore ultimamente cessato nel R. Istituto Superiore di Trieste, di *Geografia economica e commerciale.*

Mreule Luigi, di Trieste, Vice-Direttore della Sede di Trieste del Banco di Roma, di *Tecnica bancaria.*

Spadon Dott. Giovanni, predetto, di *Politica commerciale.*

PROFESSORI INCARICATI PER IL IV. CORSO COMPLEMENTARE

(*Sezione Assicurazioni*)

Amoroso Luigi, prof. ordinario del Regio Istituto Superiore di Napoli, di *Matematica Attuariale.*

Brunetti Antonio, predetto, di *Diritto delle Assicurazioni.*

Del Vecchio Gustavo, predetto, di *Economia delle Assicurazioni.*

Grignaschi Emilio, predetto, di *Matematica attuariale.*

Livi Livio, predetto, di *Statistica.*

Mortara Giorgio, Prof. ordinario del R. Istituto Superiore di Roma, di *Economia delle Assicurazioni.*

DOCENTI AGGIUNTI
PER IL QUARTO CORSO PREDETTO

Ara Dott. Angelo, delle Assicurazioni Generali di Trieste, di *Tecnica delle Assicurazioni Trasporti.*

Besso Dott. Salvatore, delle Assicurazioni Generali di Trieste, di *Diritto delle Assicurazioni.*

Leonzini Gabriele, Vice - direttore della Riunione Adriatica di Sicurtà di Trieste, di *Tecnica delle Assicurazioni Incendi. Parte generale.*

Morpurgo Ing. Enrico, delle Assicurazioni Generali di Trieste, di *Tecnica delle Assicurazioni Incendi. Parte speciale.*

Puecher Avv. Edmondo, Direttore della Cassa Distrettuale per Ammalati di Trieste, di *Assicurazioni sociali.*

Romano Duilio, Direttore delle Assicurazioni Generali di Trieste, di *Tecnica delle Assicurazioni Trasporti.*

Sadeè Dott. Ermenegildo, Direttore della Riunione Adriatica di Sicurtà di Trieste, di *Tecnica delle Assicurazioni Trasporti.*

Smolenski Dott. Pietro, delle Assicurazioni Generali di Trieste, di *Tecnica delle Assicurazioni Vita.*

CORSI STRAORDINARI

(Statistica ed economia)

Benini Rodolfo, prof. ordinario della R. Università di Roma.
Fiora Federico, prof. ordinario della R. Università di Bologna.
Gini Corrado, prof. ordinario della R. Università di Padova.
Graziani Augusto, prof. ordinario della R. Università di Napoli.

(Matematica generale)

Pincherle Salvatore, prof. ordinario della R. Università di Bologna.

(Diritto e Procedura Penale)

Longhi prof. Silvio, Consigliere della Corte di Cassazione di Roma.
Manzini Vincenzo, prof. ordinario della R. Università di Padova.

SEZIONE FILOLOGICA

PROFESSORI INCARICATI

Du Ban Dott. Guido, di Trieste, Cav., Assessore Comunale, di *Stenografia.*

Gentile Dott. Attilio, di Trieste, Cav. Preside del Liceo Femminile « Riccardo Pitteri » di Trieste, socio ordinario dell'Accademia Veneto-Trentina-Istriana di Padova, di *Lingua Italiana.*

Joyce Stanislao, di Dublino, Irlanda, di *Lingua Inglese.*

Pasini Dott. Ferdinando, di Trento, Cav., Libero docente nella R. Università di Pisa, socio dell'Accademia Veneto-Trentina-Istriana di Padova, socio dell'Ateneo Veneto di Venezia, socio della Reale Accademia degli Agiati di Rovereto e socio della Società di studi trentini in Trento, di *Letteratura Italiana.*

Risolo Dott. Michele, di Uggiano, Lecce, di *Lingua Francese.*

Schmitt Jan, di Illuboká, Boemia, di *Lingua czeco-slovacca* e *russa*

Sternberg Dott. Federico, di Trieste, Libero docente di letteratura tedesca nella R. Università di Torino, di *Letteratura Tedesca.*

Subak Dott. Giulio, di Vienna, Professore ordinario nella R. Accademia di Commercio, di *Lingua Tedesca* e di *Corrispondenza Francese.*

ASSISTENTI

Costa Dott. Domenico, di Trieste, + = Chimico al laboratorio merceologico del Museo Commerciale, Perito chimico-merceologico presso il R. Tribunale Commerciale Marittimo di Trieste, di *Merceologia.*

Dulmich Dott. Guido, di Trieste, di *Economia Politica.*

Perlmutter Dott. Mario, di Trieste, di *Computisteria* e *Ragioneria Generale; Ragioneria Applicata* e di *Tecnica Mercantile e Bancaria.*

PERSONALE AMMINISTRATIVO

Segreteria

Nodale Dott. Attilio.
Whitenk Giovanni.

Economato

Bertolino Giovanni.

Cancelleria

de Turco Ira.
Salzano Violetta.

PERSONALE DI SERVIZIO

Cosmina Vincenzo.
Destefani Rodolfo.
Rossi Mario.

ISTITUTI SCIENTIFICI

BIBLIOTECA

Cessi prof. Roberto, predetto, *Direttore.*
Cadalberto Bruno, *Bibliotecario* aggiunto.

La Biblioteca fu riordinata con nuovi criteri e notevolmente accresciuta per corrispondere ai bisogni degli studi e della cultura superiore economica e commerciale nelle Nuove Provincie ed allo scopo di creare intorno ad essa il nucleo principale del materiale scientifico.

GABINETTO e LABORAT. MERCEOLOGICO

Morpurgo Giulio, predetto, *Direttore.*
Costa Domenico, predetto, *Assistente.*

La collezione merceologica.

Le collezioni merceologiche della Scuola erano costituite principalmente dal materiale raccolto in occasione delle esposizioni campionarie che furono organizzate negli ultimi dieci anni, per cura dei consoli e dei corrispondenti del Museo Commerciale e comprendono fra altro i campionari di prodotti del Brasile, del Messico, dell'India Olandese, dell'Argentina e della Nuova Zelanda.

Purtroppo nel corso della guerra moltissimi campioni andarono guasti, smarriti o distrutti, così le ricche collezioni di caffè, di cereali, dei tabacchi ed altre, sicchè il numero dei campioni da 5000 è disceso ora appena alla metà.

La scuola possiede tuttavia delle collezioni complete di resine, di gomme, di legnami esotici, di semi oleosi, di droghe da condimento, di droghe medicinali, di fibre tessili, di caucciù, di petrolio e derivati, di prodotti coloranti del catrame ecc., ed ora si stanno riordinando le varie collezioni tecnologico-industriali e parecchie ditte industriali italiane ed estere, invitate dal Museo Commerciale, hanno assicurato di contribuire con campionari dei loro prodotti.

Nel corso dell'anno decorso venne acquistato un nuovo apparecchio di proiezione ed una serie di fotografie (dia-

positive) della produzione agricola e dell'industriale più importante.

L'istituto austriaco per la fornitura dei materiali didattici, al quale a suo tempo il nostro istituto aveva collaborato nella organizzazione, fornisce tuttora a condizioni vantaggiose vari materiali e segnatamente le diapositive. Quest'anno furono acquistate 10 serie nuove e precisamente: Varie industrie tessili, Industrie della carta, industrie metallurgiche, Distillerie ed industrie dei profumi, l'industria della seta ed altre.

Chi scrive si lusinga di poter fra non molto avere i locali necessari ed i mezzi per riorganizzare il Museo merceologico onde corrispondere non solo alle moderne esigenze didattiche, ma di elevarlo ad una istituzione di decoro della città.

Laboratorio merceologico.

Fino a tanto che l'istituto non sia in grado di avere un proprio Laboratorio merceologico, si usufruisce sia nelle ricerche scientifiche, sia nelle dimostrazioni agli studenti del Laboratorio merceologico del Museo Commerciale di proprietà della Camera di Commercio.

Quest'anno venne acquistato per il gabinetto una bilancia analitica ed un microscopio. Tra i lavori eseguiti nel Laboratorio, oltre a moltissime ricerche su varie merci, segnatamente sulle resine artificiali (Bakelliti, Sipeliti e simili) e suoi nuovi solventi prodotti dalla naftalina (Tetralina, Decalina, Esalina) fu compiuto uno studio sulla determinazione delle calorie nei combustibili liquidi e si eseguirono delle ricerche sul Crisantemo, che sono annoverate fra le pubblicazioni degli insegnanti.

GABINETTO DI STATISTICA

Livi Livio, predetto, *Direttore.*

Kuret Adriano, *addetto.*

Pone a disposizione degli studenti le più importanti pubblicazioni statistiche di enti pubblici italiani e stranieri, nonchè opere di privati studiosi.

Prepara il materiale didattico. — Segue su diagrammi, periodicamente aggiornati, l'andamento dei fenomeni demografici ed economici di maggiore interesse nazionale e regionale.

LABORATORIO DI ECONOMIA POLITICA

Del Vecchio Gustavo predetto, *Direttore.*

Dulnich Guido predetto, *Assistente.*

Le esercitazioni vertono sopra i problemi del Porto di Trieste e dei paesi che esso serve. È sono principalmente frequentate da laureandi, i quali sopra tali argomenti preparano dissertazioni e tesi orali, per le quali il laboratorio raccoglie presso gli altri uffici ed istituti il materiale originale.

Sala di consultazione

Gabinetto di merceologia

SEMINARIO DI DIRITTO COMPARATO

Salvioli Gabriele, predetto, *Direttore*,

Vengono esaminati i problemi giuridici attualmente dibattuti e interessanti le Nuove Provincie; sorti dai rapporti reciproci tra le due legislazioni e dalle disposizioni transitorie di coordinamento.

Gli studenti del III Corso prendono così contatto sia con l'indirizzo giurisprudenziale delle magistrature locali e della Sezione Speciale della Cassazione romana, sia con il movimento legislativo, attraverso le proposte presentate dalla Commissione Reale per la sistemazione delle Nuove Provincie.

LABORATORIO DI RAGIONERIA E DI TECNICA MERCANTILE E BANCARIA

De Gobbis Francesco, predetto, *Direttore*.

Perlmutter Mario, predetto, *Assistente*.

Raccoglie e mette a disposizione degli alunni impianti scritturali, bilanci ed altri documenti amministrativi; predispone e dirige visite ad aziende commerciali per esaminarne gli ordinamenti amministrativi e contabili; esamina e discute le relazioni espositivo-critiche che, sulle visite medesime, dovranno essere presentate dagli alunni.

Pubblicazioni del corpo insegnante

ALBERTO ASQUINI

1. Il contratto di trasporto terrestre di persone. Padova, Drucker, 1915.
2. Il corso della prescrizione tra coniugi in materia commerciale, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1919, II.
3. Responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1919, II.
4. La ripetizione del porto indebitamente pagato nei trasporti di cose con pluralità di vettori, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1919, II.
5. Sulla natura contrattuale dei trasporti nel campo dei pubblici servizi monopolistici, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1920, I.
6. Su alcune fonti speciali in materia di trasporti attuati da imprese monopolistiche, estratto dalla *Rivista Dir. Comm.* 1920, I.
7. Conflitto d'interesse tra il socio e la società nelle deliberazioni d'assemblea della socicità per azioni, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1920, II.
8. La Cassa Veneta dei Prestiti, estratto dalla *Giur. Italiana*, 1919, IV.
9. Il contratto di trasporto terrestre di cose. Corso litografico. Padova, Milani, 1916.
10. Vendita su campione, estratto dalla *Riv. Dir. Commerciale*, 1920, II.
11. I trasporti cumulativi di persone, estratto dagli *Studi in onore del Prof. Marghieri*, 1921.
12. La natura delle cose come fonte di diritto, estratto dall'*Archivio Giuridico*, 1921.
13. Gli scioperi portuari e il corso delle stallie e controstallie, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1921, II.
14. L'unificazione della legislazione commerciale entro i nuovi confini del Regno, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1921.
15. Rassegna di giurisprudenza in materia di diritto ferroviario dal 1915 al 1920, in collaborazione con l'Avv. Pietro Bonicelli, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1922, II.
16. Il diritto medioevale dell'Adriatico, estratto dalla *Riv. Dir. Comm.* 1922, I.

17. Pagamenti mediante rimborsi di banca, estratto dalla *Rivista Dir. comm.*, 1922, I.
18. Gli studenti univers. nella Guerra. Padova, Druker, 1920.

ANTONIO BRUNETTI

1. Risarcimento del danno prodotto nello stato di necessità, in *Il Filangieri*, 1903.
2. Degli interessi sul capitale dovuto per risarcimento dipendente da delitto e quasi delitto, in *La Legge*, Vol. XLIV, n. 2, 1904.
3. Della legittima difesa nella concorrenza sleale, in *Riv. Dir. Comm.*, 1904 fasc. V.
4. Le contestazioni nei piccoli fallimenti, in *La Legge*, XLV, n. 5-6, 1905.
5. La prescrizione nella cambiale in bianco, in *Riv. Dir. Comm.*, III, 1905, fasc. V.
6. La verifica dei crediti e le maggioranze nel concordato dei piccoli fallimenti, in *Riv. Dir. Comm.*, III, 1905, fascic. VI.
7. Cessione di cambiale, *in Rivista di diritto commerciale*, IV, 1906, fasc. II.
8. La cedibilità del bianco-segno cambiario in *Riv. di diritto commerciale*, IV, 1906, fasc. III.
9. Responsabilità indiretta e « culpa in contrahendo », in *La Temi*, XXXI, VI, n. 42.
10. La buona fede in rapporto ai titoli di credito, in *Riv. di diritto commerciale*, IV, 1906, fasc. VI.
11. La clausola compromissoria ed i limiti nel mandato agli arbitri, in *Cassazione di Firenze*. Anno 1, fasc. I.
12. Ancora delle contestazioni nei piccoli fallimenti, in *Cass. di Firenze*, II, fasc. IV.
13. Ancora sulla cambiale in bianco, in *Riv. di diritto commerciale*, V, 1907 fasc. II.
14. La cambiale in bianco. Torino, F.lli Bocca, ed. 1908, un vol. di pag. 300.
15. Natura e limiti del giudizio di delibazione, in *Temi Veneta*, 1908.

16. Sull'ammortizzazione delle cambiali in bianco, in *Riv. di diritto commerc.*, VI, 1908.
17. La struttura processuale del giudizio cambiario, in *Riv. di diritto commerc.*, VI, 1908, fasc. IV.
18. La nuova legge del 1908 sul bollo delle cambiali e la cambiale in bianco in *Riv. di diritto commerc.*, VI, 1908, fasc. III.
19. La sentenza che concede i benefici di legge e l'azione penale per bancarotta semplice, in *Riv. di diritto e proc. pen.* Anno I, n. 1, 1909.
20. La polizza di carico e le clausole del contratto di noleggio, in *Riv. di diritto commerc.* VII, 1909 fasc. IV.
21. L'aviazione nel diritto interno ed internazionale, in *Riv. di diritto commerc.*, VII, 1909, fasc. IV.
22. I titoli di credito nel diritto italiano, Vallardi Milano, 1910, un vol. di pag. 130.
23. Obblighi del concordato e bancarotta semplice, in *Riv. di diritto e proc. pen.*, fasc. X, 1910.
24. Natura giuridica della girata in bianco, in *Riv. di diritto commerc.*, VIII, 1910, fasc. XI.
25. Effetti della malafede nel possesso della polizza di carico in *Riv. di diritto commerc.*, VIII, 1910, fasc. IV.
26. Il sistema revocatorio fallimentare e le ipoteche giudiziali in *Riv. di diritto commerciale*, VIII, 1910, fasc. VII.
27. Le contrattualità del negozio di emissione cambiaria, in *Dir. Comm.* 1911, n. 4.
28. L'azione penale per bancarotta semplice ed il pagamento integrale dei creditori in *Rivista di diritto e Proc. Pen.*, II, fasc. 1. 1911.
29. Ancora della malafede del possesso della polizza di carico in *Riv. di diritto comm.*, IX 1911, fasc. IV.
30. Gli usi locali in rapporto alle clausole della polizza di carico, in *Riv. di diritto commerciale*, IV, 1911, fasc. I.
31. Le clausole d'irresponsabilità nel contratto di trasporto per mare, in *Riv. di diritto comm.* IX, 1911, fasc. III.
32. Sulla determinazione del valore delle merci salvate, in *Riv. di dir. comm.*, IX, 1911, fasc. V.
33. Giurisdizione in tema di urto di navi in *Foro Veneto*, I, 1911, fasc. 10-11.
34. Della forma del precetto navale, in *Foro Ven.*, 1911.

35. La capacità processuale del capo stazione ed il contratto di trasporto di persone, in *Foro Ven.*, 1911.
36. Obbligo a contrarre il trasporto ferroviario, in *Foro Veneto*, 1911.
37. La legge di Napoli e le occupazioni temporanee, in *Foro Veneto*, I, 1911, fasc. 20.
38. Sulla natura giuridica dell'abbandono ai creditori nel diritto marittimo in *Dir. comm.*, 1912 n. 10.
39. Rivendicazione di cambiali in bianco in giudiziale sequestro per spese penali di giustizia, in *Riv. di diritto e proc. pen.*, III fasc. 5, 1912.
40. L'autonomia delle singole sottoscrizioni e la loro forma cambiaria, in *Foro ven.*, II, 1912, fasc. 8.
41. In tema di compensazione di colpe, in *Foro ven.* II, 1912, fasc. 14.
42. Limiti della responsabilità delle ferrovie nei casi di caricazione fatta dal mittente in *Foro Veneto*, II, 1912, fasc. 9.
43. Ancora del bollo nelle cambiali in bianco, in *Foro Veneto*, II. fasc. 14.
44. Navigazione marittima e navig. interna in *Foro veneto*, II. 1912, fasc. I.
45. Diritto pubblico, diritto privato e storia del diritto, dal volume *l'Ateneo Ven.* nel suo primo centenario.
46. Regiudicata e solidarietà passiva, in *Foro Veneto*, III. fasc. 3.
47. A proposito di lodo pronunciato su compromesso scaduto in *Foro Veneto*, III, Fasc. 6.
48. Regiudicata e solidarietà passiva in *Foro Veneto*, III, 1913 Fasc. 13.
49. Cessione di cambiale ed esecuzione parata, in *Foro Veneto*, III, 1913, Fasc. 12.
50. Navigazione marittima e navigazione interna, in *Foro Veneto*, III, 1913, Fasc. 1.
51. Contributo allo studio della comproprietà navale, in *Riv. Dir. Comm.*, 1913, N. 8.
52. Del contratto di subnoleggio, in *Riv. Dir. Comm.* 1914.
53. Sulla struttura del contratto di noleggio, in *Riv. Dir. Comm.*, 1915.
54. Il regime legale delle navi minori, in *Foro Veneto*, 1916.

55. Lineamenti Generali del contratto di trasporto cumulativo marittimo, in *Riv. Dir. Comm.*, 1916.
56. Debito per controstallie e pluralità di ricevitori, in *Riv. Dir. Comm.*, 1916.
57. Il sistema delle clausole di esonero nei trasporti marittimi, in *Riv. di Dir. Comm.*, 1916.
58. L'arruolamento del capitano e l'assicurazione sugli infortuni, in *Riv. di Dir. Comm.*, 1917.
59. Limiti di efficacia delle clausole di esonero nei trasporti marittimi, in *Riv. Dir. Comm.*, 1917, I.
60. Degli interessi nella liquidazione del danno aquiliano, *Foro Veneto*, 1917.
61. Individuazione della nave nel trasporto marittimo, in *Riv. di dir. comm.*, 1919.
62. La teoria dell'avaria comune, in *Riv. dir. comm.*, 1919, I. In tema di sospensione di termini per le obbligazioni
63. dei profughi, in *Foro Veneto*, 1919.
64. Carenza di azione e « jus superveniens », in *Foro Veneto*, 1919.
65. Programma del Corso di Dir. Comm., Padova, 1919.
66. Rassegna critica della giurisprudenza in materia di diritto marittimo, in *Riv. di dir. comm.*, 1918.
67. La mediazione e l'affare cui è connessa, in *Foro Veneto*, 1919.
68. Sulla prova per testi nella società irregolare, in *Foro Veneto*, 1919.
69. Ancora sul concetto del rischio nei trasporti ferroviari in zona di guerra, in *Foro Veneto*, 1919.
70. Il momento della emissione cambiaria, in *Foro Veneto*, 1920.
71. Questioni di diritto marittimo, in *Foro Veneto*, 1920.
72. In tema di decime dominicali, in *Foro Veneto*, 1920.
73. In tema di usi interpretativi, in *Foro Veneto*, 1920.
74. Contratto di trasporto marittimo e contratto di noleggio, in *Foro Veneto*. 1921.
75. Rassegna critica della giurisprudenza in materia di diritto marittimo, anni 1917-1918 1919, in *Riv. dir. comm.*, 1921.
76. Del commercio marittimo e della navigazione, Vol. VI° del Commentario al cod. di comm. edito da Vallardi, Milano 1920, un vol. di pag. 1116.

ROBERTO CESSI

1. Note per la storia delle soc. di comm. nel medio evo, in Italia in *Riv. It. per le scienze giuridiche*, 1917.
2. Studi sulle maone medievali italiane, in *Arch. stor. Italiano*, 1919.
3. Il problema bancario a Venezia nel sec. XIV, in *Atti della R. Acc. di Torino*, LIII, 1917.
4. Il sistema economico e gl'istituti di commercio nel medio evo. Lezioni di storia del comm. tenute nel R. Istituto Sup. di Bari durante l'anno 1919-20. Bari 1920.
5. Le colonie italiane in Oriente nel medio evo, Idem, a. 1920-21. Bari, 1921.
6. Una Regula padovana del sec. XIII, in *Mem. della R. Acc. di Padova*, XXXII, 1916.
7. Sulla intitolazione vescovile « Sanctae Mariae et Iustinae » in *Mem. Acc. di Padova*, XXIV, 1908.
8. Un trattato tra Venezia e Ludovico di Savoia nel 1338, in *Atti del R. Istituto Veneto*, LXXI, 1912.
9. Le relazioni commerciali tra Venezia e le Fiandre nel sec. XIV, in *Nuovo Arch. Veneto*, XXVII, 1914.
10. L' « Officium de navigantibus » ed i sistemi della politica commerciale veneziana nel sec. XIV, in *Nuovo Arch. Veneto*, XXXII, 1916.
11. « La curia forinsecorum » e la sua prima costituzione, in *Nuovo Arch. Veneto*, XXVIII, 1914.
12. Un patto fra Venezia e Padova e la «curia forinsecorum» al principio del sec. XIII, in *Mem. Acc. di Padova*, XXX, 1914.
13. L'organizzazione di mestiere e l'arte della lana nel Polesine nel sec. XIV e XV, in *Nuovo Arch. Veneto*, XVI, 1909.
14. Per la storia dei mercanti di panni e della lana in Padova nel sec. XIII e XIV, in *Atti del R. Istituto Veneto*, T. LXVII, 1908.
15. Le corporazioni dei mercanti di panni e della lana in Padova nei sec. XIII e XIV, in *Mem. del R. Istituto Veneto*, Vol. XXVIII, 1909.

16. Un privilegio dell'arte dei drappieri in Padova, nel vol. « In memoria di Oddone Ravenna », Padova, 1905.
17. Alcuni documenti sugli ebrei nel Polesine durante i secoli IV e V, in *Atti e mem. Acc. di Padova*, XXV, 1919.
18. La condizione degli ebrei banchieri in Padova nel sec. XIV e XV, in 3 Boll. del *Museo Civico di Padova*, anno X, 1907.
19. Iacopo da S. Andrea, ibid. XI. 1906.
20. Gli Alberti di Firenze a Padova, in *Archivio Storico Italiano*, LX, 1907.
21. La fraglia dei ciechi in Padova, in *Boll. Museo Civico di Padova*, VIII, 1905.
22. Documenti sulla zecca padovana dell'età carrarese ibid, X, 1907.
23. Nuovi documenti sulla zecca padovana dell'età carrarese, ibid, X. 1907.
24. Di un codice statuario di Bassano, in *Boll. del Museo Civico di Bassano* III. 1906.
25. Lo statuto della fraglia di S. Maria di Tribano, in *Atti e Memorie dell'Accademia di Padova*, vol. XXII, 1905.
26. La prima edizione a stampa degli statuti del Polesine di Rovigo, ibid. XXIII, 1907.
27. Il catastico della nazione milanese nell'Aquila degli Abruzzi del 1600, Padova, 1906.
28. Alcune osservazioni sulle riparazioni dei danni di guerra, nell'*Economista*, 1918.
29. Il tramonto del dogado veneziano, in *N. Archivio Veneto*, XXXVI, 1918.
30. Il consolato veneto ed il porto di Salonicco alla metà del sec. XVIII, in *Giornale degli Economisti*, 1915.
31. Emile Caudinet: la politique francaise à Costantinople en 1792, in *Revue historique de la Revolution franc.* V°, 1914.
32. Un passo dubbio di Ennodio, Padova, 1905.
33. Le origini territoriali del ducato veneziano, in *Venetia*, Raccolta di studi editi dal Museo Correr, di Venezia, vol I, 1917.
34. Nuove ricerche intorno alla edizione «*Sedimen Garbum*», negli antichi documenti padovani, in *Atti e Mem. Acc. di Padova*, XXI, 1905.

35. Un falso diploma di Lotario ed il delta loriano, in *Mem. Acc. di Padova*, 1920-21.
36. La diversione del Brenta ed il delta italiano nel sec. XII, in *Atti Istituto Veneto*, 1920-21.
37. La crisi agricola negli stati veneti alla metà del sec. XVIII, in *Nuovo Archivio Veneto*, 1921.
38. La difesa della Diocesi Gallica nel sec. V., in *Ateneo Veneto*, XXXIX, 1916.
39. Marcellino e l'opposizione imperiale romana nelle Gallie, in *Atti del R. Istituto Veneto*, LXXV, 1916.
40. Egidio e l'opposizione imperiale romana nelle Gallie, in *Atti del R. Istituto Veneto*, LXXV, 1917.
41. Per la cronologia dell'incursione vandalica a Roma (maggio-giugno 455) in *Atti della R. Acc. di Torino*, LIII, 1917.
42. La crisi imperiale degli anni 454-55 e l'incursione vandalica a Roma, in *Archivio della R. Società Romana di Storia Patria*, XL, 1917.
43. Di due miscellanee storiche medioevali, in *Archivio Muratoriano*, fasc. XIII, 1913.
44. Fragmenta Historica ab Henrico et Hadriano Valesio primum edita (Anonymus Valesianus), vol. XXIV, P. I. dei *Rerum Italicarum Scriptores*, del Muratori. Nuova edizione.
45. Studi sulle fonti dell'età gotica e longobarda. I. « I Fasti Vindobonensen », in *Archivio Muratoriano*, fascicolo XVI, 1916.
46. « Regnum » ed « imperium » in Italia dalla caduta alla ricostituzione dell'impero romano d'occidente. Vol. I, Bologna, Zanichelli, 1919.
47. Lo scisma laurenziano e le origini della dottrina politica della Chiesa di Roma, in *Archivio Società Romana di Storia Patria*, 1919.
48. Dallo scisma laurenziano alla pacificazione religiosa con l'oriente, ivi, a. 1920.
49. Un vescovo pugliese del sec. VI (S. Sabino di Canosa) in *Atti del R. Istituto Veneto*, LXXIII, 1914.
50. « Teodoricus inlitteratus » nel vol. di *Saggi critici* in onore di V. Crescini, Cividale, 1911.
51. La vita di papa Giovanni I. nel Liber pontificalis e

72. L'invasione degli Ungari e lo studio di Padova (1411-1412), in *Atti e mem. Acc. di Padova*, XXVII, 1911.
73. Alcune notizie su Paolo Veneto, in *Boll. Museo Civico di Padova*, XII, 1909.
74. Ancora del falso Iacopo da Carrara, in *Mem. Acc. di Padova*, XXIX, 1913.
75. Alcune notizie sulle relazioni veneto-sabaude durante la campagna antiviscontea del 1427, in *Boll. stor. subal.*, XX, 1913.
76. Venezia alla pace di Ferrara del 1428, in *Arch. Veneto*, XXXI, 1916.
77. Un falso eroe della difesa di Famagosta (1473), in *Atti del R. Ist. Veneto*, T. 1911.
78. Una Relazione di Guigone da S. Germano rettore della Tuscia nel 1340, in *Arch. della R. Soc. Rom. di storia Patria*, XXXVI, 1913.
79. Roma ed il patrimonio di S. Pietro in Tuscia dopo la prima spedizione del Bavaro, « ibid. » XXXVII, 1914.
80. Giovanni di Chiaramonte duca di Modena e Ludovico il Bavaro, in *Arch. stor. per la Sicilia Orientale*, X, 1913.
81. La congiuria di Stefano Porcari, in *Bullett. Ital.*, XII, 1912.
82. La congiura di Stefano Porcari in alcune cronache veneziane, in *N. Arch. Ven.*, XXIII, 1912.
83. Per la ricostruzione del processo di Stefano Porcari, in *Mem. Acc. di Padova*, XXVIII, 1912.
84. Una questione di precedenza presso la curia romana nel 1501, in *N. Arch. Veneto*, XXV, 1913.
85. La cattura del marchese Francesco Gonzaga di Mantova e le prime trattative per la sua liberazione, in *N. Arch. Veneto*, XXV, 1913.
86. Alcune osservazioni critiche sulle cronache carraresi, prima e seconda, del sec. XIV, in *Arch. Muratoriano*, fasc. VII, 1909.
87. Su alcune redazioni post-carisiane degli Annali Veronenses, in *Arch. Muratoriano*, fasc. XV, 1915.
88. Su la « Vita militare Isacobi Piccinini » di Porcellio Pandoni, in *Arch. Muratoriano*, fasc. XV, 1915.
89. Di alcune relazioni famigliari di G. Barzizza, in *Studi Renier*, 1910.
90. Spigolature Barzizziane Padova, 1907.

BIBLIOTECA GENERALE
06 OTT. 2003
UNIV. DI TRIESTE

91. Cristofolo Barzizza, in *Boll. Museo Civico Bergamo*, III, 1909.
92. La giovinezza di Pietro Tomasi erudito del sec. XV, in *Athenaeum*, I, 1913.
93. Il soggiorno di Lorenzo e Leon Battista Alberti a Padova, in *Arch. Stor. Ital.*, XLIII, 1909.
94. La prigionia di Ognibene Scola, in *Arch. stor. lombardo*, XXXVI, 1909.
95. Nuove ricerche su Ognibene Scala, in *Arch. storico lombardo*, XXXVI, 1909.
96. Una avventura di Pietro Paolo Vergerio seniore, in *Giorn. stor. lett. ital.*, LIV, 1909.
97. La biblioteca di Prosdocimo dei Conti.
98. La corrispondenza tra il Panormista ed il Guasco, in *Arch. stor. per la Sicilia Orientale*, XIII, 1916.
99. Francesco Pontano e Bartolomeo Guasco, in *Atti e mem. della R. Acc. di Padova*, XXXIII, 1917.
100. La vita politica di Bartolomeo Guasco, in *Atti e mem. Acc. Padova*, XXII, 1916.
101. Tra Niccolò Perotto e Poggio Bracciolini, in *Gior. stor. lett. Ital.*, LIX-LX, 1913.
102. La contesa tra Giorgio da Trebisonda, Poggi Bracciolini e Giovanni Aurispa durante il pontificato di Niccolò V, in *Arch. stor. per la Sicilia Orientale*, IX.
103. Un poemetto cristiano del sec. XV, in *Miscellanea Flamini*, 1918.
104. S. Bernardino da Padova, « ibid. » XX, 1908.
105. Notizie e documenti intorno alla vita di S. Giovanni da Capistrano, in *Boll. Soc. stor. degli Abruzzi*, XX, 1908.
106. Per la biografia di Sperone Speroni, in *Athenaeum*, III, 1915.
107. Camillo Zanetti, stampatore e copista del sec. XVI, in *N. Arch. Veneto*, XXXI, 1916.
108. Un difensore di Giuseppe Baretti, ibid., XXVI, 1913.
109. Vicende « fristatorie » di Giuseppe Baretti, in *Rass. Crit. Lett. Ital.*, XVIII, 1914.
110. Confidenze di un ministro russo a Venezia nel 1770, in *Atti del R. Ist. Veneto*, LXXIV, 1915.
111. Agli albori del risorgimento, in *N. Arch. Veneto*, XXXII, 1916.

112. Il conclave di Venezia nel 1800 secondo nuovi documenti piemontesi, in *Rass. Nazion.*, 1919.

FRANCESCO DE GOBBIS

1. Il Giornale mastro e le sue forme derivate — Novara, Tip. Riv. di cont., 1884.
2. La ragioneria applicata alle aziende di commercio al minuto e alle aziende con agenzie subalterne — Milano, Tip. Boriglione, 1896.
3. Le latterie sociali — Studio amministrativo — Modena, Bassi e Debri, 1898, Premiato con due medaglie d'argento della « Società degli Agricoltori italiani e del 2.° Congresso delle latterie soc. »
4. I bilanci preventivi e i conti consuntivi nei Monti di Pietà — Roma, Tip. Naz. di G. Bertero e C., 1902.
5. Sull'opportunità di un corso di applicazione per l'esercizio della professione di ragioniere — Relazione « in collaborazione con V. Zani » Milano, Abbiati, 1902.
6. La valutazione dei prodotti nelle aziende industriali — Padova, Crescini e C., 1907.
7. L'istruzione del ragioniere e la riforma della scuola media — Conferenza — Padova, Crescini e C., 1909.
8. La riforma delle sezioni professionali degli istituti tecnici — Relazione, Prato, 1909.
9. Il giornale della scrittura doppia comune e i suoi innovatori — Roma, Tip. soc. Cartiere Merid. 1912.
10. Il pensiero e l'opera di Giuseppe Cerboni — Conferenza, Roma, Tip. Soc. Cartiere Merid. 1914.
11. Ragioneria Generale — XII ediz, Roma, Soc. ed. D. Alighieri di Albrighi, Segati e C., 1921.
12. Ragioneria privata — due volumi, VI ediz., Roma, Soc. ed. D. Alighieri di Albrighi, Segati e C. 1922.
13. Articoli in: « *Il Ragioniere* » — « *Rivista di Amministrazione e contabilità* » — « *Avvenire della Ragioneria — Rivista Italiana di ragioneria* » — « *Rivista dei ragionieri* ».

GUSTAVO DEL VECCHIO

1. L'inchiesta sopra i kartelle in Germania, in *Riv. pop.*, 1904.
2. Preliminari alla teoria del monopolio, Bologna, 1904.
3. Prodotto netto e monopolio, Bologna, 1905.
4. L'organizzazione del mercato del grano, Roma, 1905.
5. L'unione agricola internazionale, Roma, 1905.
6. L'organizzazione di agricoltori in Francia, Roma, 1905.
7. La riforma tributaria nel comune di Alessandria, *Torino, Riforma Soc.*, 1906.
8. L'industria tedesca e le banche ibid., Torino, 1906.
9. Ricchezze immateriali e capitali immateriali, 1908.
10. I principii della teoria economica della moneta, in *Giorn. degli economi.*, ottobre, dic. 1909.
11. Questioni fondamentali sul valore della moneta, ibid, sett., 1917.
12. Un nuovo critico della teoria quantitativa, Ibid, sett. 1919.
13. Il capitale disponibile e la circolazione del capitale, Bologna, 1911.
14. La teoria economica del credito, ibid, febb., 1913.
15. Le variazioni periodiche dello sconto, ibid, aprile, 1913.
16. Induzioni statistiche per la teoria della circolazione, ibid, dic., 1913.
17. Teoria dello sconto, Roma, 1914.
18. Lineamenti Generali della storia dell' interesse, Roma, 1915.
19. Teoria della esportazione del capitale, ibid, ag. 1910.
20. Contributi alle dottrine della circolazione, ibid, febb., 1914.
21. Il premio sull'oro, ibid, apr. 1911.
22. Questioni di economia teorica relativi alla guerra, ibid, luglio, 1916.
23. Sulla teoria economica delle crisi, ibid, giugno 1914.
24. Il sovrapprezzo delle azioni e l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, Venezia, *Temi*, 1910.

25. Ricerche statistiche sui depositi a risparmio, Udine, 1910.
26. La questione delle trebbiatrici, in *Libertà economica*, Bologna, 1910.
27. Le assicurazioni di stato nei ducati di Modena e di Parma, in *Nuova Antologia*, Roma, 1912.
28. Relazioni fra entrate e consumo, in *Gior. degli Econom.*, 1912.
29. I limiti della circolazione bancaria, in *Riforma sociale*, Torino, 1912.
30. La crisi della cooperazione integrale nel Reggiano, in *N. Antol.*, Roma, 1913.
31. La questione del cambio, in *Rif. soc.*, Torino, 1912.
32. Problemi del tesoro e della circolazione, in *Gior. degli econom.*, Roma, 1913.
33. Nuovi dati sul costo della vita in Italia, ibid, Roma, 1913.
34. Il nuovo regime delle borse, ibid. Roma, 1913.
35. Per la teoria economica della politica sociale, in *Riv. ital. di sociol.*, Roma, 1914.
36. Economie e finanze di guerra, in *Giorn. degli econom.*, Roma, 1915.
37. Considerazioni a favore di una unità monetaria internazionale, in *Riv. di Sc. Banc.*, 1916.
38. Oro ed argento in relazione con gli odierni problemi monetari, *Gior. degli econ.*, Roma., 1919.
39. Osservazioni sopra le presenti difficoltà monetarie, in ibid, Roma, 1920.
40. L'economia della Venezia Giulia e i suoi problemi, Città di Castello, 1920.
41. Un progetto monetario, Roma, 1921.
42. L'odierna politica commerciale e il trattato con la Cecoslovacchia, in *Riv. di econ. e di finanza*, Roma, 1921.
43. La crisi economica della Venezia Giulia, Zara e Fiume, Città di Castello, 1922.
44. Recenti contributi alla teoria dei prezzi, in *Gior. degli econom.*, Roma, 1922.
45. La riforma finanziaria tedesca del 1919 1920, in *Riv. di econ. e di fin.*, Roma, 1922.
46. Sciopero dei contribuenti?, in *Gior. degli econ.*, Roma, 1922.
47. Vari contributi ai periodici; *Riv. popol.*, *Temi*, *Libertà*

Econ., Giorn. degli Economi., Archivo Storico Ital., Riv. ital. di Sociol., Boll. dell'Ufficio del lavoro e della Stat. di Trieste, ecc.

LIVIO LIVI

1. Un censimento di Roma avanti il sacco borbonico. Supplemento al *Giorn. degli econom.*, maggio, 1914.
2. Concetto generale e limiti della legislazione sociale, in *Riv. Intern. di scienze sociali*, anno 1915.
3. La composizione delle famiglie. « Studio demografico », Firenze (Ricci) 1915, pag. 137, L. 3.
4. Osservazioni critiche sulla interpolazione di serie storiche in demografia, in *Riv. Intern. di scienze sociali*, anno 1916.
5. Il contributo regionale di ufficiali di fanteria durante la guerra, in *Giorn. degli econom.*, Genn., 1917.
6. A proposito del contributo regionale di ufficiali di fanteria, in *Riv. ital. di sociol.*, Luglio-Dicembre, 1917.
7. Condizioni familiari degli Ebrei di Firenze nel 1870, in ibid, Luglio Dicembre, 1917.
8. Guerra e popolazione, in *Arch. stor. ital.*, Dispensa 3 e 4, 1918.
9. Gli Ebrei alla luce della statistica. (Caratteristiche antropologiche, patologiche ed individualità etnica), Firenze, La Voce 1919, pag. 300, L. 5.
10. La tubercolosi in Italia — Come e perchè diminuì nel periodo antecedente alla guerra, in *Riforma sociale*, Maggio-Giugno, 1919.
11. Lezioni di statistica. Dettate nella R. Università di Modena, Dal Re e figlio, 1919 pag. 380 L. 18.
12. Gli Ebrei alla luce della statistica (Evoluzione demografica, economica e sociale), Firenze, Vallecchi, 1920, pag. 320, L. 12.
13. Memoria e profitto nei ragazzi — Saggio di Statistica psicometrica sugli alunni delle scuole comunali di Modena, in *Metron*, Anno, I. n. 2.

14. I morti in Europa nella recente guerra, in *Riv. Intern. di scienze sociali*, gennaio, 1921.
16. Sperperi proletari e restrizioni borghesi, in *Rif. sociale*, Maggio-Giugno, 1921.
17. Un'inchesta sui bilanci di famiglie borghesi, in *Metron*, vol. I. n. 4.
18. Bibliografia Pratese — Ridolfo Livi, in *Arch. stor. pratese*, Anno. 1920, fasc. 1.
19. La natalità illegittima durante la guerra, in *Riv. Intern. di scienze sociali*, Ottobre-Nov., 1921.

GINO LUZZATTO.

1. Cenni intorno alla vita ed alle opere storiche di Gerolamo Brassoni, in *Ateneo Veneto*, Venezia, 1899.
2. Storia individuale e storia sociale, in *Scienza sociale*, Palermo, 1901.
3. Un tentativo di storia psicologica, in ibid, Palermo, 1901.
4. L'origine economica dei comuni medievali (nota critica), in ibid, Palermo, 1901.
5. La popolazione di Padova nel 1281, in *N. Arch. Veneto*, Venezia, 1901.
6. Per la storia delle relazioni fra città e contado, in *Le Marche*, Fano, 1902.
7. Il censimento della popolazione nel Ducato di Urbino, in ibid, Fano, 1902.
8. I banchieri ebrei in Urbino nell'età ducale, Padova, 1902.
9. I banchieri ebrei in Urbino nell'età ducale (ristampa). Padova, 1903.
10. Indice delle riviste storiche marchigiane dal 1860 al 1902 (in collaborazione con P. Grimaldi), Fano, 1903.
11. I più antichi libri consiliari di Fabriano (c. s.), estr. da *Le Marche*, Fano, 1903.
12. Le proprietà delle città italiane nell'Italia precomunale (nota critica), in *Riv. ital. di sociol.*, Roma, 1903.
13. Studi sulle relazioni commerciali tra Venezia e le Puglie (rassegna critica), in *N. Arch. Veneto*, Venezia, 1904.

14. La fine del mondo antico (traduzione dal tedesco di L. M. Hartmann). *Roma*, 1904.
15. La Cronaca di Dino Compagni, con introduzione e commento, *Milano*, 1904.
16. Una cartiera dei Montefeltro nel sec. XIV e XV, in *Atti e Mem. della R. Dep. di Stor. patria p. le Marche*, Ancona, 1904.
17. Comune e Principato in Urbino nei sec. XV e XVI, in *Le Marche*, Fano, 1905.
18. I più antichi trattati tra Venezia e le città marchigiane, in *N. Arch. Veneto*, Venezia, 1906.
19. Le sottocommissioni dei feudatari e le classi sociali in alcuni comuni marchigiani, in *Le Marche*, Senigallia, 1906.
20. Gli Statuti delle Società del popolo di Matelica, in ibid, Senigallia, 1906.
21. Notizie e documenti sulle arti della lana e della seta in Urbino, in ibid, Senigallia, 1907.
22. Prezzi e salari nel sec. XIII, in ibid. Senigallia, 1907.
23. Intorno alle origini dei Comuni rurali (nota critica), in *Riv. ital. di sociol.*, Roma, 1907.
24. I prestiti comunali e gli ebrei a Matelica nel sec. XIII, in *Le Marche*, Senigallia, 1907.
25. La proprietà fondiaria in Italia prima del mille (rassegna critica), in *Riv. ital. di sociol.* Roma, 1908.
26. Una pace a Fabriano ordinata dall'Albornoz. Roma, 1908.
27. Per la storia sociale dei Comuni marchigiani, (replica), in *Le Marche*, Senigallia, 1908.
28. Ancora sui prezzi e salari nel sec. XIII, in ibid, Senigallia, 1908.
29. I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche dei sec. IX e X, Pisa, 1909.
30. Vicinie e comuni, in *Riv. ital. di sociol.* Roma, 1909.
31. Rustici e signori a Fabriano alla fine del XII. secolo. *Milano*, 1909.
32. Gli Statuti del Comune di S. Anatolia del 1324 ed un frammento degli Statuti del Comune di Matelica del sec. XIV., con prefazione, indici e glossario, Ancona, 1909.
33. Statuti e bandi fabrianesi del sec. XIII, in *Le Marche*, Senigallia, 1911.

34. Commemorazione di Giulio Grimaldi, Pisa, 1911.
35. Gli archivi del circondario di Fermo, (in collaborazione con Fr. Filippini), in *Atti e mem. della R. Deput. di stor. patria*, Ancona, 1912.
36. Le finanze di un castello nel sec. XIII, in *Vierteljahrsschrift für Soz. und Wirtschaftgeschichte* Stuttgart, 1912.
37. Storia del Commercio. Vol. 1.° Dall' antichità al Rinascimento, Firenze, 1914.
38. Le recenti tendenze della politica commerciale, in *Riv. ital. di sociol.* Roma, 1914.
39. La Mitteleuropa. Vol. II. Trad. dal tedesco di F. Naumann, con introduzione. Bari, 1919.
40. L'economia Nuova. Trad. dal tedesco di Rathenau, Bari, 1919.
41. L' economia Nuova. Trad. dal tedesco di M. Rathenau, (ristampa), *Bari*, 1922.
42. L'attuale politica commerciale italiana, in *Riv. di Milano*, Milano, 1919.
43. Rassegna di storia economica, I. II. III., in *N. Riv. stor.*, 1919-21.
44. L'origine e gli albori del capitalismo, in ibid, Milano, 1922.
45. Recensioni di opere storiche in *Riv. stor. ital.*, *La Cultura*, *Riv. ital. di soc.*, *N. Arch. veneto*, *Vierteljahrschrift für Sozial und Wirtschaftsgeschichte*, *Le Marche*, *Atti e memorie della R. Deput. di stor. patria per le Marche*, *Riv. di Milano*, *N. Riv. storica*, etc.
46. Articoli vari in *Unità*, *Crit. Soc.*, *Riv. di Milano*, *Resto del Carlino*, *Secolo*, *Problemi ital.*, etc.

GIULIO MORPURGO.

1. L'adulterazione degli alimenti — « Conferenza tenuta al Gabinetto di Lettura a Gorizia » 1886.
2. Una concimazione razionale quale mezzo per combattere i parassiti delle piante, in *Atti della Soc. agr. di Gorizia*, agosto, 1887.
3. Alcune osservazioni sulle adulterazioni delle farine, in *Ibid.* ottobre, 1887.

4. Ueber die Verfälschung der Gewürze, in *Zeitschr. für die Unters. der Nahrungs und Genussmittel*, Vienna, maggio, 1887.
5. Sulla cosidetta « Matta », in *Bollettino farmac.*, Roma.
6. Nuovo metodo per svelare l'essenza di mandorla amara artificiale, in *Ibid.*, Roma, luglio 1888.
7. Processo per la ricerca dei principi tannici nei materiali da concia, in *Ibid.*, Roma, 1888.
8. Il Miele considerato dal lato chimico bromatologico, Roma, Tip. Prasca, 1888.
9. Acque potabili inquinate, in *Ibid.*, Roma (in tedesco, in *Zeitschr. für Nahrm. Unters.* maggio, 1892.
10. Note sui progressi nell' analisi dei grassi, in *Il Selmi*, Pavia, 1889.
11. Studi sperimentali sull' azione fisico-chimica del solfato di rame nelle foglie di vite (col prof. P. E. Alessandri), 1 Vol., Pavia, 1889.
12. Sulla sofisticazione dei saponi con sostanze colloidi, in *Ibid.*, 1889.
13. L' acqua dal punto di vista bromatologico. « 1 Vol., col prof. Leonardi », Venezia, Tip. Fontana, 1889.
14. Il vino dal punto di vista bromatologico. « 1 Vol., col prof. Leonardi », Venezia, Tip. Fontana, 1889.
15. Ein Fall von Selbstreinigung des Grundwassers, in *Zeitschr. für Nahrm. Unters.*, 1890.
16. Die Analyse des Honigs in *Ibid.*, Vienna, 1890.
17. Sulla coltivazione del ricino nella nostra Provincia, in *Atti e mem. della Società agraria di Gorizia*, 1891.
18. Apparat zur Bestimmung des Aufsaugvermögens der Verbandstoffe, in *Pharm. Post.*, Vienna, 1892.
19. Die Reaktionen, welche Sesamöl charakterisieren, in *Z. für Nahrm.*, Wien, 1893.
20. Apparat zur Extraktion aetherischer Oele, in *Pharm. Post.*, Wien, 1893.
21. Ueber Benzoe Thonerde Watte, in *Ibid.*, 1893.
22. Gordius Aquaticus im Trinkwasser, in *Zeitschr. Nahrm. Unters.*, Wien, 1893.
23. Notizie sul sucrolo e modo di svelarlo, in *Il Selmi*, Pavia, 1893.
24. La farmacopea austriaca — « Versione italiana con com-

mentario e note riguardanti la Farmacopea del Regno d'Italia», 1 Vol. 300 pag., Gorizia, Tip. Paternolli, 1893.

25. **Die quantitative Bestimmung des Ricinusöls, in *Pharm. Post.*, Wien, 1894.**
26. **Neuer Apparat zur Destillation von Bittermandelwasser, in *Ibid.*, Wien, 1894.**
27. Die Filter der chem. Industrie, in *Ibid.*, 1895.
28. Die Untersuchung der Baumwolle für chirurgische Zwecke, in *Ibid.*, Wien, 1895.
29. Die Untersuchung der sogenanten Sulfuröle, in *Z. für Nahrm. Unters.*, Wien, 1895.
30. Ein neuer Perforationsapparat, in *Pharm. Post.* Wien. N.° 20, 1895.
31. Ueber das Oelen des Reises, in *Z. fur Nahrm. Unters.*, luglio, 1895.
32. Ueber Syrupus rubi idaei, in *Pharm. Post.*, Vienna, N.° 26, 1895.
33. Le reazioni che caratterizzano i colori del catrame permessi per confetture, in *Giornale di farmacia*, Trieste, 1895.
34. Ricerca dei saponi nei grassi, in *Il Selmi*, Pavia, 1896.
35. Osservazioni sui metodi di ricerca della Saccarina nei vini, in *Giornale di farmacia*, Trieste, 1896.
36. Determinazione dello zolfo negli olii al solfuro, in *Ibid.*, Trieste, 1896.
37. Adulterazione dello zafferano, in *Ibid.*, 1896.
38. Reazione differenziale dell'olio di lino cotto e crudo, in *Ibid.*, 1896.
39. Sulla garza iodoformio del commercio, in *Ibid.*, Anno II, pag. 97, 1896.
40. Impurità del malato di ferro, in *Ibid.*, 1896.
41. Il lievito considerato dal lato chimico bromatologico, 1 Vol., Trieste, Tip. Tomassich, 1896.
42. Bemerkungen betreff. der Alkoholbestimmung im Weine, in *Z. fur Nahrm. Unters.*, Wien, maggio, 1897.
43. Carcioffi coloriti artificialmente, in *Giornale di farmacia*, 1897.
44. Metodo di ricerca del jodoformio nelle fasciature, in *Ibid.*, Anno II, N.° 1, 1897.
45. Lo sciroppo di lampone del commercio, in *Ibid.*, 1897.

46. Notizie sulla colorazione artificiale del caffè e sui mezzi per scoprirla, in *Ibid.*, 1897.
47. Notizie sui vini fermentati con zucchero di fecola, in *Ibid.*, 1897.
48. Die Vis incognita des Diphtherieheilserums, in *Pharm. Post*, N. 48 » 1897.
49. La legge sui viveri del 16 gennaio 1896 con commento, 1 vol., Trieste — Tip. Tomassich — 1897.
50. La nuova legge sulle sostanze alimentari ed il commercio Trieste, in *Osservatore triestino*, Giugno-Luglio, 1897.
51. Commento ai più importanti capitoli del Codice alimentare austriaco. I. Latte, Burro, Vino — vol. II. Olii e Grassi — Tip. Tomassich, 1897.
52. Ueber die Bedeutung des Bleikarbonats in der chemischen Analyse, in *Pharm Post*, Wien, n. 2. 1898.
53. La determinazione delle ceneri delle droghe commestibili, in *Giornale di farmacia*, 1898.
54. Metodo per scoprire la colorazione del caffè, in *Ibid.*, n. 9, 1898.
55. Ueber die Flüchtigen Säuren im Weine « Relazione presentata al congresso internazionale di Chimica applicata a Vienna, 1898 ».
56. L'acidità volatile nei vini, II. Nota, in *Ibid.*, 1898.
57. Impiego razionale dei cascami della pesca, in *Osservatore triestino*, 1898.
58. I criteri che servono per classificare le farine, in *Giornale di farmacia*, 1899.
59. Notizie sulla ricerca del succo di liquirizia nei vini, in *Ibid.*, 1899.
60. Altre notizie sull'acidità volatile nei vini, in *Ibid.*, Anno IV. n. 5. 1899.
61. Sull' azione chimica dei sali di rame sui legumi, in *Ibid.*, Anno IV. n. 11, 1899.
62. Notizie sulla composizione e sulla confezione del vino di Marsala, in *Ibid*, n. 3., 1900.
63. Dei preparati chimici accolti nell' appendice della farmacopea. in *Ibid.*, 1900.
64. Importanza della polarizzazione per giudicare i vini dolci medicinali, in *Ibid.*, n. 8 (in tedesco, Österr. Chemiker Zeitung. n. 19) 1900.

65. I fanghi delle terme di Monfalcone, 1 vol. col prof. G. B. Baldo, 1900.
66. Norme per l'analisi dello zucchero invertito per l'uso enologico, in *Ibid.*, Anno V. n. 11. 1900.
67. Metodo pratico per la determinazione della durezza dell'acqua, «Laboratorio per analisi chimiche», Trieste, 1900.
68. Notizie sull'analisi delle specialità medicinali, Parte I., vol. 1, 1901.
69. Metodi di ricerca del potere calorifero dei carboni. Sul contenuto di zolfo nei carboni della Dalmazia, in *Ibid.*, Maggio, 1901.
70. Analisi dei disinfettanti a base di Cresoli, in *Ibid.*, n. 2 1902.
71. Analisi delle specialità medicinali. Parte II., in *Ibid.*, 1902.
72. Regolamento provvisorio per la caricazione di merci pericolose sui piroscafi del Lloyd. A. (in tedesco), 1902.
73. I Musei Commerciali. Conferenza tenuta alla Società di Minerva. Tip. Tomasich, 1902.
74. La classificazione delle sostanze elaborate dai vegetali che interessano lo studio delle merci. 1 vol., 1903.
75. Organografia vegetale quale introduzione alla merceologia. Tip. Tomasich, 1903.
76. Le spezie o droghe da condimento. I. vol. Lezioni. Tip. Tomasich, 1904.
77. Regolamento per l'imballaggio, la caricazione e la spedizione di merci pericolose a mezzo dei piroscafi del Lloyd A. 2 vol. ediz. italiana ed edizione tedesca. Lloyd A. ed. 1904.
78. I prodotti del succo latteo vegetale: Cautschouk, Guttaperca, Balata ed Oppio. 1 vol. Tip. Tomasich, 1905.
78. L'avvelenamento con crema vaniglista. 1 opuscolo. Tip. Tomasich 1905.
79. Le gomme del commercio, in *Ibid.*, 1905.
80. La separazione industriale dei prodotti immediati del catrame. 1 vol. Lezioni della Scuola Revoltella. Tip. Tomasich, 1905.
81. Gli alimenti nervosi: Il caffè, il Thè, (continua) 1905.
82. I Musei Commerciali, la loro funzione ed organizzazione, vol. edit. la Camera di commercio. Trieste, 1905.

83. La merceologia nelle sue origini e nella sua evoluzione. (Prolusione) Editr. la Scuola, 1907:
84. I prodotti greggi del Messico. (Mostre campionarie, opuscoli illustrativi), 1908.
85. I prodotti d' esportazione dell' India olandese. (Mostre campionarie, opuscoli illustrativi), 1909.
86. Materie prime dell' industria olearia. (Mostre campionarie opuscoli illustrativi), 1909.
87. Prodotti d' esportazione della Nuova Zelanda. (Mostre campionarie opuscoli illustrativi), 1910.
88. L' importanza economica della sintesi chimica. (Prolusione) 1911.
89. Ueber Rangoonbohnen. *Archiv. fur Chemie und Mikroskopie*, Vienna, Aprile, 1912.
90. La legge austriaca sui viveri ed il codice alimentare. Tip. Meneghelli. Trieste 1913.
91. La merceologia nella vita moderna. (Prolusione). Tip. Balestra, 1915.
92. Critica dell' applicazione tecnica della legge sui viveri. Editr. la Camera di Commercio. Trieste, 1915.
93. L' Approvigionamento della città di Budapest, in *Rivista dei servizi pubblici*, Febbraio. 1914.
94. Gli incendi a bordo delle navi ed i trasporti di merci pericolose. Lloyd. Trieste (in tedesco nel Handelsmuseum), 1914.
95. Die Verwertung der Knochen als Menschliches Nahrungsmittel, in *österr Chem. Zeitung*, n. 16, Vienna, 1916.
96. Die technische Untersuchung der Oelsaaten. Mitteilungen des techn. Versuchsamtes. Vienna, 1915.
100. I profumi nella storia e nel commercio, Milano Tip. Marchiondi, 1915.
101. Ein neues Verfahren zur technischen Bestimmung des Gehaltes an Fettstoffen. Mitteilungen des techn. Versuchsamtes, Vienna III. fasc. 1916.
102. Die Sodaindustrie Italiens mit Rücksicht auf die Chlorverwertung, in *Weltwirt. Archiv.* Kiel, 1917.
103. Das Glyzerin und dessen Ersatzstoffe, in *Archiv. für Chemie und Mikroskopie.* Vienna, fasc. 3 e 4, 1917.
104. Die Kohlenversorgung Italiens und der Krieg, in *Weltwirt. Archiv.*, Kiel. 1918.

105. Die Zuckerindustrie Italiens und ihre Entwicklung, in *Zeitschr. fur Zuckerindustrie*, Vienna, 1918.
106. Wirtschaftlich-technische Unterricht, in «Handelsmuseum», Vienna, 7 marzo 1918.
107. Oliven und Olivenerzengung in Kleinasien, in *Zeitschr. für den Orient*, Vienna, 1919.
108. Estrazione del grasso dalle acque luride, in *Giornale di chimica industriale*, Milano 1919.
109. Il Museo Commerciale di Trieste nell' opera « L' economia della Venezia Giulia ». 1920.
110. L' analisi tecnica dei combustibili liquidi, Comunicazione al Congresso della Società italiana per il progresso delle scienze, 1921.
112 Le industrie chimiche in Jugoslavia, in *Ibid.*, Milano, 1922.
113. La coltivazione ed il commercio di piante medicinali ed aromatiche, in *Rivista sanitaria*, Trieste, 1922.
114. Corso di lezioni di Merceologia. Nuova edizione. Parte prima. Presso la « Litotipo » di Padova, 1922.

GABRIELE SALVIOLI

1. Il diritto della Preda secondo le sentenze dei Tribunali giapponesi, Napoli, 1912.
2. Le doppie imposte in diritto internazionale, Napoli, 1913.
3. Sulla teoria dell' accordo in diritto internazionale, Napoli, 1914.
4. Sulla clausola *rebus sic stantibus* in diritto internazionale, in *Riv. di diritto internazionale*, Roma, 1914.
5. Causa illecita nei contratti e ordine pubblico secondo il diritto internazionale privato, in *Ibid.*, Roma, 1914.
6. La natura giuridica della Corte internazionale delle Prede, Roma, 1914.
7. Il diritto di ritenzione in diritto internazionale privato, Napoli, 1914.
8. Il rapporto giuridico fra gli Stati compromittenti e gli arbitri in *Filangieri*, Milano, 1914.
9. Su alcuni concetti generali di diritto internazionale, Camerino, 1919.

10. Note critiche sulle obbligazioni in diritto internazionale privato, in *Riv. di diritto internazionale*, Roma, 1919.
11. Su alcune questioni circa la competenza internazionale (giurisdizionale) in *Ibid.*, Roma, 1919.
12. A proposito della nazionalità delle persone giuridiche, in *Ibid.*, 1919.
13. Il diritto internazionale dopo la guerra (a proposito del libro del Lammasch), in *Ibid.*, Roma, 1919.
14. Studi sui caratteri dell'ordinamento giuridico internazionale, in *Ibid.*, Roma, 1922.
15. Sui conflitti di legislazione tra le nuove e le vecchie provincie del Regno, in *Arch. giuridico*, 1922.

GIOVANNI SPADON

Lo Stato chiuso e lo sviluppo delle istituzioni Commerciali, Trieste, Balestra, 1911.

COSTA DOMENICO assistente

1. Nuova forma di Melanargia galathea ecc., in *Bollettino della Soc. Entomologica Ital.* Firenze, Trimestre IV ott.-dec. 1921.
2. Sulla polvere di crisantemo, *Giornale di chimica industriale ed applicata*, Milano, anno IV, N. 3, marzo 1922.
3. Ricerche sulla polvere di crisantemo, in *Ibid.*, Milano, anno IV, N. 5, maggio 1922.

Attività dell'Istituto

AULA MAGNA

OTTOBRE 1921

1 Sab.

* 2 Dom.
3 Lun.
4 Mar.
5 Merc.
6 Giov.
7 Ven.
8 Sab.

9 Dom.
10 Lun.
11 Mar.
12 Merc.
13 Giov.
14 Ven.
15 Sab.

* 16 Dom.
Principio dell'anno accademico e della sessione autunnale di esami.
17 Lun.
18 Mar.
19 Mer.
20 Giov.
21 Ven.
22 Sab.

* 23 Dom.
24 Lun.
25 Mar.
26 Merc.
27 Giov.
28 Ven.
29 Sab.

30 Dom.
31 Lun.

Ferie Autunnali

NOVEMBRE

* 1 Mart.
Ognissanti
2 Merc.
3 Giov.
Termine della sessione esami
* 4 Ven.
Festa Nazion.
5 Sab.
Principio dei corsi ordinarii
* 6 Dom.
7 Lun.
8 Mart.
9 Merc.
10 Giov.
v 11 Ven.
Natalizio di S. M. il Re
12 Sab.

* 13 Dom.
14 Lun.
15 Mart.
16 Merc.
17 Giov.
18 Ven.
19 Sab.

* 20 Dom.
Natalizio di S. M. la Regina Madre
21 Lun.
22 Mart.
23 Merc.
24 Giov.
25 Ven.
26 Sab.

* 27 Dom.
28 Lun.
29 Mart.
30 Merc.

DICEMBRE

1 Giov.
2 Ven.
3 Sab.

* 4 Dom.
5 Lun.
6 Mart.
7 Merc.
8 Giov.
9 Ven.
10 Sab.

* 11 Dom.
12 Lun.
13 Mart.
14 Merc.
15 Giov.
16 Ven.
17 Sab.

* 18 Dom.
19 Lun.
20 Mart.
v 21 Merc.
v 22 Giov.
v 23 Ven.
v 24 Sab.

* 25 Dom.
Natale
v 26 Lun.
v 27 Mart.
v 28 Merc.
v 29 Giov.
v 30 Ven.
v 31 Sab.

GENNAIO 1922

* 1 Dom.
r 2 Lun.
v 3 Mart.
v 4 Merc.
v 5 Giov.
* 6 Ven.
v 7 Sab.

* 8 Dom.
Natalizio di S. M. la Regina
9 Lun.
10 Mart.
11 Merc.
12 Giov.
13 Ven.
14 Sab.

* 15 Dom.
16 Lun.
17 Mart.
18 Merc.
19 Giov.
20 Ven.
21 Sab.

* 22 Dom.
23 Lun.
24 Mart.
25 Merc.
26 Giov.
27 Ven.
28 Sab.

* 29 Dom.
30 Lun.
31 Mart.

FEBBRAIO

1 Merc.
2 Giov.
3 Ven.
4 Sab.

* 5 Dom.
6 Lun.
7 Mart.
8 Merc.
9 Giov.
10 Ven.
11 Sab.

* 12 Dom.
13 Lun.
14 Mart.
15 Merc.
16 Giov.
17 Ven.
18 Sab.

* 19 Dom.
20 Lun
21 Mart.
22 Merc.
v 23 Giov.
v 24 Ven.
v 25 Sab.

* 26 Dom.
v 27 Lun.
v 28 Mart.

MARZO

v 1 Merc.
Le Ceneri
2 Giov.
3 Ven.
4 Sab.

* 5 Dom.
6 Lun.
7 Mart.
8 Merc.
9 Giov.
10 Ven.
11 Sab.

* 12 Dom.
13 Lun.
14 Mar.
15 Merc.
16 Giov.
17 Ven.
18 Sab.

* 19 Dom.
20 Lun.
21 Mart.
22 Merc.
23 Giov.
24 Ven.
25 Sab.

* 26 Dom.
27 Lun.
28 Mart.
29 Merc.
30 Giov.
31 Ven.

APRILE

1 Sab.

* 2 Dom.
3 Lun.
4 Mart.
5 Merc.
6 Giov.
7 Ven.
8 Sab.

* 9 Dom.
v 10 Lun.
v 11 Mart.
v 12 Merc.
v 13 Giov.
v 14 Ven.
v 15 Sab.

* 16 Dom.
Pasqua di Resurrezione
v 17 Lun.
v 18 Mart.
v 19 Merc.
v 20 Giov.
v 21 Ven.
Natale di Roma
v 22 Sab.

* 23 Dom.
24 Lun.
25 Mart.
26 Merc.
27 Giov.
28 Ven.
29 Sab.

* 30 Dom.

MAGGIO

v 1 Lun.
2 Mart.
3 Merc.
4 Giov.
5 Ven.
6 Sab.

* 7 Dom.
8 Lun.
9 Mart.
10 Merc.
11 Giov.
12 Ven.
13 Sab.

* 14 Dom.
15 Lun.
16 Mart.
17 Merc.
18 Giov.
19 Ven.
20 Sab.

* 21 Dom.
22 Lun.
23 Mart.
24 Mer.
* 25 Giov.
Ascensione di NostroSignore Gesù Cristo.
26 Ven.
27 Sab.

* 28 Dom.
29 Lun.
30 Mart.
31 Merc.

GIUGNO

1 Giov.
2 Ven.
3 Sab.

* 4 Dom.
Festa Nazion.
5 Lun.
6 Mart.
7 Merc.
8 Giov.
9 Ven.
10 Sab.

* 11 Dom.
12 Lun.
13 Mart.
14 Merc.
15 Giov.
Termine delle lezioni
16 Ven.
Principio della sessione estiva degli esami.
17 Sab.

* 18 Dom.
19 Lun.
20 Mart.
21 Merc.
22 Giov.
23 Ven.
24 Sab.

* 25 Dom.
26 Lun.
27 Mart.
28 Merc.
29 Giov.
30 Ven.

LUGLIO

1 Sab.

* 2 Dom.
3 Lun.
4 Mart.
5 Merc.
6 Giov.
7 Ven.
8 Sab.

* 9 Dom.
10 Lun.
11 Mart.
12 Merc.
13 Giov.
14 Ven.
15 Sab.

* 16 Dom.
17 Lun.
18 Mart.
19 Merc.
20 Giov.
21 Ven.
22 Sab.

* 23 Dom.
24 Lun.
25 Mart.
26 Merc.
27 Giov.
28 Ven.
29 Sab.

* 30 Dom.
31 Lun.
Termine dell'anno Accademico.

AGOSTO e SETTEMBRE

Ferie Autunnali

Il segno * indica i giorni festivi; la lettera *v* gli altri giorni di vacanza.

ORDINE DEGLI STUDI

CORSI e MATERIE D'INSEGNAMENTI	INSEGNANTI	Ore di lezione settimanali
I. CORSO		
Istituzioni di diritto privato	Prof. Asquini Alberto	3
Istituzioni di diritto pubblico	» Salvioli Gabriele	3
Economia politica	» Del Vecchio Gustavo	3
Statistica metodologica	» Livi Livio	3
Geografia commerciale	» Luzzatto Gino	3
Storia del commercio	» Cessi Roberto	3
Matematica finanziaria	» Grignaschi Emilio	3
Computisteria e Ragioneria gen.	» De Gobbis Francesco	5(1)
Istituzioni di commercio.	» Spaden Giovanni	3
Lingua czeco-slovacca	» Schmitt Ian	3
» francese	» Risolo Michele	3
» inglese	» Joyce Stanislao	3
» italiana	» Gentile Attilio	2
» russa	» Schmitt Ian	3
» tedesca	» Subak Giulio	3
Letteratura italiana	» Pasini Ferdinando	3
Letteratura tedesca	» Sternberg Federico	3
		52
II. CORSO		
Diritto commerciale e industriale	Prof. Asquini Alberto	3
Scienza delle finanze e diritto finanziario.	» Del Vecchio Gustavo	3
Statistica economica	» Livi Livio	3
Geografia commerciale	» Luzzatto Gino	3
Merceologia	» Morpurgo Giulio	3
Ragioneria generale, ragioneria applicata	» De Gobbis Francesco	5(1)
Banco modello (Tecn. mercant.	» » » »	3
Esercitazioni	» » » »	2
Matematica finanziaria	» Grignaschi Emilio	3
Lingua czeco-slovacca	» Schmitt Ian	3
» francese	» Risolo Michele	3

CORSI e MATERIE D'INSEGNAMENTI	INSEGNANTI	Ore di lezione settimanali
Lingua inglese	Prof. Joyce Stanislao	3
» italiana	» Gentille Attilio	3
» russa	» Schmitt Ian	3
» tedesca	» Subak Giulio	3
Letteratura italiana	» Pasini Ferdinando	2
Letteratura tedesca	» Sternberg Federico	3
		51
III. CORSO		
Diritto commerciale e industriale	Prof. Asquini Alberto	3
Diritto internazionale	» Salvioli Gabriele.	3
Diritto marittimo	» Brunetti Antonio	3
Politica commerciale e legislazione doganale	» Spadon Giovanni	3
Teoria del commercio internazionale	» Del Vecchio Gustavo	2
Merceologia	» Morpurgo Giulio	3
Banco modello { Tecn. bancaria / Eserc. di banco	» Mreule Luigi	3
	» De Gobbis Francesco	3
Storia del commercio	» Cessi Roberto	3
Lingua czeco-slovacca	» Schmitt Ian	3
Lingua francese	» Risolo Michele	3
» inglese	» Joyce Stanislao	3
» italiana	» Gentille Attilio	2
» russa	» Schmitt Ian	3
» tedesca	» Subak Giulio	3
Letteratura italiana	» Pasini Ferdinando	3
Letteratura tedesca	» Sternberg Federico	3
Corrispondenza francese.	» Subak Giulio	1
		50

CORSI e MATERIE D'INSEGNAMENTI	INSEGNANTI	Ore di lezione settimanali
IV. CORSO		
Assicurazioni Sociali.	Avv. Puecher Edmondo	2
Economia delle assicurazioni	Prof. Del Vecchio Gustavo	2
	» Mortara Giorgio.	
Diritto delle assicurazioni	Dott. Besso Salvatore	2
Matematica attuariale	Prof. Amoroso Luigi	2
	» Grignaschi Emilio.	
Statistica	» Livi Livio	2
Tecnica delle assicuraz. incendi	» Leonzini Gabriele	2
	Ing. Morpurgo Enrico	
Tecnica delle assicuraz. trasporti	Dott. Ara Angelo	2
	» Romano Duilio	
	» Sadée Ermenegildo.	
Secnica delle assicurazioni vita	» Smolenski Pietro	2
	» Spitzer Leone.	

N. B. — Delle sei lingue moderne lo studente deve superare l'esame almeno su tre. Per gli studenti che hanno compiuto gli studi secondari in scuole straniere è obbligatorio lo studio della lingua e letteratura italiana e di altre due lingue diverse da quella in cui hanno compiuti gli studi.

1) Fra lezioni teoriche ed esercitazioni.

Orario scolastico per l'an

Lunedì

	I.	II.	III.
8- 9	Computisteria	—	—
9-10	Ragioneria	—	Lingua inglese
10-11	Istituz. di diritto pubblico	Diritto commerciale	Diritto commerciale
11-12	Statistica metodologica	Ragioneria	Dir. internazionale
12-13	Matematica finanziaria	Lingua inglese	—
15-16	Lingua tedesca	Merceologia	Lingua francese
16-17	Economia politica	Lingua francese	Merceologia
17-18	Lingua francese	Statistica economica	Diritto marittimo
18-19	Letteratura italiana	Letteratura italiana	Letteratura italiana
19-20	Lingua russa	Lingua russa	Lingua russa

Martedì

8-9	—	Lingua francese	Tecnica bancaria
9-10	Statistica metodologica	Tecnica mercantile	Politica commerc.
10-11	Istituz. di commercio	Matematica finanz.	Dir. internazionale
11-12	Istituz. di diritto pubblico	Scienza delle finanze	Diritto marittimo
12-13	Letteratura italiana	Letteratura italiana	Letteratura italiana
15-16	Istituz. di diritto privato	Merceologia	Lingua tedesca
16-17	Lingua inglese	Ragioneria	Merceologia
17-18	Letteratura tedesca	Letteratura tedesca	Letteratura tedesca
18-19	Lingua czeco-slovacca	Ling. czecoslovacca	Ling. czecoslovacca

Mercoledì

8-9	Computisteria	—	Diritto marittimo
9-10	Istituz. di commercio	Statistica economica	Lingua francese
10-11	Matemat. finanziaria	Scienza delle finanze	Politica commerc.
11-12	Ragioneria	Diritto commerciale	Diritto commerciale
12-13	Lingua russa	Lingua russa	Lingua russa
15-16	Lingua francese	Lingua tedesca	Lingua italiana
16-17	Lingua tedesca	Lingua italiana	Lingua inglese
17-18	Lingua italiana	Lingua inglese	Esercitaz. di Banco
18-19	Lingua czeco-slovacca	Ling. czecoslovacca	Ling. czecoslovacca

Io accademico 1921-1922

Giovedì

	I.	II.	III.
3 9	Geografia commerciale	Geografia commerc.	Tecnica bancaria
9 10	Statistica metodologica	Scienza finanze	Politica commerc.
0 11	Istituz. di commercio	Merceologia	Commerc. internaz.
1-12	Ragioneria	Tecnica mercantile	Merceologia
2 13	Lingua inglese	Diritto commerciale	Diritto commerciale
5-16	—	Lingua francese	Lingua tedesca
5 17	Storia del commercio	Ragioneria	Storia del commerc.
7 18	Letteratura tedesca	Letteratura tedesca	Letteratura tedesca
8-19	Letteratura italiana	Letteratura italiana	Letteratura italiana

Venerdì

8 9	Lingua russa	Lingua russa	Lingua russa
9-10	Matematica finanziaria	Statistica economica	Esercitaz. di banco
0-11	Istituz. di diritto pubblico	Matematica finanz.	» » »
1-12	Economia politica	Tecnica mercantile	Dir. internazionale
2-13	Storia del commercio	—	Storia del commerc.
5-16	Lingua italiana	Lingua italiana	—
6-17	Lingua francese	Lingua inglese	Lingua italiana
7 18	Istituz. di diritto privato	Lingua italana	Lingua inglese
8-19	Geografia commerciale	Geograf. commerc.	Geograf. commerc.

Sabato

- 9	—	Esercitaz. di banco	Tecnica bancaria
-10	Storia del commercio	» » »	Storia del commer.
-11	Economia politica	Matematica finanz.	Lingua francese
-12	Geografia commerciale	Geograf. commerc.	Corrisp. francese
-13	Lingua czeco slovacca	Ling. czecoslovacca	Ling. czecoslovacca
-16	Lingua inglese	Lingua tedesca	Lingua tedesca
-17	Istituz. di diritto privato	Esercit. Ragioneria	—
-18	Lingua tedesca	» »	Commerc. internaz.
-19	Letteratura tedesca	Letteratura tedesca	Letteratura tedesca

Elenco degli inscritti

per l'anno Accademico 1921-1922

La solenne cerimonia per l'immatricolazione di S. A. R. il Principe Ereditario *(26 giugno 1922)*

La solenne cerimonia per l'immatricolazione di S. A. R. il Principe Ereditario *(26 giugno 1922)*

Un gruppo di studenti del R. Istituto Superiore

I. CORSO

(N. 143).

Nome e cognome—anno di nascita—Studi compiuti

1. Abbondanno Pino, da Trieste, 1901, — licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.
2. Abeatici Cairoli, da Trieste. 1890, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
3. Amoroso Andrea, da Parenzo, 1901, — licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.
4. Ara Riccardo, da Trieste, 1889, — licenza R. Accademia Commercio, Trieste.
5. Baradà Stefano, da Cattaro, 1897, — licenza R. Istituto Nautico « Cristoforo Colombo », Fiume.
6. Barbina Faustino, da Mortegliano, 1900, — licenza R. Istituto Tecnico (Sezione Ragioneria), Udine.
7. Barburini Alessandro, da Trieste, 1901, — licenza R. Istituto Tecnico, Fiume.
8. Battelli Goffredo, da S. Leo (Pesaro), 1902, — licenza Liceo Governativo Belluzzi, S. Marino.
9. Becafigo Fortunato, da Lucorano, (Dalmazia) — 1902, licenza Ginnasio superiore, Zara.
10. Bellinato Ugo, da Firenze, 1884, — licenza R. Istituto Tecnico (Sezione fisico matematica), Roma.
11. Benuzzi Luigi, da Mezzolombardo, 1900, — licenza Istituto Tecnico Galileo Galilei, Trieste.
12. Beros Giuseppe, da S. Pietro Brazza (Dalmazia), 1900 — licenza Scuola Reale Superiore, Zara.
13. Bianchi Carlo, da Trieste, 1904, — licenza Istituto Tecnico Galileo Galilei, Trieste.
14. Bizzarri Vincenzo, da Cividale (Udine) 1897, — licenza R. Istituto Tecnico, Udine.

15. Blayer Pietro, da Fiume, 1902, — licenza R. Liceo Dante Alighieri, Fiume.
16. Brazzafolli Domenico, da Calamata (Grecia) 1893, — licenza R. Ginn., Klagenfurt.
17. Brcic Loris, da Zara, 1900, — licenza Scuola R. di Zara.
18. Braiuca Giuseppe, da Parenzo, 1893, — licenza Ginnasiale Scuola Reale Provinciale, Pisino.
19. Buda Augusto, da Trieste, 1902, — licenza Istituto tecnico Comunale, Trieste.
20. Buttazzoni Adriano, da Trieste, 1891, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
21. Calegari Giordano, da Trieste, 1903, — licenza R. Accademia Nautica, Trieste.
22. Calò Giuseppe, da Trinitapoli (Foggia), 1890,—licenza R. Istituto Tecnico (Sezione Ragioneria), Foggia.
23. Candotti Livio, da Trieste, 1902, — licenza Istituto tecnico Galileo Galilei, Trieste.
24. Cattai Raffaelo, da Trieste, 1903,— licenza liceo pareggiato F. Petrarca, Trieste.
25. Carmina Giuseppe, da Porto Empedocle, 1903, — licenza R. Istituto Tecnico (Sezione Ragioneria), Palermo.
26. Cellich Ernesto, da Trieste, 1900, — licenza Civica Scuola Superiore, Trieste.
27. Cernivez Saverio, da Trieste, 1902, - licenza Istituto Tecnico Galileo Galilei, Trieste.
28. Cibeu Adalberto, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Trieste.
29. Cisek Giuseppe, da Gravosa (Dalmazia) 1903, — licenza R. Ginnasio Superiore italiano, Zara.
30. Cogoi Francesco, da Trieste, 1901, — licenza R. Accademia Commercio, Trieste.
31. Comelli Giuseppe, da Trieste, 1897, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
32. Covacich Enrico, da Pola, 1900, — licenza R. Scuola Reale dello Stato, Zara.
33. Cruciatti Guglielmo, da S. Daniele (Udine), 1893, — licenza R. Ist. Tecnico (Sezione Ragioneria), Udine.
34. Cumar Alfredo, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico Comunale « Galileo Galilei », Trieste.
35. Chierego Ugo, da Fiume, 1902, — licenza R. Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Fiume.

36. Cusin Alfredo, da Trieste, 1900, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
37. Dalla Via Antonio, da Cittanova (Istria), 1902, — licenza R. Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Fiume.
38. De Carli Guido, da Motta di Livenza, 1897, — licenza Ist. Tecnico pareg. Ed. De Amicis, Rovigo.
39. Derndich Bruno, da Trieste, 1894,—licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
40 Devescovi Simeone, da Rovigno, 1900, — licenza R. Istituto Tecnico (Sezione fis. mat.), Pola.
41 Dolezal Giuseppe, da Trieste, 1913, — licenza Liceo pareggiato Francesco Petrarca, Trieste.
42. Dilena Rodolfo, da Cermons, 1889, — licenza Scuola Reale Stato, Gorizia.
48. Dolgan Carlo, da Trieste, 1902, — licenza Scuola Superiore dello Stato, Idria.
44. Dougan Mario, da Muggia, 1893, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
45. Fabian Mario, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico Comunale Leonardo da Vinci, Trieste.
46. Faidiga Giuseppe, da Trieste, 1901, — Civica Scuola Reale Superiore, Trieste
47. Favotto Luigi, da Lestizza (Udine), 1897, — licenza R. Liceo, Udine.
48. Finazer Marcello, da Trieste, 1903, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galilei Galileo, Trieste.
49. Folena Giovanni, da Cairo d' Egitto, 1897, — licenza R. Istituto Tecnico, Udine.
50. Fontana Ermenelgildo, da Palermo, 1902, — licenza R. Liceo, Galania.
51. Fontanot Ferruccio, da Trieste, 1963, — licenza Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Trieste.
52. Frausin Alberto, da Trieste, 1895, — licenza Civ. Scuola R. Superiore, Trieste.
53. Fumolo Giuseppe, da Grado, 1903, — licenza R. Accademia Nautica, Trieste.
54. Furlan Antonio, da Trieste, 1902, — licenza Liceo comunale F. Petrarca, Trieste.
55. Galletti Antonino, da Milazzo, 1886, — licenza R. Ist. Tecnico (Sezione Ragioneria), Palermo.
56. Garimberti Edmondo, da Zagabria, 1885, — licenza R. Accademia Nautica, Trieste.

57. Garzolini Garrone, da Trieste, 1903, — licenza Liceo comunale Dante Alighieri, Trieste.
58. Garzolini Mario, da Trieste, 1903, — licenza Istituto Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste.
59. Gherson Roberto, da Trieste, 1897, — licenza R. Accademia nautica, Trieste.
60. Giannopulo Omero, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste.
61. Giglio Italo, da Catania, 1893, — licenza R. Liceo, Palermo.
62. Giurco Doris, da Graz, 1902, — licenza Liceo comunale Francesco Petrarca, Trieste.
63. Gridelli Ferruccio, da Trieste, 1903, — licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.
64. Grisan Bruno, da Pola, 1900, — licenza R. Istituto Tecnico com. (Sezione Ragioneria), Pola.
62. Gruber Carlo, da Trieste 1902, — licenza Scuola Reale dello Stato, Klagenfurt.
66. Hreglich Romana, da Pola, 1903, — licenza Liceo pareggiato comunale Francesco Petrarca, Trieste.
67. Kersevany Giovanni, da Pisino, 1892, — licenza R. Ginnasio dello Stato, Trieste.
68. Korsano Alice, da Trieste, 1903, — licenza Ginnasio R. tedesco, Lubiana.
69. Lach Giovanni, da Trieste, 1900, — licenza Ginnasio comunale Francesco Petrarca, Trieste.
79. Lamprecht Egone, da Trieste, 1899, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
71. Laria Oreste, da Argegno, 1901, — licenza R. Liceo Manzoni, Milano.
72 Levi Alma Fiorita, da Trieste, 1903, - licenza Istituto Tecnico Galileo Galileo, Trieste.
73. Levi-Minzi Romeo, da Trieste, 1904, — licenza Istituto Tecnico comunale, Leonardo da Vinci, Trieste.
74. Levi Minzi Virgilio, da Trieste, 1904, — licenza Ist. Tecnico comunale, Leonardo da Vinci, Trieste.
75. Levi Vittorio, da Trieste, 1901, — licenza Istituto Tecnico comunale Leornardo da Vinci, Trieste.
76. Liebmann Luigi, da Leopoli, 1904, — licenza R. Istit. Tecnico, Roma.
77. Losano Ines, da Venaria Reale (Torino), 1903, — licenza R. Accademia Commercio, Trieste.

78. Lovrich Giuseppe, da Zara, 1896, — licenza Scuola Reale Superiore Stato, Zara.
79. Lovrich Luigi, da Zara, 1902, — licenza Scuola Reale Sup. Stato, Zara.
80. Marassi Basilio, da Fiume, 1889, — licenza R. Ungarica Scuola Superiore di Commercio, Fiume.
81. Marincovich Biagio, da Trieste, 1803, — licenza Liceo pareggiato Francesco Petrarca, Trieste.
82. Matitti Bruno, da Trieste, 1903, — licenza Istituto Tecnico Comunale Leonardo da Vinci, Trieste.
83. Maurich Edoardo, da Trieste, 1901, — licenza Liceo pareggiato Francesco Petrarca, Trieste.
84. Michelich Mario, da Trieste, 1901, — licenza R. Accademia Commercio, Trieste.
85. Milicich Pietro, da Trieste, 1802, — R. Ginnasio Liceo Dante Alighieri, Fiume.
86. Milich Sergio, da Trieste, 1901, — licenza Ginnasio Liceo Francesco Petrarca, Trieste.
87. Moscariello Fiorovante, da Salerno, 1899, — licenza R. Istituto e Scuola Commerciale, Salerno.
88. Napoli Pietro, da Trieste, 1902, — licenza Liceo pareggiato « Dante Alighieri », Trieste.
81. de Nardo Vittorio, da Trieste, 1899, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galilei Galilei, Trieste.
91. Nicolich Nicolò, da Almissa (Dalmazia), 1901, — licenza R. Scuola Reale, Spalato.
92. Nodus Giordano, da Trieste, 1897, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
93. Palutan Gioacchino, da Trieste, 1901, — licenza Istituto Tecnico com. Leonardo da Vinci, Trieste.
94. Pauletich Ernesto, da Trieste, 1903, — licenza Liceo pareggiato Francesco Petrarca, Trieste.
95. Perissich Paolo, da Volosca, 1902, — licenza Istituto Tecnico comunale Leonardo da Vinci, Trieste.
96. Peteani Mario, da Trieste, 1903, — licenza Liceo pareggiato « Dante Alighieri », Trieste.
97. Plut Carlo, da Trieste, 1913, — licenza Istit. Tecnico comunale Gal. Galilei, Trieste.
98. Pontevivo Angelo, da Rovigno, 1901, — licenza Istit. Tecnico Comunale Leonardo da Vinci, Trieste.
99. Predonzan Mario, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tec. comunale Leonardo da Vinci, Trieste.

100. Pregel Paolo, da Pola, 1901, — licenza Ginnasio Superiore Francesco Petrarca, Trieste.
101. De Privitellio Pietro, da Trieste, 1903, — licenza Liceo par. Francesco Petrarca, Trieste.
102. Pugliato Livio, da Trieste, 1904, — licenza Istituto Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste.
104. Pugliato Paolo, da Trieste, 1904, — licenza Istituto Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste.
104. Puppi Roberto, da Gorizia, 1901, — licenza R. Istituto Tecnico, Udine.
105. Rigatti-Luchini Carlo, da Muscoli Cervignano, 1900,— licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
106. Rismondo Vittorio, da Rovigno, 1900, — licenza Scuola Reale, Graz.
107. Rupnik Guido, da Trieste, 1894, — licenza I. Reale Scuola Superiore Stato, Trieste.
108. Sala Edoardo, da Pola, 1901, — licenza Istituto Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste.
109. Salvaderi Bruno, da Firenze, 1893, — licenza R. Istituto Tecnico (Sezione Ragioneria) Firenze.
110. Sangulin Giovanni, da Lucorano, (Dalmazia), 1902, — licenza R. Ginnasio Superiore italiano, Zara.
111. Santi Alessandro, — Venezia, 1889, — licenza R. Liceo Foscarini, Venezia.
112. Sauli Alfredo, da Trieste, 1904, — licenza Istituto Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste.
113. Saxida Giordano, da Trieste, 1902, — licenza R. Istituto Tec., Udine.
114. Scala Carlo, da Gradisca, 1903, — licenza Liceo pareggiato Francesco Petrarca, Trieste.
115. Shirzà Mario, da Trieste 1903, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
116. Smerchinich Giovanni, da Trieste, 1903, — licenza Liceo pareggiato Francesco Petrarca, Trieste.
117. Smerdel Giuseppe, da Fiume, 1896, — licenza Liceo Dante Alighieri, Fiume.
118. Spangaro Umberto, da Trieste, 1901,—licenza R. Ist. Tecn. (Sez. Rag.), Firenze.
119. Stefalini Stanislao, da Cormons, 1902, — licenza R. Liceo V. Emanuele, Gorizia.
120. Strauss Enrico, da Trieste, 1900,—licenza R. Accademia Nautica, Trieste.

121. Stuparich Alberto, da Fiume, 1889, — licenza Scuola Superiore Commerciale, Fiume.
122. Suppanzig Bruno, da Gorizia, 1902,— licenza R. Liceo Vitt. Emanuele, Gorizia.
123. Suppancig Silvio, da Rovigno, 1899, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
124. Tabacco Erasmo, da S. Daniele (Udine), 1900, — licenza R. Istituto Tecnico A. Zanon, Udine.
125. Tamanti Giuseppe, da Gatteo (Forlì), 1898, — licenza R. Ist. Tecn. (Sez. Rag.), Bologna.
126. Tamaro Guido, da Pirano, 1903, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
127. Tagliaferro Carlo, da Trieste, 1901, — licenza R. Ist. Tecnico (Sez. fis. Mat.), Venezia.
128. Thümmel Bruno, da Vienna, 1889, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
129. Tonello Bruno, da Trieste, 1901,—licenza Civ. Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
130. Tommasini Antonio, da Trieste, 1903, — licenza Ist. Tecn. Comunale Galileo Galilei, Trieste.
131. Tumbiolo Luciano, da Mazzara del Vallo, 1903, — licenza R. Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Trapani.
132. Udovic Pietro, da Trieste 1901, — licenza Scuola R. Superiore Stato, Idria.
133. Valentini Mario, da Capodistria, 1901, — licenza Civ. Liceo par. Francesco Petrarca, Trieste.
134. Valentino Mario, da Capua (Caserta), 1902, — licenza R. Ist. Tecnico (Sez. Rag.), Caserta.
135. Verdoliak Ubaldo, da Imoshi (Dalmazia), 1901, — licenza R. Accademia Commerciale, Trieste.
136. Vladovich Anselmo, da Zara. 1900, — licenza Scuola Reale Superiore, Zara.
137. Vidi Giuseppe, da Trieste, 1904, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
138. Vitez Milano, da Trieste, 1902,—licenza Ginn. Liceo dello Stato, Idria.
139. Vidoni Luigi, da Artegna, 1897, — licenza R. Istituto Tecnico, Udine.
140. Vivoda Emilio, da Trieste, 1902,—licenza R. Accademia Commerciale, Trieste.
141. Vodopivec Amilcare, da Graz, 1900, — licenza Ginn. Com. Tedesco, Abbazia.

142. Wegscheider Ernesto, da Trieste, 1901,—licenza Ginn. Reale Stato, Klagenfurt.
143. Wolff Paolo, da Trieste, 1900,—licenza Scuola Reale Sup. Libenau, Graz.
144. Zornenon Mario, da Farra (Friuli), 1902, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
145. Zorzini Marino, da Trieste, 1903, — licenza Liceo par. Dante Alighieri, Trieste.
146. Morpurgo Vettori Alfredo, da Trieste,—1895.
147. Tribel Arturo, da Trieste,—1894.
143. Trotta Pasquale, da Bitonto (Bari),—1900.

II. CORSO

(N. 86).

Nome e cognome — anno di nascita — Studi compiuti

1. Aichner Erberto, da Trieste, 1901,—licenza I. R. Ginnasio tedesco, Trieste.
2. Arnone Salvatore, da Caltanisetta, 1895,—licenza R. Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Caltanisetta.
3. Aseoli Renato, da Bucarest, 1902,—licenza Ginn. Liceo Comunale Dante Alighieri, Trieste.
4. Avanzini Guido, da Trieste, 1897, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
5. Ballis Ruggero, da Trieste, 1902,—licenza Ginn. Liceo Comunale F. Petrarca, Trieste.
6. Bazlen Roberto, da Trieste, — licenza Liceo Comunale F. Petrarca, Trieste.
7. Berger Carlo, da Trieste, 1902, — licenza Ginn. Liceo Comunale Dante Alighieri, Fiume.
8. De Bernardi Sabino, da Atripaldo (Avellino), 1889, — licenza R. Liceo Dante Alighieri, Fiume.
9. Bertoli Paolo, da Trieste, 1902, — licenza Ginn. Liceo Comunale F. Petrarca, Trieste.

10. Bianchi Natale, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
11. Bonetta Ervino, da Trieste, 1904, — licenza I. R. Scuola Reale dello Stato, Gorizia.
12. Bugliovaz Giuseppe, da Trieste, 1898, — licenza R. Ginnasio Reale sloveno, Lubiana.
13. Calligaris Umberto, da Trieste, 1900, — licenza R. Istituto Tecnico, Venezia.
14. Casa Claudio, da Trieste, 1902, — licenza Ginn. Liceo Dante Alighieri, Trieste.
15. Cirilli Duilio, da Trieste, 1903, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
16. Costantino Eugenio, da Reggio Calabria, 1901, — licenza R. Istituto Tecnico, Melfi.
17. Crassich Cesare, da Zara 1901, — licenza Scuola Reale Superiore, Zara.
18. Derin Mario, da Capodistra, 1901, — licenza R. Ginn. Liceo Carlo Combi, Capodistra.
19. Dazzi Vittorio, da Novara, 1900, — licenza R. Istituto Tecnico (Rag.), Varese.
20. Decleva Fausto, da Trieste, 1901, — licenza Ginn. Liceo Comunale F. Petrarca, Trieste.
21. Depaul Guido, Trieste, 1901, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
22. Deretto Ruggero, da Gorizia, 1901, — licenza R. Istituto Tec., Gorizia.
23. Diena Felice, da Trieste, 1901, — licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.
24. Feriani Paolo, da Trieste, 1901, — licenza Ginn. Liceo Comunale F. Petrarca, Trieste.
25. Frankovic Giuseppe, da Nabresina, 1899, — licenza Ginn. dello S. H. S., Krainburg.
26. Galasso Giuseppe, da Cattaro, 1896, — licenza I. R. Scuola Nautica, Ragusa.
27. Giacich Nicolò, da Ica-Lovrana 1903, — licenza R. Ginn. Liceo Dante Alighieri, Fiume.
28. Gridelli dott. Edoardo, da Trieste, 1895, — laurea Università, Padova.
29. Hübel Ottone, da Trieste, 1900, — licenza Ginn. Liceo comunale Dante Alighieri, Trieste.
30. Iablancich Lodovico, da Trieste, — 1899, licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.

31. Iasnic Luigi, da Vipulzano (Gorizia), 1895, — licenza Ginn. Superiore sloveno, Gorizia.
32. Iasnig Ruggero, da Trieste, 1893, — licenza I. R. Accademia di Commercio, Trieste.
33. Illeni Alberto, da Trieste, 1901, — licenza R. Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Fiume.
34. Imperiali Giuseppe, da Milano, 1899, — licenza Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Trieste.
35. Iorio Goffredo, da Montecorvino, 1898, — licenza R. Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Salerno.
36. Iuh Bruno, da Trieste, 1893, — licenza Civica Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
37. Iuricich Bruno, da Trieste, 1900, — licenza Civica Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
38. Kovacevic Domenico, da Lesina (Dalmazia) — 1900, licenza R. Scuola Reale, Spalato.
39. Kuret Adriano, da Trieste, 1897, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
40. Larice Ferruccio, da Pinguente (Istria), 1901, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
41. Lazzarini Simeone, da Zara, 1901, — licenza Scuola R. Superiore, Zara.
42. Lettich Giovanni, da Tocopila, 1898, — licenza Ginn. Sup. comunale, Trieste.
43. Liberatore Oreste, da Lanciano, (Chieti), — licenza R. Liceo di Lanciano.
44. Masulà Angelo, da Rovigno. 1900, — licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.
45. Maraz Giovanni, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico Comunale Leonardo da Vinci, Trieste.
46. Marcovich Giovanni, da Trieste, 1901, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
47. Marinsek Francesco, da Pasovizza, 1901, — licenza R. Accademica Commerciale, Trieste.
48. Mauriello Giuseppe, da Benevento, 1902, licenza R. Ist. Tecnico, Caserta.
49. Merk Ing. Giorgio, da Trieste, 1895, — Laurea Ing. Civile R. Politecnico di Torino.
50. Micheluzzi Attilio, da Fiume, 1901, — licenza R. Istituto Tec. Leonardo da Vinci, Fiume.
51. Millia Antonio, da Rovigno, 1899, — licenza R. Ginn. Liceo Carlo Combi, Capodistria.

52. Minervini Ada, da Firenze, 1901, — licenza R. Liceo Ginnasio, Firenze.
53. Minervini Rina, da Firenze, 1900, — licenza R. Liceo Ginnasio, Firenze.
54. Morpurgo Massimiliano, da Trieste, 1888, — licenza I. R. Accademia di Commercio, Trieste.
55. De Nardo Ferruccio, da Trieste, 1900, — licenza Istituto Tecnico Commerciale Galileo Galilei, Trieste.
56. Nichichievich Federico, da Pola, 1903, — licenza Istit. Tecnico comunale Leonardo da Vinci, Trieste.
57. Pacor Antonio, da Foliano, (Monfalcone), 1901, — licenza Ginn. Liceo comunale F. Petrarca, Trieste.
58. Pahor Rodolfo, da Trieste, 1901, — licenza Civica Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
59. Panicalli Giuseppe, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico comunale Galileo Galilei, Trieste.
60. Passaglia Umberto, da Trieste, 1902, — licenza R. Accademia Commerciale, Trieste.
61. Petelin Alfredo, da Zgoniko, (Prosecco), 1900, — licenza Ginn. Liceo Stato, Idria.
62. Peresson Annita, da Trieste, 1902, — licenza R. Liceo Foscarini, Venezia.
63. Perlmutter Rodolfo, da Trieste, 1901, — licenza Istit. Tecnico Galileo Galilei, Trieste.
64. Petrovich Manlio, da Fiume, 1901, — licenza Ginn. Liceo Com. Petrarca, Trieste.
65. Pizzini Giovanni, da Rovereto, 1891, — licenza I. R. Acc. Nautica, Trieste.
66. Pontoni dott. Santo, da Umago (Istria), 1897, — Laurea in giurisprudenza Università di Padova.
67. Premuda Enrico, da Lussinpiccolo, 1902, — licenza Ginn. Liceo Comunale Francesco Petrarca, Trieste.
68. Radman Guido, da Trieste, 1892, — licenza Scuola R. Superiore, Trieste.
69. Ralza Valentino, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
70. Robin Roberto, da Herpelie (Trieste), — licenza I. R. Ginn. Stato, Trieste.
71. Rossi Livio, da Trieste, 1901, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.
72. Salom Felice, da Trieste, 1902, — licenza R. Liceo Tito Livio, Padova.

73. Sandri Barbara, da Cittanova (Istria), 1901, — licenza Ginn. Liceo Comunale Petrarca, Trieste.
74. Schironi Egidio, da Trieste, 1901, — licenza R. Accademia Com., Trieste.
75. Slavik Dusica, da Trieste, 1902, — licenza R. Ginn. sloveno, Marburg.
76. Speri Giuseppe, da Zara, 1901, — licenza Ginn. Superiore italiano, Zara.
77. Stokel Ezio, da Trieste, 1900, — licenza Ginn. Superiore Comunale, Trieste.
78. Tamaro Pietro, da Pola, 1895, — licenza I. R. Accademia Comm., Trieste.
79. Tance Ladislao, da Nabresina, — licenza I. R. Scuola Reale Superiore Stato, Lubiana.
80. Tichy Edoardo, da Zara, 1900, — licenza R. Ginn. Liceo Vittorio Emanuele III, Gorizia.
81. Tolazzi Carlo, da Milano, 1901, — licenza R. Liceo Foscarini, Venezia.
82. Tuni Manlio, da Trieste, 1902, — licenza Ginn. Liceo Comun. Petrarca, Trieste.
83. Vaucich Bruno, da Trieste, 1897, — licenza R. Accademia di Comm., Trieste.
84. Velat Antonio, da Trieste, 1901, — licenza Ginn. Superiore Comunale F. Petrarca, Trieste.
85. Wildauer Federico, da Pola, 1902 — licenza Istituto dello Stato, Vienna.
86. Zaffiropulo Mirone, da Trieste, 1902, — licenza Istituto Tecnico Comunale Galileo Galilei, Trieste.

III. CORSO

(N. 106)

Nome e cognome—anno di nascita - Studi compiuti

1. Adam Clemente, da Trieste, 1899,—licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
2. Adam Rodolfo, da Trieste, 1893, - licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.

3. Ahtik Emilio, da Windisch-Feistritz, 1897, — licenza Ginnasio Superiore, Capodistria.
4. Alis Guido, da Trieste, 1899, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
5. Amhauser Maria, da Trieste, 1901,—licenza Civ. Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
6. Angeli Adolfo, da Trieste, 1901, — licenza Ginnasio Comunale Francesco Petrarca, Trieste.
7. Artusi Sebastiano, da Pola, 2897,—licenza I. R. Scuola Reale Tedesca dello Stato, Trieste.
8. Babich Rocco, da Pola, 1892, — licenza Ginn. Reale, Pisino.
9. Bacialli Luigi, da Camugnano, 1899,—licenza R. Istituto Tecnico, Bologna.
10. Baethge Egone, da Trieste, 1897,—licenza I. R. Scuola Reale Tedesca dello Stato, Trieste.
11. Bandeu Giuseppe, da Gorizia, 1900, — licenza Ginn. Liceo V. E. III., Gorizia.
12. Baxa Mario, da Lindaro (Istria), 1902, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
13. Bela Giorgio, da Budapest, 1899,—licenza Accademia Orientale di Commercio, Budapest.
14. Bercè Luigi, da Dornberg (Montespino), 1898,—licenza Ginn. Superiore sloveno, Gorizia.
15. Bertoli Emilio, da Trieste, 1901,—licenza Istituto Tecnico com. Leodardo da Vinci, Trieste.
16. Bisiach Ermanno, da Gorizia, 1898,—licenza Ginnasio Sup. com. Francesco Petrarca, Trieste.
17. Borgnolo Galliano, da Trieste, 1896, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
18. Buda Ferdinando, da Trieste, 1897, — licenza I. R. Scuola Reale Tedesca dello Stato, Trieste.
19. Buffolini Augusto, da Trieste — 1896, licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
20. Calabrese Marco, da Solofra, 1887, — licenza R. Ist. Tecnico, Caserta.
21. Candutti Edmondo, da Gorizia, 1899, — licenza Reale (Sez. ital.), Graz.
22. Carmina Martino, da Porto Empedocle, 1890,—licenza licenza R. Ist. Tec. (Sez. Rag.), Palermo.
23. Casa Antonio, da Trieste, 1901,—licenza Ginnasio Super. Dante Alighieri, Trieste.

24. Cattalinich Angela, da Zara, 1898, — licenza I. R. Scuola Reale Stato, Zara.
25. Clupacech Ezio, da Fiume. 1898, — licenza Acc. di Comm., Fiume.
26. Cioni Aladino, da Brandello, 1890, — licenza Istituto Tecnico Prov., Lucca.
27. Comotar Costantino, da Trieste, 1898, — licenza Scuola Reale Superiore, Trieste.
28. Cruciatto Luciano, da Trieste, 1898, — licenza R. Istituto Tecnico, Udine.
29. Dal Min Armando, da Fiume, 1900, — licenza R. Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, Fiume.
30. D' Atena Arturo, da Montegiordano, 1883, — licenza R. Liceo Ginnasio, Lecce.
31. Del Piccolo Enrico, da Trieste, 1889, — licenza R. Istituto tecnico, Udine.
32. Devetag Guido, da Gorizia, 1891, — licenza R. Ginn. Reale V. E. III., Gorizia.
33. Dimnig Teodoro, da Trieste. 1896, — licenza I. R. Scuola Reale Tedesca dello Stato, Trieste.
34. Dorbes Emilio, da Trieste, 1891, — licenza Civ. Scuola R. Superiore, Trieste.
35. Ferluga Guglielmo, da Trieste-Barcola, — 1900, licenza Gin. Stato sloveno, Lubiana.
36. Ferluga Mario, da Trieste, 1898, — licenza Civ. Scuola R. Superiore, Trieste.
37. Fonda Guido, da Trieste, 1898, — licenza Ginnasio Superiore com. Dante Alighieri, Trieste.
38. Fuzzi Marino, da Trieste, 1898, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
39. Gasperetti Mario, da Firenze, 1894, — licenza R. Liceo Dante Alighieri, Firenze.
40. Gerzina Francesco, da S. Pietro (Carso), 1894, — licenza Scuola Reale Superiore dello Stato, Lubiana.
41. Giasetti Oliviero, da Trieste, 1899, — licenza Civ. Sc. Reale Superiore, Trieste.
42. Giordano Antonino, da Reggio Calabria, 1894, — licenza R. Istituto tecnico, Reggio Calabria.
43. Goldfrucht Paolo, da Leopoli, 1894, — licenza Accademia d' Esportazione, Vienna.
44. Goriup Giovanni, da Trieste, Opcina, 1889, — licenza I. R. Ginnasio Stato, Trieste.

45. Grasso Filadelfo, da Lentini (Siracusa), 1898, — licenza Istit. tecnico, Messina.
46. Grunbaum Alessandro, da Vienna, 1892, — licenza Scuola R. Superiore di Stato, Graz.
47. Hirschorn Giulia, da Stanislav (Galizia), 1899, — licenza Gin. Sup. Com. Dante Alighieri, Trieste.
43. d' Italia Giorgio, da Trieste, 1900, — licenza Civ. Sc. R. Superiore, Fiume.
49. Janovitz Edoardo, da Trieste, 1900, — licenza R. Liceo Gin. Mamiani, Roma.
50. Kalasch Nerina, da Trieste, 1901, — licenza R Istit. Tecnico, Udine.
51. Klancar Vittorio, da Trieste, 1900, — licenza Civ. Sc. R. Superiore, Trieste.
52. Knaus Romano, da Trieste, 1889, — licenza Scuola Reale di Stato, Trieste.
52. Kravanja Rodolfo, da Trieste, 1895, — licenza I. R. Scuola Reale di Stato, Trieste.
54. La Parola Salvatore, da Palermo, 1895, — licenza R. Istituto Tecnico, Palermo.
55. Loy Isidoro, da Trieste, 1902, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
56. Maizen Libero, da Trieste, 1900, — licenza Civ. Scuola Reale Superiore, Trieste.
57. Mangiameli Giuseppe, da Palma Montechiaro, 1886, — licenza R. Istituto Tecnico, Palermo.
58. Marchese Salvatore, da Chiusa Sclafani, 1893, — licenza R. Liceo Ginnasio, Palermo.
59. Mariani Francesco, da Lucera (Foggia), 1897, — licenza R. Istituto Tecnico, Venezia.
60. Martinolich Antonio, da Trieste, 1900, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
61. Mattias Antonio, da Zara, 1897, — licenza Scuola Reale Superiore, Pisino.
62. Mazzaroli Ernesto, da Udine, 1896, — licenza R. Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Padova.
63. Moirani Mario, da Udine, 1897, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Fiume.
64. Mongiardo Antonio, da S. Andrea (Catanzaro), 1896, — licenza R. Istituto Tecnico Provinciale, Catanzaro.
65. Ortolani Guido, da Trieste, 1902, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.

66. Paternost Emmerico, da Trieste, 1901,—licenza Ginn. Sup. Comunale Dante Alighieri, Trieste.
67. Paucic Vladimiro, da Trieste, 1902, — licenza Scuola Reale Superiore Stato, Idria.
68. Perlmutter Bruno, da Trieste, 1899,—licenza R. Istituto Tecnico, Gorizia.
69. Perlini Giuseppe, da Zara, 1902, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
70. Peric Raimondo, da Lubiana, 1894,—licenza I. R. Ginnasio Reale Tedesco di Stato, Gorizia.
71. Peschle Silvio, da Pisino, 1901, — licenza Ginnasio Reale, Pisino.
72. Piazza Elio, da Trieste, 1899, — licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.
73. Piccoli Giorgio, da Trieste, 1889, — licenza Ginnasio Comunale Superiore F. Petrarca, Trieste.
74. Pikalo Rodolfo, da Trieste, 1901, — licenza Corso tedesco di Scuola Media, Trieste.
75. Poldrugo Antonio, da Albona 1895, — licenza Ginnasio Superiore, Capodistria.
76. Pontini Mario, da Trieste, 1901,—licenza Ginnasio Superiore Comunale Dante Alighieri, Trieste.
77. Rapotez Carlo, da Trieste, 1897, — licenza Ginnasio Superiore Comunale, Trieste.
78. Riboldi Giovanni, da Soresina, 1901, — licenza R. Istituto Tecnico, Cremona.
79. Rossi Efrem, da Copparo, 1897, — licenza R. Istituto Tecnico, Ferrara.
80. Schiavuzzi Bruno, da Cervignano, 1899,—licenza Ginnasio di Stato, Vienna.
81. Seghini Augusto, da Trieste, 1901,—licenza R. Accademia di Commercio, Trieste.
82. Segnan Mario, da Fiume, 1900, — licenza R. Ginnasio Superiore, Trieste.
83. Schönstein Arnoldo, da Leopoli, 1892, — licenza I. R. Accademia di Commercio, Trieste.
84. Sinigoi Antonio, da Trieste, 1900, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
85. Signori Giusto, da Rovigno, 1899, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
86. Slavina Bruno, da Zara, 1899,—licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.

87. Stipanich Giacomo, da Cherso 1899, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
88. Strakosz Paolo, da Vienna. 1896,—licenza I. R. Ginnasio Tedesco, Vienna.
89. Stupar Carlo, da Sussak, 1902, — licenza R. Ginnasio Reale, Sussak.
90. Tanzarella Annibale, da Ostuni (Galatina-Brindisi), 1897,—licenza R. Liceo Ginnasio, Galatina.
91. Tenaglia Pio, da Orsogna (Aquila), 1894, — licenza R. Istituto Tecnico, Aquila.
92. Thorel Antonio, da Cagliari, 1898, licenza R. Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Cagliari.
93. Tominz Luigi, da Gorizia, 1900,—licenza R. Ginnasio Vittorio Emanuele III, Gorizia.
94. Tommasi Bernardo, da Nove, 1891,—licenza R. Istituto Tecnico (Sez. Rag.), Brescia.
95. Tosi Angelo, da Massa Marittima, 1886, — Diploma Scuola Militare di Modena.
96. Trost Umberto, da Trieste, 1900, — licenza Ginnasio Superiore Comunale, Trieste.
97. Vrabez Francesco, da Trieste, 1901, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.
98. Visintini Giovanni, da Trieste, 1901, — licenza Civica Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
99. Weiss Aldo, da Trieste, 1902, — licenza Reale Scuola, Klagenfurt.
100. Wittine Guglielmo, da Trieste, 1900, — licenza I. R. Ginnasio Reale Stato, Trieste.
101. Zafred Riccardo, da Trieste, 1888, — licenza I. R. Scuola Reale Stato, Trieste.
102. Zahorsky Antonio, da Trieste, 1900, — licenza Corso di Scuola Media tedesca, Trieste.
103. Zalateo Ubaldo, da Trieste, 1899, —licenza I. R. Ginnasio Stato, Lubiana.
104. Zollia Giordano, da Trieste, 1902, — licenza Civica Scuola Reale Superiore Leonardo da Vinci, Trieste.
105. de Zotti Urbano, da Parenzo, 1902,—licenza R. Liceo Marco Polo, Venezia.
106. Zurch Leopoldo, da Trieste, 1902, — licenza Civica Scuola Reale Superiore, Trieste.

IV. CORSO

(N. 143).

Nome e cognome—anno di nascita. Studi compiuti

1. Barbich Marcello, da Trieste, 1900, — III Corso Istituto Superiore, Trieste.
2. Pachor Michele, da Trieste, 1900, — III Corso Istituto Superiore, Trieste.
3. Albori Aldo, da Trieste, 1900 Uditore
4. Abeatici Cairoli, da Trieste, 1890 »
5. Abovich dott. Crist., da Lastua Sup. (Cattaro) — 1887 »
6. Aquarone Mario, da Traversetalo (Parma) — 1895 »
7. Besso dott. Sabino, da Corfù, 1896 »
8. Bolle Silvio, da Trieste, 1900 »
9. Bonicciolli Umberto, da Trieste, 1892 »
10. Brill Ezio, da Trieste, 1888 »
11. Bsirschke Bruno, da Trieste, 1901 »
12. Candotti Luigi, da Fiume, 1876 »
13. Caporali Carlo, da Trieste, 1900 »
14. Carmelich Mario, da Trieste, 1901 »
15. Chenda Otello, da Trieste, 1886 »
16. Cioni Aladino, da Bagni di Lucca, 1900 »
17. Coglievino dott. Mario, da Cherso, 1881 »
18. Colognatti Silvio, da Trieste, 1898 »
19. Colussi Emilio, da Trieste, 1885 »
20. Cosiansich Adalberto, da Trieste, 1900 »
21. Della Martino G. Batt., da Trieste, 1891 »
22. Dellatorre Giorgio, da Trieste, 1887 »
23. Destradi Giulio, da Trieste, 1892 »
24. Dinon Antonio, da Trieste, 1891 »
25. Dinon Gianni, da Trieste, 1893 »
26. Dose Sebastiano, da Trieste, 1899 »
27. Dürr Gherardo, da Trieste, 1891 »

28. Fabiani Andrea, da Cittavecchia (Dalmazia), 1875 Uditore
29. Falk Giuseppe, da Trieste, 1875 »
30. Fegitz Vittorio, da Trieste, 1896 »
31. de Fellerberg Carlo, da Rovereto, 1887 »
32. de Fontana Vitichindo, da Lissa, 1887 »
33. Franellich Giovanni, da Trieste, 1890 »
34. Georgiades Alessandro, da Trieste, 1891 »
35. Gratzer Carlo, da Trieste, 1901 »
36. Grünbaum Alessandro, da Vienna, 1892 »
37. Guastalla Carlo, da Trieste, 1899 »
38. Hebling Willy, da Zurigo, 1901 »
39. Hinsemkamp Emilio, da Trieste, 1902 »
40. Jahni Giuseppe, da Trieste, 1885 »
41. Jona Michele, da Trieste, 1887 »
42. Jonche Ermanno, da Trieste, 1877 »
43. Kimenz Bruno, da Trieste, 1900 »
44. Klingendrath Fernando, da Trieste, 1897 »
45. Kallmann Giuseppe, da Trieste, 1895 »
46. Lantieri Enrico, da Trieste, 1898 »
47. Leonzini Ignazio, da Corfù, 1888 »
48. Malusà Edoardo, da Trieste, 1889 »
49. Martinis Francesco, da Trieste, 1897 »
50. Mazzucato Oliviero, da Trieste, 1890 »
51. Meeraus Antonio, da Innsbruck, 1892 »
52. Melingò Ottone, da Trieste, 1891 »
53. Merli Paolo, da Trieste, 1897 »
54. Modugno Edgardo, da Trieste, 1876 »
55. de Mordax Ermanno, da Trieste, 1901 »
56. Müller Leopoldo, da Trieste, 1891 »
57. Musetich Edoardo, da Trieste, 1896 »
58. Nani Mario, da Trieste, 1900 »
59. Novak Maria, da Trieste, 1890 »
60. Pellis dott. G. Batt., da Trieste, 1896 »
61. Persig Gino, da Gorizia, 1889 »
62. Piccoli Giorgio, da Graz, 1900 »
63. Picotti Giulio da Socchieve (Udine), 1894 »
64. Ranner Renato, da Trieste, 1896 »
65. Retta Enrico, da Trieste, 1897. »
66. Riedel Luigi, da Romerstadt (Moravia), 1877. »
67. Rubbia Mario, da Gorizia, 1897 »
68. Russi Arrigo, da Trieste, 1880 »
69. Sabbadini Giorgio, da Trieste, 1902 »

70. Schonstein Arnoldo, da Leopoli, 1892 Uditore
71. Sereni Giorgio, da Trieste, 1897 »
72. Slaus Tiziano, da Trieste, 1890 »
73. Sponza Piero, da Zara, 1899 »
74. Stock Edoardo, da Trieste, 1901 »
75. Strenar Carlo, da Pola, 1897 »
76. Sudich Marcello, da Trieste, 1803 »
77. Tamburini dott. Lino, da Rovigno, 1890 »
78. Terinelli Gilberto, da Trieste, 1887 »
79. Todeschini Antonio, da Trieste, 1888 »
80. Tolentino Gino, da Trieste, 1891 »
81. Uhrer Guglielmo, da Trieste, 1891 »
82. Vagnesi Guglielmo, da Trieste, 1870 »
83. Valenzini Silvio, da Trieste, 1891 »
84. Venezian Bruno, da Trieste, 1896 »
85. Visintini Attilio, da Trieste, 1879 »
86. Volpe Vittorio, da Udine, 1896 »
87. Weis Demetrio, da Trieste, 1889 »
88. Weis Mario, da Trieste, 1886 »
89. Welisch Paolo, da Vienna, 1874 »
90. Wigley Rodolfo, da Milano, 1892 »
91. Wran Maria, da Trieste, 1904 »
92. Zelenka Gastone, da Trieste, 1887 »
93. Zeller Romeo, da Trieste, 1888 »
94. Zorzin Leopoldo, da Villa Vicentina-Ven. Giul., 1881 »

Distribuzione degli studenti inscritti

secondo i titoli

Corso	Istituti delle Provincie redente				Istituti delle altre Provincie				Istituti italiani all'estero			
	Licei	Istituti tecnici	Istituti nautici	Istituti commerciali	Licei	Istituti tecnici	Istituti nautici	Istituti commerciali	Licei	Istituti tecnici	Istituti nautici	Istituti commerciali
I.	27	60	5	9	5	20		1	4	3	1	1
II.	25	24	1	10	6	6			2	2		
III.	24	38		3	6	19			2	2		1
IV.	1				1							
Totale	77	122	6	22	18	45		1	8	7	1	2

per l'anno accademico 1921-1922

di ammissione

Istituti esteri								TOTALE LICENZIATI DA						Totale generale
Licei	Istituti tecnici	Istituti nautici	Istituti commerciali	Laureati da Istituti Universitari	Scuole militari	Uditori	Totale	Licei	Istituti tecnici	Istituti nautici	Istituti commerciali	Altri istituti	Uditori	
4	4		1			3	148	40	87	6	12		3	148
3	3	1		3			86	36	35	2	10	3		86
5	3		2		1		106	37	62		6	1		106
						92	94	2					92	94
12	10	1	3	3	1	95	434	115	184	8	28	4	95	434

Prospetto numerico degli studenti inscritti per l'anno accademico 1921-1922, distinti in ordinari, uditori e sesso.

CORSO	Studenti ordinari		Uditori		Totale generale		
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	T.
1.°	140	5	3	—	144	5	148
2.°	81	5	—	—	81	5	86
3.°	102	4	—	—	103	4	106
4.°	2	—	90	2	92	2	94
Totale generale	325	14	93	2	420	16	434

Prospetto numerico degli studenti ordinari inscritti per l'anno accademico 1921-22, distinti per nazionalità.

NAZIONE	I. Corso	II. Corso	III. Corso	VI. Corso	Totale
Italia	139	83	102	2	326
Fiume	5	—	—	—	5
Czecoslovac.	—	—	1	—	1
Grecia	1	—	—	—	1
Jugoslavia	—	2	—	—	2
Polonia	—	—	1	—	1
Rumenia	—	1	1	—	2
Ungheria	—	—	1	—	1
	145	86	106	2	339

Sessioni d' esame: LUGLIO - OTTOBRE - FEBBRAIO - MARZO 1921 : 22

MATERIE	APPROVATI				Totale	Ritirati	Respinti	Num. complessivo
	a maggioranza	a pieni voti leg.	a pieni voti assoluti	con lode				
Banco modello: Tec. bancaria	44	4	—	—	48	3	6	54
Banco modello: Tecnica mercantile.	56	9	1	—	66	4	2	72
Computisteria e Ragioneria generale.	73	9	—	—	82	6	15	103
Contabilità di Stato.	1	2	1	—	4	—	—	4
Diritto cambiario.	3	3	1	1	8	—	—	8
Diritto commerciale.	32	6	5	1	46	—	4	50
Diritto fallimentare.	17	5	3	—	26	—	1	27
Diritto industriale.	18	22	7	—	47	—	—	47
Diritto internazionale	15	7	1	—	23	—	—	23
Diritto marittimo.	18	6	3	—	27	1	1	29
Economia politica.	54	4	1	—	59	10	5	74
Geografia econ. e comm. I.	83	14	—	—	97	8	2	107
» » » II.	73	16	1	—	90	5	—	95
Istituzioni di commercio.	81	19	—	—	100	—	5	105
Istituzioni di Dir. privato.	45	3	—	—	48	2	12	62

Matematica finanziaria I.	70	5	4	—	79	3	8	90
» » II.	39	9	7	—	55	—	6	61
Merceologia II.	30	3	—	—	33	—	—	33
» III.	28	5	2	—	35	2	—	37
Politica commerciale e legislazione doganale.	34	12	5	—	51	—	—	51
Ragioneria applicata.	82	17	2	—	101	10	4	115
Scienza delle finanze e diritto finanziario.	44	5	2	—	51	11	2	64
Statistica economica.	53	9	2	—	64	—	—	64
Statistica metodologica e demografica.	70	5	—	—	75	7	2	84
Storia del commercio.	77	16	—	—	93	4	2	99
Lingua italiana I.	10	1	—	—	11	—	—	11
» » II.	12	1	—	—	13	—	—	13
» » III.	4	4	1	—	9	—	—	9
Lingua francese I.	22	2	—	—	24	—	8	32
» » II.	22	2	—	—	24	1	2	27
» » III.	8	—	—	—	8	—	2	10
Lingua inglese I.	11	2	4	—	17	—	3	20
» » II.	21	1	2	—	24	—	1	25
» » III.	5	—	—	—	5	—	1	6
Lingua tedesca I.	24	7	—	—	31	2	—	33
» » II.	23	6	1	—	30	1	—	31
» » III.	10	—	—	—	10	1	3	14
LAUREE	53	13	1	2	69	—	—	69

Tasse esatte per l'anno accademico 1921 - 1922

Tasse immatricolazione . . . L.	21325	—
Tasse iscrizione. . . . . „	94910	—
Tasse uditori. . . . . „	1500	—
Sovratassa esami speciali e falliti . . . . . „	10245	—
Sovratassa laurea . . . . „	8257	50
Diritti di segreteria e certificati. . . . . „	1066	—
Totale L.	137303	50

DISPENSE ACCORDATE

Ottennero la dispensa delle tasse Num. 34 studenti, per un importo complessivo di . . L.	10545	—
Totale L.	10545	—

Elenco dei Laureati

Laureati ad Onorem

1. **FILZI Fabio** di Giov. Battista, nato a Pisino il 20 novembre 1884, giustiziato insieme a Cesare Battisti il 12 luglio 1916 a Trento.

2. **TARABOCCHIA Emo** di Guglielmo, nato a Trieste il 24 novembre 1874, caduto il 19 luglio 1915 sul Podgora.

Elenco dei laureati e titolo della tesi discussa

Sessione straordinaria

Maggio 1920

1. *Gallarotti* Edoardo * — « Sulla nazionalizzazione delle grandi industrie triestine ».

Sessione estiva

Luglio 1920

1. *Candusso* Guido — « Convenzione franco-inglese per il Marocco ».
2. *Spitzer* Giorgio ** — « Il futuro sviluppo della ferrovia meridionale ».
3. *Perlmutter* Mario * — « La formazione del prezzo dei titoli nelle borse ».
4. *Apollonio* Dr. Attilio — « Contratti per corrispondenza ».
5. *Hrovat* Riccardo * — « Approvvigionamento in Austria durante la guerra ».
6. *Steinmayer* Bruno — « Valorizzazione della Libia ».
7. *Segrè* Guido ** — « Sulla proroga delle disposizioni di guerra per la marina mercantile ».
8. *Viezzoli* Mario * — « Il cooperativismo e l'evoluzione economica ».
9. *Stocca* Bruno — « Ammortizzazione dei titoli ».

N. B. * Pieni voti legali — ** Pieni voti assoluti.

Sessione Autunnale

Ottobre 1920

1. *Baruch* Silvio	« Economia di Trieste ed il suo avvenire ».
2. *Bischoff* Pietro *	« La Navigazione Fluviale in Svizzera, le mire della Germania ed il dovere dei Popoli Latini ».
3. *Schöffel* Rodolfo	« Espansione commerciale italiana, sua organizzazione, finanziamento ».
4. *Cannelotto* Antonio *	« L'ordinamento della Contabilità di Stato nella Venezia Giulia. Funzioni di Controllo ».
5. *de Nardo* Mario	« Fermentazione ed effetti da questa esercitati nel gruppo degli alimenti nervosi ».
6. *Maromaldi* Riccardo	« La Industria cotoniera e la necessità di una istituzione di una Borsa per cambio Cotone in Italia ».
7. *Suich* Antonio	« La Municipalizzazione—Le Aziende municipalizzate a Trieste ».
8. *Goljevscek* Vladimiro	« Il carattere delle Azioni e quote di Partecipazione colle Società di commercio ed industria durante la liquidazione ».
9. *Luzzatto* Lionello	« L'Avaria comune ».
10. *Rigo* Paolo	« Le Casse Distrettuali nell'Assicurazione sociale di malattia ».
11. *Eckhardt* Bruno	« Il fenomeno emigratorio e l'Emigrazione italiana ».

12. *Teja* prof. Antonio *	« Il meccanismo contabile nell'azienda per la vendita in commissione ».
13. *Rubini* prof. Vittorio	« L'ordinamento giuridico e la contabilità della società a responsabilità limitata ».
14. *de Conarde* Giampaolo	« La clausola della Nazione più favorita con speciale riguardo alla sua importanza nel Trattato di Versailles ».
15. *Daveglia* Gastone	« Il Protezionismo marittimo dell' Italia del passato e dell' avvenire ».
16. *Ziliotto* Marcello	« Sviluppo della navigazione interna nell'Europa Centrale e sua ripercussione ».

Sessione straordinaria

Aprile 1921

1. *Blessich* Tullio	« L'ingerenza dello Stato nelle Banche ordinarie ».
2. *Daimich* Guido *	« Considerazioni d' indole economico sociale intorno al problema degli investimenti di capitali all'estero ».
3. *Novello* Pasquale	« Risorse economiche dell'Istria ».
4. *Bittanga* Nilo	« Ritorno alla circolazione monetaria normale ».
5. *Menis* Piero	« L'emigrazione italiana in relazione all'espansione commerciale verso la Repubblica Argentina ».
6. *Ragusin-Righi* Livio	« Attuali condizioni commerciali in Cina, e ciò che l'Italia dovrebbe fare per avvantaggiarsi su quei mercati ».

7. *Legat* Irmo — « Il rischio di guerra nell'assicurazion marittima ».

8. *Pasutti* Antonio — « Il problema delle valute; effetti dei cambi sulle esportazioni ed importazioni ».

9. *Gonano* Giusto — « L'Azoto e il Pane ».

10. *Wagnest* Rodolfo — « Dal controllo alla partecipazione diretta del lavoratore alla proprietà dell'Azienda ».

Sessione Estiva

Luglio 1921

1. *Apollonio* Bruno — « Somalia Italiana ».

2. *Marchesi* Giuseppe — « La crisi serica attuale con speciale riguardo alle condizioni di produzione, di lavorazione e di esportazione delle sete italiane ».

3. *Erzen* Antonio — « Il commercio di legnami europei dell'Italia con particolare riguardo al porto di Trieste ed al retoterra».

4. *Pregl* Clement — « La Storia dello sviluppo del commercio di Trieste ».

5. *Povh* Luigi — « Il movimento cooperativo agricolo in Italia ».

6. *Bastianich* Mario — « Il commercio dei vini istriani ».

7. *Raffaeli* Giovanni — « Il Cooperativismo nella Venezia Giulia ».

8. *Valentinuzzi* Mario — « Il problema del carbone in Italia ».

9. *Duval* Giovanni — « L'industria dei profumi naturali con speciale riguardo all'Italia ».

10. *Battigelli* Giovanni — « Regime idrografico del Friuli sotto l'aspetto economico e sociale».

11. *Salzer* Oliviero	« Il commercio italiano delle frutta ed ortaglie con l'estero ».
12. *Slaus* Giorgio *	« Risorse economiche della Dalmazia ».

Sessione Autunnale

Dicembre 1921

1. *Rigatti-Lucchini* Virgil.	« L'Alto Adige nei suoi aspetti geografici ed economici ».
2. *Pirnet* Rodolfo	« Le assicurazioni sociali in Italia con speciale riguardo al problema della loro organizzazione ».
3. *Maffei* Mario	« Trasporti cumulativi marittimi ».
4. *Porino* Adolfo *	« Figura giuridica della comproprietà navale ».
5. *Greco* Dino	« La conservazione del legno ».
6. *Presca* Ernesto	« Sviluppo storico - economico della Cassa di Risparmio Triestina e del Civico Monte di Pietà in Trieste ».
7. *Nodale* Attilio	« I Magazzini Generali di Trieste ».
8. *Passetta* Bruno	« Il Friuli Vecchio ».
9. *Segalla* Giuseppe	« Il problema delle abitazioni ».
10. *Necsa* Tito *	« La Romania economica ».
11. *Felzegi* Egone	« Evoluzione storica dell' Amministrazione marittima a Trieste ».
12. *Krajnc* Giovanni	« Dell'utilizzazione dei rifiuti ».
13. *Zaulevich* Giuseppe	« La pesca nell'Adriatico ».
14. *Zolich* Carlo	« L'espansione commerciale italiana in Romania ».

15. *Apollonio* Severo — « Le risorse economiche nel Goriziano ».

16. *De Carli* Ermanno — « Le assicurazioni sociali ».

Sessione Straordinaria

Febbraio 1922

1. *Bortolotti* Isacco — « Le macchine nell'industrializzazione agricola dal punto di vista economico ».

2. *Dalma* Giorgio — « Della rèclame (Considerazione economiche fiscali e giuridiche). E dell'organizzazione della propaganda italiana (Con riguardo alle fiere campionarie) ».

Sessione Straordinaria

Aprile 1922

1. *Lucatelli* Angelo — « La Zona di priorità economica italiana in Anatolia ».

2. *Sain* Vico — « La soppressione del porto franco nel 1891 e la questione attuale ».

3. *Maramaldi* Aldo — « La tecnica nel mercato a termine del caffè ».

BIBLIOTECA GENERALE
06 OTT. 2003
UNIV. DI TRIESTE
BG/20395

INDIRIZZI

Prof.	Comm. Arch Carlo	Via U. Foscolo n. 8.
Prof.	Asquini Alberto	Via Rossini, 10
Prof.	Brunetti Antonio	Via SS. Martiri, 17
Prof.	Cessi Roberto	Via SS. Martiri, 17
Prof.	De Gobbis Francesco	Via Galleria, 6
Prof.	Del Vecchio Gustavo	Via S. Lucia, 8
Prof.	de Scaramangà Comm. G.	Via Fabio Filzi, 1
Prof.	Du Ban Guido	Via Cesare Battisti, 23
Prof.	Gentille Attilio	Scala Belvedere, 2
Prof.	Grignaschi Emilio	Piazza Renato Imbriani, 7
Prof.	Hortis Senatore Attilio	Via Grumola, 14
Prof.	Joyce Stanislao	Via della Sanità, 2
Prof.	Livi Livio	Via SS. Martiri, 17
Prof.	Luzzatto Gino	Via SS. Martiri, 17
Prof.	Morpurgo Giulio	Via Valdirivo, 30
Prof.	Morpurgo Gr. Uff. Edgardo	Assicuraz. Generali
Prof.	Pasini Ferdinando	Via Aleardi, 325
Prof.	Cav. Risegari Dino	Via F. Venezian n. 23.
Prof.	Risolo Michele	Via Udine, 2
Prof.	Salvioli Gabriele	Barcola (Bovedo, 252)
Prof.	Schmitt Ian	Via A. Palladio, 6
Prof.	Spadon Giovanni	Via Ghega, 1
Prof.	Sternberg Federico	Via Cesare Battisti, 18
Prof.	Subak Giulio	Via Moisè Luzzatto, 3
Prof.	Comm. Venezian Vittorio	Pendice Scorcola, 338
Dott.	Costa Domenico	Via XXX Ottobre, 15
Dott.	Duimich Guido	Via S. Giac. in Monte, 12
Dott.	Mreule Luigi	Via Donizzetti, 5
Dott.	Pelmutter Mario	Via Brunner, 2
Dott.	Nodale Attilio *(Segreteria)*	Via dei Fabbri, 4
Dott.	Bertalizio Giovanni *(Segr.)*	Via Cologna, 17
Dott.	Willenik Antonio *(Segr.)*	Via Giulia, 22
Dott.	Cadalbert Bruno *(Bibliot.)*	Via Domenico Rossetti, 41
Dott.	de Iurco Ira *(Segreteria)*	Via Maiolica, 16
	Cosmina Vincenzo *(bidello)*	Piazza degli Studi, 1
	Destefani Rodolfo *(bidello)*	Via Antonio Caccia, 18
	Rossi Mario *(bidello)*	Viale XX Settembre, 24

INDICE

I.

Relazione del Direttore prof. Gino Luzzatto . . *pag.* III
Discorso inaugurale pronunciato dal prof. Gabriele Salvioli . . . . . » 3
L'istituzione superiore commerciale in Italia e in particolare a Trieste — Estratto dal Regolamento . . » 39
Decreti costitutivi . . . . . » 59

II.

Consiglio amministrativo, consiglio accademico e personale

Serie dei Direttori . . . . . » 67
Consiglio d' Amministrazione . . . . . » 71
Consiglio Accademico . . . . . » 72
Corpo insegnante . . . . . » 74
Personale amministrativo — Personale di servizio . » 80

III.

Istituti scientifici

Biblioteca . . . . . » 83
Gabinetto e laboratorio merceologico. . . . . » 84
Gabinetto di statistica . . . . . » 86
Laboratorio di Economia politica . . . . . » 86
Seminario di diritto comparato . . . . . » 87
Laboratorio di Ragioneria e di Tecnica mercantile . » 87

IV.

Pubblicazioni del personale insegnante . . . » 89

V.

Attività dell' Istituto

Calendario scolastico . . . . . » 119
Ordine degli studi . . . . . » 120
Orario scolastico . . . . . » 124

VI.

Studenti

Elenco degli studenti iscritti per l' anno accademico 1921-922 . . . . . » 127
Distribuzione degli studenti secondo il titolo d'ammissione » 150
Prospetto numerico degli studenti iscritti . . . » 152
Prospetto numerico degli studenti iscritti distinti per nazionalità . . . . . » 153
Tabella statistica dei risultati degli esami . . » 154
Tasse Scolastiche e dispense . . . . . » 156
Elenco dei laureati . . . . . » 157

VII.

Indirizzi del personale insegnante, amministrativo e subalterno . . . . . » 166